

**L'EVOLUZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE SECONDO GLI
ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA**

DI

MAURA TAMPIERI

Al mio amato figlio Carlo

INDICE

SEZIONE I - *Il danno non patrimoniale risarcibile*

1. Introduzione.....4
2. Il danno non patrimoniale secondo l'orientamento delle Sezioni Unite 26972/2008.....10

SEZIONE II - *Il danno esistenziale da lesione del rapporto familiare*

1. La perdita del congiunto.....18
2. Alcuni aspetti del lutto familiare.....28
3. Il risarcimento dei danni *iure proprio* o *iure hereditario* ai membri della famiglia legittima e ai conviventi *more uxorio*.....30
4. Segue: il danno da uccisione.....36
5. Il danno all'integrità psicofisica del familiare.....41

SEZIONE III - *La lesione del rapporto genitoriale*

1. La perdita del feto.....44
2. Il diritto alla salute del nascituro e la nascita indesiderata.....46

SEZIONE IV - *La lesione dei diritti del minore*

1. Violenza sessuale, lesioni e maltrattamento dei minori.....50
2. Danno da "mancato svago giornaliero" e da mancato sostegno scolastico.....52

SEZIONE V- *La lesione del vincolo familiare*

1. Violazione dei doveri familiari.....54

SEZIONE VI - *Il danno esistenziale nell'esercizio di attività medica*

1. Il contagio da trasfusione, l'errata diagnosi e il consenso informato.....60
2. Negligenza e imperizia del personale ausiliario e medico-chirurgico.....61

SEZIONE VII - *Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro subordinato*

1. Il *mobbing* e il *bossing*.....64
2. Il licenziamento illegittimo.....74
3. Gli Infortuni sul lavoro.....75

SEZIONE VIII - *Il danno esistenziale nei rapporti con la p.a. La buona amministrazione negata*

1. Contravvenzione illegittima.....	77
2. Barriere architettoniche.....	79
3. Estromissione da un concorso e diminuzione ingiustificata del voto di laurea.....	79

SEZIONE IX - *Il danno esistenziale delle organizzazioni*

1. Il danno esistenziale degli enti (pubblici e privati).....	81
---	----

SEZIONE X - *Il danno esistenziale per lo svolgimento di attività giudiziaria*

1. Irragionevole durata del processo.....	83
2. Iniziativa processuale ingiustificata.....	86
3. Ingiusta detenzione.....	87

SEZIONE XI - *Il danno esistenziale da lesione dei diritti della personalità e dei diritti reali o personali di godimento*

1. Identità personale e onore.....	90
2. Crollo di edificio e diminuito godimento dell'abitazione.....	92
3. Il riconoscimento del danno esistenziale da immissioni.....	93

SEZIONE XII - *Il danno esistenziale nel rapporto obbligatorio*

1. Danno esistenziale da inadempimento contrattuale.....	102
2. Vacanza rovinata.....	107
3. Illegittimo protesto.....	111
4. Alcune riflessioni conclusive.....	112

INDICE DEGLI AUTORI.....	115
--------------------------	-----

SEZIONE I - *Il danno non patrimoniale risarcibile*

1. Introduzione

Il danno esistenziale, quale parte integrante della responsabilità civile, è un pregiudizio diretto a garantire una piena tutela del “valore uomo” inteso nella sua complessità, che nasce e si sviluppa a partire dagli anni '90. Con il presente lavoro si intendono ripercorrere gli orientamenti più salienti della giurisprudenza - arricchiti dal fondamentale contributo della dottrina - con le domande di “giustizia esistenziale” provenienti in modo massiccio dalla società civile, complessa e pluralista, domande che nascono dall'esigenza, particolarmente sentita nell'attuale realtà socio-politico-economica, di ottenere efficaci rimedi contro ogni illecita compromissione della sfera esistenziale della persona umana. In altri termini al centro del sistema deve essere collocata la persona con i suoi diritti inviolabili - garantiti dalla nostra Carta costituzionale e dalla legislazione sovranazionale - volti a tutelare non solo l'integrità psicofisica, ma anche lo sviluppo della personalità.

Com'è noto il danno esistenziale è un danno conseguenza che riguarda il fare reddituale, esso non ha natura meramente emotiva ed interiore, non produce sofferenze interne così come non riguarda un'alterazione del soma o della psiche della persona, bensì determina un'alterazione della qualità della vita, una compromissione dell'“agenda quotidiana”; in altri termini si tratta di un pregiudizio antropologico che si proietta nel futuro della vittima e si manifesta in fattispecie assai eterogenee tra loro nelle quali il pregiudizio in esame può coesistere, con diversa intensità, con il danno biologico e/o morale. In tema una recente decisione della Cassazione ove, per un caso di gravissime lesioni personali, in base al principio della *integralità del risarcimento del danno alla persona*, riconosce

<< un'ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione che, a seguito dell'incidente e dell'insorta epilessia traumatica, il B. non aveva potuto coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia>>

(Cass., 26 maggio 2011, n. 11609, in *www.personaedanno.it*).

Il danno esistenziale invece è “puro” se l'*iniuria* concerne esclusivamente la lesione di beni della persona costituzionalmente garantiti e diversi dal diritto alla salute.

Nel ripercorrere brevemente e senza nessuna pretesa di completezza il percorso del danno esistenziale si ricorda che tale pregiudizio ha incontrato - al pari di quanto accadde per il danno biologico - l'annosa questione di legittimità dell'art. 2059 c.c., in merito alla quale, com'è noto, la Consulta è intervenuta più volte nel segno del costante riconoscimento della legittimità della norma. In argomento pare opportuno il richiamo della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - offerta da Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, tra le altre, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 675, con note di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz - in base alla quale la categoria unitaria del danno non patrimoniale non incontra il limite della riserva di legge, se la lesione riguarda *valori della persona costituzionalmente garantiti*.

Dopo una fase di prima applicazione caratterizzata da alcune incertezze sul piano sistematico (che ha visto nuove protezioni meritevoli introdotte, ma anche trasferimenti non sempre giustificati da una figura all'altra del danno non patrimoniale, come pure alcuni risarcimenti per danni c.d. bagatellari) il danno esistenziale è stato chiaramente definito dalla giurisprudenza come

<<ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno>>

(Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *www.deaprofessionale.it*).

E' stato inoltre precisato che la figura in esame

<<non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo>>

(Cass., 6 febbraio 2007, n. 2546, in *www.personaedanno.it*).

Con questa chiave di lettura la giurisprudenza ha inteso candidare il danno esistenziale tra i danni socialmente rilevanti, ma comunque diversi sia dal danno alla salute sia dal danno morale, con il risultato di estendere l'area del danno risarcibile, o di altri rimedi, a "nuovi" interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, senza alcuna duplicazione risarcitoria.

Dall'analisi della casistica emerge che il danno esistenziale è una figura di danno complessa che riguarda molteplici aspetti della sfera relazionale della persona: lesioni del rapporto familiare (perdita del congiunto), maltrattamenti in famiglia, *malpractice* medica, *mobbing*, immissioni, e così avanti. Gli orientamenti giurisprudenziali in materia si sono tradotti in decisioni di diverso contenuto: alcune di esse negano il riconoscimento del pregiudizio esistenziale in capo alla vittima dell'illecito, altre lo riconoscono specificamente, e altre ancora, pur non prevedendolo espressamente, si mostrano comunque sensibili alla necessità di colmare la zona grigia di confine tra il danno biologico e il danno morale (Sul tema già G. Cassano *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2002; cfr. pure M. Bona *Danno esistenziale*, in *Digesto-IV, Dir. priv., Sez. civ., Aggiornamento*, I, Torino, s.d.ma, 2003, p. 654; P.L. Carbone, *Osservatorio di merito*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 1025).

Secondo il consolidato orientamento di legittimità (espresso a partire da Cass. 8827 e 8828 del 2003), che nasce dall'esame prevalente di fattispecie relative al risarcimento dei danni da uccisione e risulta diretto ad estendere la portata dell'art. 2059 c.c. al danno non patrimoniale *tout court*, deve intendersi

<< ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della *lata* estensione della nozione di "danno non patrimoniale" inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo" >>

(Cass., 31 maggio 2003, n.8828, tra le altre, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 675, con note di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz).

In altri termini:

<<ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (*omissis*). Ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p. (*omissis*).

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale >>

(Cass., 31 maggio 2003, n.8828, tra le altre, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 675, con note di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz).

Non più, dunque, danno morale subiettivo, danno biologico e danno esistenziale, ma un'unitaria categoria di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2059 c.c. quando vi sia lesione di interessi essenziali della persona, costituzionalmente garantiti; pertanto il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito anche alle previsioni costituzionali.

La rilettura dell'art. 2059 c.c. operata dalla Corte di cassazione, nel conciliare il principio di rigorosa tipicità dell'art. 2059 c.c. con la ricognizione di altre figure da iscrivere nella categoria del danno non patrimoniale, avvia il processo di revisione dell'illecito extracontrattuale ove la norma è destinata a vivere una nuova stagione caratterizzata dal governo dell'intera area del danno non patrimoniale.

Tale orientamento viene successivamente evocato dalla Corte cost. chiamata, ancora una volta, a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.:

<<in due recentissime pronunce (*omissis*) viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona>>

(Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Giur.it.*, 2003, p. 1777).

Le ricadute non si sono fatte attendere sulla successiva giurisprudenza, in particolare su quella di legittimità, che ha sostenuto:

<<il principio regolatore della materia che si desume dall'art. 2059 c.c. costituzionalmente orientato, ed esteso, pur mantenendo la c.d. tipicità delle fattispecie (che esclude la inclusione della categoria generale del danno esistenziale, che solo il legislatore può fare, e non già la dottrina creativa del diritto) al danno parentale, in relazione a posizioni soggettive costituzionalmente protette di danno non patrimoniale, è dunque quello del risarcimento integrale del danno morale diretto, subito dai parenti, a prescindere dall'accertamento del reato (in sede di responsabilità civile)>>

(Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *www.deaprofessionale.it*).

Un recente orientamento di merito si sofferma sulla nozione di danno esistenziale, da intendersi

<<come sconvolgimento - sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno - della dignità, della vita familiare, lavorativa, di immagine, sociale, di relazione conseguente alla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro>>

(Trib. Milano, Sez. lav., 15 luglio 2011, in *www.personaedanno.it*).

Ciò che in particolare si nota, attraverso la lente delle applicazioni giurisprudenziali e sulla scorta delle opinioni dottrinali, è che il riconoscimento del pregiudizio esistenziale - oltre a razionalizzare e ordinare il sistema della responsabilità civile - comporta un'attenta valutazione del benessere psicofisico (che muta in relazione al momento storico, economico, sociale e culturale) della vittima; detta valutazione è diretta ad offrire integrale tutela alla persona umana che, attraverso le sue azioni e i suoi progetti di vita, cerca di realizzare e sviluppare la propria personalità. Quando si pone in

primo piano la tutela della persona si deve comunque considerare anche l'ambiente esistenziale, ovvero quell'insieme di posizioni (non patrimoniali) oggettivamente valutabili che concorrono alla formazione ed al libero sviluppo della personalità umana.

L'ostilità manifestata da alcuni nei confronti del danno esistenziale - spesso le innovazioni sono accompagnate da resistenze, preconcetti, timori - non permette comunque di negare cittadinanza alla figura in esame, come ci mostra l'opera svolta dalla giurisprudenza diretta a tutelare la persona umana contro ogni illecita compromissione della vita libera e dignitosa. Il danno esistenziale è dunque un pregiudizio relativo a beni costituzionalmente protetti e direttamente riferibili alla vittima dell'illecito; viepiù in ogni fattispecie di danno esistenziale è presente una lesione in senso lato delle libertà della persona umana - che non tollerano altro limite se non il rispetto delle altrui libertà e dell'osservanza delle leggi - più precisamente della libertà di scelta, che esige riparazione. In base a quanto già inquadrato dalla giurisprudenza nel novero del danno in esame si evince infatti che una compromissione in senso lato delle libertà della persona umana è presente in ogni fattispecie di danno esistenziale.

Il pregiudizio esistenziale, che può derivare da innumerevoli fatti illeciti, interessa pertanto la lesione di regole costituzionali di primario rilievo. Mi riferisco in particolare a quelle enunciate dagli artt. 2 e 3 Cost. che pongono i principi fondamentali della tutela della persona e dei suoi diritti inviolabili, del pluralismo dei valori, dell'eguaglianza formale e sostanziale; alle disposizioni *ex* artt. 29 e 30 Cost., che riguardano la comunità familiare, come pure all'art. 32 Cost., sulla *salute* intesa come *fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*.

Tale profilo consente di meglio comprendere la portata della figura in esame che può contribuire a colmare il profondo divario ancora presente tra principi costituzionali e realtà giuridica, economica e sociale.

Allo stato dell'arte pertanto il danno esistenziale non risulta risarcibile, come *species* del danno ingiusto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (peraltro in forza dello stesso ragionamento giuridico su cui si è

retto in passato il risarcimento del danno biologico), bensì in base all'art. 2059 c.c. che ha ricevuto piena costituzionalizzazione e copre l'intera area del danno non patrimoniale.

Si nota che la giurisprudenza (soprattutto di legittimità) pur dedicando nuova attenzione al bene-persona, non sempre riesce ad offrire alle vittime una tutela costante e uniforme. Allo scopo può essere di aiuto la personalizzazione del risarcimento del danno che, peraltro, risponde a criteri di giustizia sostanziale; infatti, ogni persona umana è un mondo a sé con una propria storia, una propria identità, un proprio *modus vivendi* che la contraddistingue e la rende unica, e di tutto ciò il Giudice deve necessariamente tenerne conto ai fini della determinazione dell'*an* e del *quantum* del risarcimento (sulla centralità della persona e sul principio personalista visti alla luce della legislazione nazionale e sovranazionale, sia consentito il rinvio a M. Tampieri, *La tutela civile della persona. Profili risarcitori*, Padova, 2010, p. 4 ss.).

2. Il danno non patrimoniale secondo l'orientamento delle Sezioni Unite 26972/2008

Seguendo le fasi più salienti del processo di revisione dell'illecito extracontrattuale nel 2008 incontriamo, com'è noto, la sentenza delle S.U. della Cassazione che reca - tra le altre - importanti affermazioni sulla questione della configurabilità del danno esistenziale, a fianco del danno biologico e del danno morale soggettivo (nella specie per colpa medica), come pregiudizio alla persona causato dalla menomazione di valori/interessi costituzionalmente garantiti (vedi Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, tra le altre, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 38 con nota P. G. Monateri, in *Riv. it. medicina legale*, 2009, 2, p. 451, in *Resp. e risarcimento*, 2008, f. 11, p. 14, in *Mass.*, 2008).

Dall'esame dei passaggi più significativi di questa importante decisione sul danno non patrimoniale - la cui risarcibilità postula, in relazione all'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi lesi, nonché la sussistenza degli elementi del fatto illecito, *ex art. 2043 c.c.* - si evince che

la Corte intende cogliere l'occasione per fare definitiva chiarezza sul fatto che le categorie di danno sono esclusivamente due: patrimoniale, rinvenibile nell'art. 2043 c.c., e non patrimoniale, *ex art.* 2059 c.c.

Secondo i Giudici il pregiudizio non patrimoniale deriva dalla lesione di interessi non connotati di rilevanza economica e *costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie*; pertanto il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, biologico, morale, esistenziale, risponde ad esigenze descrittive senza che ciò comporti la creazione di distinte categorie di danno.

Seguendo il ragionamento delle S.U. la risarcibilità del danno non patrimoniale avviene nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato e sul danno morale, in particolare, si legge:

<< la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia *ex art.* 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.

Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore (*omissis*). Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (*omissis*).

Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

E' opportuno ricordare che i reati costituiscono i casi più frequenti di danno morale, tuttavia i casi determinati dalla legge, *ex art. 2059 c.c.*, possono essere altri: si pensi all'art. 2, 1° co, l. 13 aprile 1988, n.117 (e successive modifiche *ex l. 2 dicembre 1998, n. 420*) sulla responsabilità civile dei magistrati ove si prevede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali che derivano dalla privazione della libertà personale per casi in cui non si è in presenza di reato (dunque non si pone il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.); nello stesso segno si ricorda il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*, ove all'art. 15, 2° co., è previsto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante anche dalla violazione dell'art. 11 sulle modalità del trattamento e requisiti dei dati personali. Inoltre per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, l'art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 89 che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale, pur restando irrilevante la sussistenza di un illecito penale; vedi pure l'art. 44, comma 7, del decreto legislativo 286/98 in tema di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi. Si nota tuttavia che la *ratio* dell'art. 2059 c.c. rimane pur sempre l'illecito penale.

Le S.U. ribadiscono inoltre la risarcibilità del danno non patrimoniale negli altri casi determinati dalla legge ove la selezione degli interessi è compiuta dal legislatore che può ampliare la tutela risarcitoria anche

<<in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (*omissis*). Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

Alla luce della nuova accezione il danno morale va inteso come sofferenza soggettiva in sé considerata senza ulteriori connotazioni in termini di durata. Si tratta in sostanza del turbamento dell'animo, del dolore intimo sofferti che non degenerano in patologia perché, in tal caso, si rientra

nell'area del danno biologico (che nella specie è l'unico danno da risarcire con adeguata personalizzazione della liquidazione).

Proprio con riferimento al danno biologico la Cassazione asserisce che ad esso va riconosciuta *portata tendenzialmente omnicomprensiva*, come risulta confermato dalla definizione fornita dagli artt. 138, 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, *Codice delle assicurazioni private*, ove

<<per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>>.

(così il richiamo di Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

Sempre secondo la Cassazione il danno esistenziale è una figura di danno proposta nell'intento di supplire ad un vuoto di tutela che ormai non sussiste, inoltre

<<in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica (*omissis*).

Il pregiudizio di tipo esistenziale (*omissis*) è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

Sul punto si osserva che le S. U. parlano di *lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona*, laddove la Corte cost. 233/2003 si esprimeva in termini di *interessi di rango costituzionale*

inerenti alla persona, e la Cass. 8828/2003 in termini di *valori della persona costituzionalmente garantiti*.

Sempre a parere della Cassazione un requisito per ammettere il risarcimento dei danni non patrimoniali è costituito dalla gravità dell'offesa nel senso che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando così un

<<pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

La sentenza esprime quindi il timore che neo-figura del danno esistenziale possa aver incoraggiato il risarcimento di danni c.d. bagatellari, *rectius* esprime il rischio di *overcompensation* quando parla di *proliferazione delle liti bagatellari*. Occorre a tal fine rilevare che, soprattutto nella fase di prima applicazione del danno esistenziale, in alcune aule di giustizia si è assistito a qualche ambiguità e a qualche eccesso nei giudizi, in altri termini a volte sono stati qualificati e riconosciuti come pregiudizi esistenziali semplici disagi o contrattempi del vivere quotidiano, quali ad esempio, un taglio di capelli mal riuscito, un tacco della scarpa rotto, la proiezione di un film che comincia in ritardo. Sul punto pare opportuno precisare che la figura del danno esistenziale, non è stata creata al fine di consentire tutela risarcitoria a capricci, frivolezze o semplici disagi della vita quotidiana; alla base del danno in esame c'è invece la necessità di far emergere in giudizio ogni compromissione di interessi giuridicamente rilevanti e costituzionalmente garantiti, che va risarcita in base a quanto previsto dagli artt. 2043 e segg. c.c. Si aggiunga che la tolleranza invocata dalla Corte, per

pregiudizi non seri e non gravi, a mio parere, non dovrà comunque intaccare il principio generale del *neminem laedere*.

La decisione concorda inoltre sull'estensione, operata dalla giurisprudenza, del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, come consente l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Secondo il parere della Corte, infatti,

<<dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale (*omissis*).

Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (*omissis*).

Vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attingono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali (*omissis*).

Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico (*omissis*) che trova la sua fonte nel contatto sociale (*omissis*).

L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.

E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei

pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

Con riguardo alla lesione dell'interesse protetto le S.U. confermano il principio della tipicità che caratterizza il danno non patrimoniale, laddove il carattere atipico è proprio del danno patrimoniale. Pare opportuno osservare, che l'atipicità del danno patrimoniale e la tipicità di quello non patrimoniale, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma *ex art. 2059 c.c.*, non sono così assodate e condivisibili. Sul punto, una parte della dottrina, si mostra scettica sulla possibilità di erigere un sistema tipico di responsabilità da danno non patrimoniale sulla base dell'ancoraggio al catalogo costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo (vedi A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*, nota a Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro it.*, 2009, I, c. 127). Altra autorevole lettura segnala inoltre che

<<una forma di "tipicità", sia pure relativa, è anche propria del danno patrimoniale se è vero che l'ingiustizia del danno presuppone le lesioni di una situazione soggettiva e/o comunque di un interesse (ritenuto) giuridicamente rilevante>>

(A. Di Majo, *Danno esistenziale o di tipo esistenziale: quale esito?*, in *Il corr. giur.*, 2009, pp. 411-412).

Concorda con l'orientamento espresso dalle S.U. un'autorevole dottrina la quale, nell'esprimere un'opinione critica al danno esistenziale, sostiene che a partire dalle sentenze della Cassazione del maggio 2003, fino ad arrivare alla nota sentenza delle S.U. del novembre 2008, ci sono state

<<sentenze che hanno riconosciuto e ammesso il danno esistenziale, ma si tratta di sentenze che hanno tradito il messaggio di lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c.>>

(in questo senso G. Ponzanelli, *Qualche osservazione sul nuovo statuto del danno alla persona*, in *Giur. it.*, f. 4., 2009, p.1050, cfr. pure *id.*, *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le sezioni unite*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 768 ss.).

Di diverso avviso altra parte della dottrina allorché ritiene inaccettabile, tra l'altro, la linea volta a sciogliere la gestione del danno morale all'interno dell'area del biologico. Più precisamente:

<<di fronte a una disciplina come la nostra - modellata sul presupposto di un'indipendenza "organica" fra le due voci, lungo un alveo ormai trentennale - è palese quante partite del dolore finirebbero misconosciute, per l'immediato, alla stregua di letture del genere. E ciò tanto più dinanzi a margini di personalizzazione atteggiandosi, come quelli nostrani, in maniera tendenzialmente rigida. (*omissis*). La sentenza dell'11 novembre indugia sull'esame di alcune aree del torto (salute, famiglia, lavoro) e non ne ricorda praticamente altre (*omissis*). Figure prive magari di un *pedigree* importante - poco cruento o spettacolari - però fresche mondanamente, sempre più vive nei repertori: l'istruzione, la *privacy*, la pubblica amministrazione, il tempo libero, la giustizia, oppure la casa, le vacanze, i sistemi di comunicazione, l'arte, la scienza, le associazioni, la nuova *malpractice*, o ancora lo sport, i trasporti, le informazioni, il denaro, i soggetti deboli, i *mass-media*, l'ambiente>>

(In questo senso P. Cendon, *L'urlo e la furia: commento a Cass. Sez. U. 26972/2008*, in www.personaedanno.it, p. 3 ss.).

L'attenzione della S.C. si è inoltre concentra sulla riaffermazione del principio dell'onere di provare e allegare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria. L'onere a carico di chi abbia subito un torto è infatti quello di dimostrare l'effettività e possibilmente la misura delle lesioni patrimoniali e non patrimoniali subite, pena l'inapplicabilità della *lex Aquilia*. A tal fine soccorrono le norme di cui agli artt. 2043 e segg. c.c. e l'esperienza maturata nel corso di decenni in ordine alla prova dell'*an* e del *quantum* risarcibile. Le S.U. sostengono che la vigente normativa (artt. 138, 139, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), nel prevedere l'accertamento medico-legale quale mezzo di prova per il danno biologico, non lo eleva comunque a strumento unico e necessario: infatti il Giudice può evitare di disporre l'accertamento *de quo* e fondare così la decisione su documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni.

Con riferimento al danno esistenziale la prova presuntiva riveste un ruolo importante, come più volte la stessa giurisprudenza ha sottolineato, in quanto è del tutto verosimile che a fronte di una certa fattispecie si producano determinate conseguenze negative sulla vita del *plaintiff*.

Sarà quindi onere dell'autore dell'illecito dover dimostrare che, nel caso di specie, non si sono verificate le suddette conseguenze, oppure che il danno subito dal *plaintiff*, in realtà, è stato inferiore.

In sintesi i cambiamenti della qualità della vita del danneggiato (che emergono dal confronto fra il prima e il dopo l'illecito) vanno riscontrati attraverso la prova testimoniale, documentale o presuntiva; si aggiunga che è proprio lo strumento della prova, unito al riscontro del nesso di causalità adeguata tra le lesioni subite ed il cambiamento forzato delle abitudini di vita della vittima, a permettere di evitare un arricchimento ingiustificato. Va da sé che la prova può anche essere di segno negativo e comunque per fornirla occorre far riferimento anche allo "stato preesistente" del soggetto leso.

In conclusione pare di poter affermare che il rischio contenuto nell'orientamento espresso dalle S.U. è di non pochi passi indietro sul piano della *law in action* anche se, com'è noto, la giurisprudenza non sempre ha applicato in maniera costante e uniforme i principi enunciati nell'esaminata decisione al fine di riparare interamente il torto subito dalla vittima.

SEZIONE II – *Il danno esistenziale da lesione del rapporto familiare*

1. La perdita del congiunto

La perdita di un familiare, in conseguenza di un fatto illecito altrui, determina sicuramente una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo dovuta al radicale cambiamento delle abitudini di vita: la definitiva compromissione del rapporto familiare comporta infatti l'impossibilità di esplicitare la propria personalità attraverso i rapporti con il congiunto. Il cambiamento, che da un punto di vista individuale ha intensità diversa, può registrarsi anche all'esterno del nucleo familiare (perdita di rapporti e di attività sociali, culturali, lavorativi).

La definitiva preclusione di un rapporto familiare produce pertanto un danno che è stato qualificato dalla giurisprudenza come danno esistenziale subito dai familiari per l'illecito compiuto dal terzo su di un loro congiunto. In altri termini, la definitiva perdita del rapporto parentale si

sostanzia in un danno esistenziale: in questa direzione si muove la Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, tra le altre, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 675, con note di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz.

Secondo altra decisione di legittimità la dimensione esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale - come pure le altre lesioni non patrimoniali - va allegata e provata in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione risarcitoria (in questo senso Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987, in *www.personaedanno.it*, con nota di F. Bilotta). Una decisione di merito precisa:

<<non ritiene il Tribunale che il risarcimento del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale dia luogo ad alcuna, nemmeno parziale, duplicazione risarcitoria>>

(Trib. Milano, 16 febbraio 2009, in *www.personaedanno.it*).

In senso conforme l'orientamento che configura danno morale e danno esistenziale come pregiudizi di tipo diverso tant'è che, nella specie, è stato riconosciuto in capo ai familiari il danno morale subito in conseguenza della perdita del loro congiunto, nonché il danno esistenziale per lo sconvolgimento delle abitudini di vita riscontrabile allorquando sussista un'ingiustizia *costituzionalmente qualificata*. Secondo il giudicante il danno da perdita del rapporto parentale deriva in sostanza dalla violazione del diritto

<<all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia>>

(Trib. Lecce, 29 novembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. NEGRO).

Il pregiudizio morale - la cui liquidazione, ai prossimi congiunti, va effettuata tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare - anche per la Corte di cassazione è una voce autonoma di danno. Più precisamente:

<<nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità

morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico>>

(Cass., 10 marzo 2010, n. 5770, in www.personaedanno.it).

Diverso è l'orientamento più risalente espresso dal Tribunale di Bologna secondo il quale, in un caso di *danno esistenziale da lesione del rapporto parentale*, la liquidazione del danno morale assorbe il danno esistenziale, poiché

<<il danno morale è (*omissis*) comprensivo (*omissis*) sia del dolore e dei patimenti d'animo provocati dall'evento lesivo (c.d. danno morale soggettivo), sia dei pregiudizi e delle rinunce, (*omissis*) di carattere non patrimoniale >>

(Trib. Bologna, 27 aprile 2007, in www.personaedanno.it, con nota F. Bilotta).

Si osserva che la prova serve precisamente ad evitare un ingiustificato e/o eccessivo risarcimento e che il danno esistenziale non reca affatto in sé la tanto temuta duplicazione risarcitoria, invocando la quale si rischia invece di negare al danneggiato il ristoro di un pregiudizio che ha effettivamente subito e che ha un'eziologia diversa rispetto alle altre figure di danno non patrimoniale. In altri termini, il danno esistenziale subito dal *plaintiff* in seguito al decesso del congiunto esige un'ideale prova in relazione alla perdita di interesse per le quotidiane attività e alla demotivazione rispetto alla vita futura dedotte dalla vittima (in argomento cfr. Trib. Bari, 13 maggio 2004, in *Giur. loc. Bari*, 2004).

Già da tempo la giurisprudenza di merito ammette che contenuti e contorni del danno esistenziale

<<di volta in volta individuati sulla base del diritto leso, non possono che essere delineati alla luce dei valori costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost. in rapporto ai quali devono necessariamente essere valutate le singole situazioni soggettive attive comprese dal fatto illecito altrui>>

(Trib. Torino, 8 agosto 1995, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 282, con nota di P. Ziviz).

Nel caso di specie, tuttavia, per il Tribunale non sussistono i presupposti per risarcire il danno esistenziale al figlio (adulto e con proprio nucleo familiare) che ha subito la perdita della madre in

quanto manca la lesione del diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, educazione e mantenimento, *ex art. 147 c.c.*

In particolare la perdita del coniuge determina un danno esistenziale risarcibile a favore dell'altro coniuge per impossibilità di continuare a realizzare la propria persona nel rapporto coniugale (Trib. Firenze, 21 febbraio 2001, in *Foro Toscano*, 2001, p. 10, con nota di A. Toia). Così a favore della vedova di un uomo deceduto a causa di un infortunio sul lavoro è stato disposto un risarcimento per le varie compromissioni patite tra le quali *la sofferenza per la impossibilità di vivere con la persona amata la realizzazione e la condivisione di un progetto globale di vita* (Trib. Trieste, 15 dicembre 2008, in *www.personaedanno.it.*).

Analogamente è stato riconosciuto ai familiari della vittima il danno morale e il danno per la rottura del vincolo familiare (conseguente al decesso, causato da incidente stradale, del figlio convivente) inteso come danno alla vita di relazione derivante dall'ingiusta menomazione dell'integrità familiare. Tale danno, di natura non patrimoniale, va tenuto distinto sia dal danno morale sia dal danno biologico e rappresenta un fatto generatore di responsabilità *ex art. 2043 c.c.* (Trib. Treviso, 7 agosto 2001, in *Guida al dir.*, 2001, fasc. 46, 33, in *Dir e giust.*, 2001, fasc.38, 66, con nota di M. Rossetti). Il danno per la perdita di un familiare viene da altri configurato come danno biologico, patrimoniale e morale, ma anche come danno edonistico rientrante nell'alveo del danno alla vita di relazione, *ergo* del danno biologico (cfr. Trib. Firenze, 24 febbraio 2000, in *Riv. giur. circolazione e trasporti*, 2000, p. 759; in *Arch. giur. circolazione e sinistri stradali*, 2000, p. 601).

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto in capo ai congiunti (compreso il nascituro, già concepito), per la perdita di un familiare, il diritto al risarcimento del danno esistenziale insito nella privazione del bene famiglia. Il Giudice, nel considerare il pregiudizio esistenziale un danno-evento, risarcibile *ex art. 2043 c.c.*, ha cura di rilevare che

<<tale danno non può considerarsi una duplicazione, né del danno alla salute, né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell'esplicazione dell'individuo nei rapporti con i congiunti ed ha come

contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale *status*, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del lesso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato a incidere negativamente nelle prospettive di vita dei componenti superstiti>>

(App.Torino, 4 ottobre 2001, in *Danno resp.* 2002, p. 151, con nota di M. Bona).

In argomento si registrano altre decisioni di merito che hanno riconosciuto il danno esistenziale: in capo al figlio per la perdita del padre (Trib. Forlì, 29 ottobre 2001, in *Cassano* 2002, p. 741); a favore dei genitori per la perdita del figlio, ove la cattiva qualità della vita connessa alla perdita non viene identificata semplicemente nel patema d'animo transeunte, ma altresì nelle rinunzie, privazioni e modifiche sostanziali delle abitudini di vita (Trib. Torino, 23 dicembre 2002, in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 2971; Trib. Napoli, 12 febbraio 2002, in *Arch. giur. circolazione e sinistri stradali*, 2002, p. 497, con nota di P. Minucci; in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 793, con nota di P. Ziviz); ancora, ai familiari per la perdita del congiunto (unitamente al danno morale inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo), ove la liquidazione equitativa del danno esistenziale fa riferimento ai valori base espressi nelle tabelle utilizzate per il danno morale, valori che vengono considerevolmente aumentati per il riconoscimento del pregiudizio in esame (Trib. Modena, 25 settembre 2004, in *www.giuraemilia.it*).

La Cassazione - in base l'indirizzo interpretativo espresso a partire dalle note sentenze n. 8827 e 8828 del 2003 - ha rilevato che in base alla

<<situazione precipua della tipicità del danno non patrimoniale (*omissis*), a fronte del principio dell'atipicità dell'illecito per il risarcimento del danno patrimoniale (*omissis*) deve (*omissis*) ribadirsi che non può farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale", poiché attraverso questa via si finirebbe per ricondurre anche il danno non patrimoniale nel catalogo dell'atipicità>>

(Cass., 19 maggio 2006, n. 11761, in *www.deaprofessionale.it*).

Sul punto la S.C., nel cassare con rinvio, ha enunciato il seguente principio di diritto:

<<nell'accezione generica di danno esistenziale, che non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge ed assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l'interesse del soggetto all'intangibilità della sfera degli

affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e si distingue sia dall'interesse alla salute (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo)>>

(Cass., 19 maggio 2006, n. 11761, in *www.deaprofessionale.it*).

Altra decisione di legittimità, successiva alla precedente, si esprime in senso conforme:

<<la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del c.c., ferma la tipicità della fattispecie in relazione al danno ingiusto ed alla lesione del diritto o dell'interesse della persona, include anche la qualificazione e la stima del danno morale da reato, e del danno parentale subito dalla vittima di un omicidio colposo>>

(Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *www.deaprofessionale.it*).

Occorre però rilevare che se il danno esistenziale non costituisce *una specifica categoria* è pur sempre un danno ingiusto - anche se l'ingiustizia risulta tipizzata nel riferimento alla lesione di beni costituzionalmente protetti - risarcibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2059 c.c.

E' ancora la S.C., in altra decisione, a sostenere che la componente del danno non patrimoniale costituita dal danno esistenziale

<<come categoria generale, non può ritenersi esistente nel nostro ordinamento, mentre, a norma dell'art. 2059 c.c., sono risarcibili i danni non patrimoniali da lesioni di valori della persona umana costituzionalmente garantiti>>

(Cass., 14 luglio 2006, n. 16070, in *www.deaprofessionale.it*),

e nel caso di specie - relativo alla perdita del coniuge in seguito a incidente stradale - a precisare:

<<nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice non risulta che il giudice di merito abbia tenuto conto anche della componente costituita dal danno da perdita di rapporto familiare, per quanto fosse stato richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice, che già priva di figli, perse con la morte del marito l'unico punto di riferimento familiare, nel che si *substanza* il danno da perdita parentale>>

(Cass., 14 luglio 2006, n. 16070, in *www.deaprofessionale.it*).

Sempre la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di risarcimento dei danni subiti in seguito a sinistro stradale, ha affermato che

<<il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico (*omissis*). Ne consegue che, allorché si provvede all'individuazione dell'entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico>>

(Cass., 20 aprile 2007, n.9514, in *www.personaedanno.it*).

In pari data e sullo stesso tema altra decisione della S.C. accoglie il sistema bipolare, costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale, enuncia la tipicità di quest'ultimo pregiudizio, e precisa che

<<il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c.>>

(Cass., 20 aprile 2007, n. 9510, in *www.personaedanno.it*).

Il Trib. Lecce, 29 novembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro, evidenzia che danno morale e danno esistenziale sono pregiudizi di tipo diverso e, nel caso di specie, riconosce in capo ai familiari il danno morale subito per la perdita del loro congiunto, nonché il danno esistenziale per lo sconvolgimento delle abitudini di vita. Tale pregiudizio risulta risarcibile in quanto sussiste *un'ingiustizia costituzionalmente qualificata*.

Attraverso un'approfondita e critica lettura della sentenza delle S.U. 26972/2008 una decisione di merito giunge alla soluzione di un caso di specie relativo ai danni da perdita del rapporto parentale (causati da incidente stradale) prestando attenzione alla perdita del bene fondamentale della vita della vittima. Secondo il Giudice, premesso che il fatto integra il delitto ex art. 589 c.p., va da sé che occorre liquidare, in via equitativa anche il danno morale, tenendo conto delle peculiarità del

caso concreto (c.d. personalizzazione del danno). Un pregiudizio che, in base al richiamo della Cass., S.U. 26972/2008, non è più da intendersi come *pretium doloris* per il patema d'animo transeunte *ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo*; ciò di cui si terrà conto ai fini del calcolo del *quantum*. Con riferimento al danno esistenziale domandato dai congiunti il Giudice sostiene che l'alterazione peggiorativa della quotidianità della vittima *può manifestarsi sia nell'impossibilità di svolgere una pregressa attività abituale, sia nella necessità di svolgere una nuova attività aggiuntiva*. Si tratta quindi di non poter più fare o dover fare qualcosa di diverso da ciò che contribuiva a realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.).

Leggendo la sentenza si apprende inoltre che, in seguito alla decisione delle S.U. 26972/2008, gli assetti del danno non patrimoniale risultano solo apparentemente mutati; tale decisione infatti ribadisce la tutela di nuovi interessi di rango costituzionale, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, e amplia agli interessi meritevoli di tutela in base all'ordinamento il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad un reato. Pertanto il c.d. danno da perdita del rapporto parentale che si fonda sulla violazione di specifiche disposizioni costituzionali (artt. 2, 29, 30 Cost.), continua a denominarsi danno esistenziale e la sua liquidazione avverrà in via equitativa coordinando i vari criteri. Per il Giudice le denominazioni danno biologico, morale ed esistenziale non descrivono lo stesso fenomeno, bensì sono

<<distinte voci di danno non patrimoniale, ontologicamente autonome, senza alcun rapporto di gerarchia tra di loro (*omissis*). Ne consegue che ogni voce di danno va risarcita autonomamente>>

(Trib. Montepulciano, 2 aprile 2009, in www.personaedanno.it, con nota di A. Negro; sempre in tema di danno da perdita del congiunto l'App. Potenza, 16 giugno 2009, in www.personaedanno.it, definisce il danno esistenziale *come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso*).

Sul risarcimento dei c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale, di recente, la Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, in *www.personaedanno.it* - oltre a richiamare sue precedenti decisioni in merito all'indicazione delle tabelle milanesi quale criterio di riferimento unico in tutta Italia (al di fuori dell'ambito di applicazione delle tabelle di legge), e a sostenere che l'applicazione delle tabelle deve tener conto della personalizzazione del danno al fine di giungere all'integrale ristoro di ogni pregiudizio patito dalla vittima - ha affermato che il danno esistenziale consiste nel pregiudizio del fare reddituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza e, in particolare, delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare. Si tratta di un danno che, pur senza degenerare necessariamente in patologie medicalmente accertabili, consiste in una alterazione della personalità tale da comportare scelte di vita diverse.

In senso conforme e sempre con riferimento a un caso di uccisione del congiunto, altra Cassazione, in base al richiamo di sue precedenti pronunce, sottolinea la necessità di risarcire anche i profili esistenziali/relazionali del danno, purché congruamente provati. Più precisamente:

<<la fenomenologia del danno alla persona (*omissis*), non può prescindere dall'aspetto "relazionale" della perdita del rapporto parentale (quel medesimo aspetto relazionale che lo stesso codice delle assicurazioni private, all'art. 139, consacra come momento dinamico del danno alla salute), che si coniuga, in ipotesi, con il danno morale (*omissis*) inteso come sofferenza nell'intimo e dell'intimo dell'anima, come dolore interiorizzato che accede alla perdita, anch'essa interiorizzata della persona cara (*omissis*). Deve peraltro formare oggetto di prova, non essendo legittimamente predicabile, neppure nell'ipotesi di perdita di un congiunto, un danno *in re ipsa* (ben potendo accadere, sia pur non secondo criteri di frequenza, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale, ovvero non cagioni danno morale, ovvero non cagioni nessuno di essi): onde al giudice di merito il compito ineludibile di valutare se, nella specie, le allegazioni probatorie (*omissis*) siano idonee o meno a fondare un ragionevole convincimento dell'esistenza di un danno siffatto>>

(Cass., 7 giugno 2011, n. 12273, in *www.personaedanno.it*).

Ancora la S.C. nell'accogliere il ricorso proposto dal marito e dal figlio per la morte della congiunta, nella specie causata da un incidente stradale e avvenuta dopo una degenza di ventuno giorni, ha affermato che

<<il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti>>

(Cass., 9 maggio 2011, n. 10107, in www.personaedanno.it; cfr. pure Cass., 13 maggio 2011, n. 10527, in www.personaedanno.it, sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale avanzata da due genitori, a seguito dell'uccisione del figlio 19enne; per un caso analogo vedi Cass., 18 novembre 2010, n. 23278, in www.personaedanno.it, secondo la quale la prospettiva esistenziale considerata dalla Corte di appello non costituisce duplicazione o *error in iudicando*, posto che la perdita parentale in ambito familiare attiene ad una situazione giuridica costituzionalmente protetta, con particolare riferimento agli articoli 29 e 30 Cost., anche in correlazione con l'articolo 33 della Carta di Nizza).

Si segnala infine una recente decisione di merito che riconosce ai congiunti della vittima di un sinistro stradale sia il danno morale soggettivo, inteso come ristoro delle sofferenze morali, sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (danno esistenziale), consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nella improvvisa privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal defunto. Sul punto la sentenza precisa che tale voce di danno va risarcita a qualsiasi parente del defunto laddove l'intensità del legame che esisteva con quest'ultimo induca a ritenere, anche presuntivamente, che il tragico evento abbia inciso sulla condizione psicologica del parente superstite (App. Roma, 15 novembre 2011, in www.personaedanno.it, con nota di P. Russo).

La mera titolarità di un rapporto familiare, infatti, non può di per sé giustificare una pretesa risarcitoria, occorre pertanto verificare nel caso concreto sia l'intensità sia l'attualità del suddetto rapporto affettivo.

2. Alcuni aspetti del lutto familiare

Il lutto provoca in chi lo subisce gravi pregiudizi tra i quali il danno esistenziale poiché, anche se la vittima non subisce una lesione della salute, deve certamente affrontare la privazione di affetti, la compromissione di aspettative, lo sconvolgimento dei progetti di vita o, come si è affermato, un'agenda diversa sotto quegli aspetti che vanno oltre il dolore, i singhiozzi, la commozione e si traducono nel dover farcela da soli (sul tema si fa rinvio a I.Merzagora Betos-M. Mantero, *Il lutto*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. II, p.1197 ss.; cfr. pure P. Cecchi, *La morte del familiare: profili di diritto comparato*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon - P. Ziviz, Milano, 2000, p. 192 ss., da ultimo vedi G. Cassano per un approfondimento sulla *loss of consortium* dei Paesi di *common law*, *Chance di sopravvivenza e danno tanatologico: due figure descrittive a confronto*, nota a Trib. Brindisi, 7 ottobre 2010, in *Vita not.*, 2011, p. 71 ss.).

La perdita di un figlio, soprattutto se bambino, è un evento devastante e inaccettabile anche perché non attiene alle “normali” vicende della vita; pure la perdita del genitore, soprattutto se si è in giovane età, rappresenta un grave pregiudizio per il normale e sereno sviluppo della persona; di più, la persona sopravvissuta ad un incidente stradale nel quale abbiano perso la vita i suoi cari molto probabilmente proverà un senso di colpa accompagnato dal rimorso per essere rimasta in vita. Orbene si tratta di lutti che difficilmente si elaborano, con il passare del tempo può subentrare una sorta di rassegnazione, ma la sofferenza ed il dolore si uniranno alla vita che cambia a causa dell'illecito.

Le “normali” reazioni al lutto si trasformano in patologia quando sono molto prolungate nel tempo ed assumono così i caratteri propri della malattia psichica; tuttavia la linea di confine fra una reazione normale ad un evento luttuoso e l'insorgere di una patologia è alquanto difficile da

stabilire: in medicina si ritiene che tale reazione sia patologica qualora, a distanza di circa 6 mesi, non compaiano segni di netta ripresa.

Per autorevole dottrina il danno esistenziale da morte del congiunto concerne non solo la lesione dei legami familiari che conformano la vita affettiva, ma altresì gli aspetti di organizzazione che caratterizzano la vita quotidiana della persona sopravvissuta (in argomento vedi P. Cendon - P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 225).

Un orientamento di merito nega che ai fini del risarcimento del danno esistenziale, inteso come *genus* del danno biologico, in mancanza di prova, possa farsi ricorso a presunzioni. Si ritiene, in particolare, che per il figlio adulto la perdita del genitore rientri nello schema naturale delle cose e, pertanto, la lesione della qualità della vita della vittima secondaria è solo temporanea.

Il Giudice non ritiene, cioè, di poter configurare un danno esistenziale a carattere temporaneo, senza tuttavia considerare che la rilevanza del danno esistenziale emerge non solo quando il pregiudizio incide in maniera definitiva sul *modus vivendi* del soggetto, ma anche quando è limitato ad un certo periodo della vita; la durata, infatti, non incide sull'*an*, ma solo sul *quantum* del danno risarcibile. Nel caso di specie è stato riconosciuto il danno morale generato dalla morte del padre, avvenuta in seguito a incidente stradale, al figlio convivente con la vittima per la potenzialità plurioffensiva dell'illecito; per il Tribunale si tratta di un danno che va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti *iure proprio* e va liquidato in via equitativa. Il Giudice sottolinea inoltre la differenza - di grande utilità sul piano teorico e pratico - che intercorre tra danno morale e danno esistenziale precisando che il primo attiene alla sfera dell'emotività, l'altro concerne il modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri della vittima (così Trib. Palermo, 8 giugno 2001, in *Giur.it.*, 2002, p. 951, con nota di M. Bona; in *Il dir. fam. e persone*, 2002, p. 80, con nota di F. Bilotta). Di diverso avviso il Trib. Roma, 7 marzo 2002, in *Dir. e giust.*, 2002, n.18, p. 40, con nota di F. Peccenini; in *Danno e resp.*, 2002, p. 991, con nota di G. Pedrazzi, secondo il quale il danno esistenziale non appare distinguibile dal pregiudizio morale.

Altra decisione di merito ritiene ingiustificata

<<la richiesta di liquidazione di un danno esistenziale che, quale specifica espressione degli effetti delle lesioni sulla vita del danneggiato, costituisce articolazione del danno biologico ed in esso va ricondotto>>

(App. Roma, 17 ottobre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

Diverso è il parere della S.C. che, con ampie argomentazioni, sostiene la non riconducibilità del danno esistenziale all'interno del danno biologico (come invece era stato configurato dal Giudice del gravame di merito). In relazione alla prova ed alla durata del *danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto* la Cassazione afferma che la privazione di un rapporto di coniugio o di filiazione

<<presuntivamente determina ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.

Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi; coniugi in realtà "separati in casa", ecc.)>>

(Cass., 12 giugno 2006, n. 13546, in www.deaprofessionale.it).

Non si deve infine dimenticare che, in tali fattispecie, la vittima primaria subisce il massimo sacrificio del personalissimo diritto alla vita.

3. Il risarcimento dei danni *iure proprio* o *iure hereditario* ai membri della famiglia legittima e ai conviventi *more uxorio*

In merito al problema del danno subito dai familiari in caso di decesso della vittima ci si domanda se debba essere risarcito *iure proprio* o *iure hereditario*; dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i familiari sono legittimati *iure proprio*. Si ritiene, in particolare, che quando interviene la morte, nel patrimonio della vittima non si è formato alcun diritto che possa essere trasmesso in modo da legittimare una pretesa risarcitoria degli eredi.

Così la giurisprudenza riconosce il danno patrimoniale al nascituro per la morte del genitore (in questo senso già App. Torino, 8 febbraio 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, p. 690); in altra fattispecie risarcisce al figlio il danno patrimoniale (e morale) causato dall'omicidio del padre ad opera di un ignoto conducente di un veicolo (vedi Trib. Monza, 8 maggio 1998, in *Danno e resp.*, 1998, p. 927, con nota di M. Gorgoni); e altresì al coniuge separato, affidatario dei figli, per la perdita di quanto il defunto gli corrispondeva in maniera continuativa, al fine di soddisfare le esigenze di vita (cfr. App. Cagliari, 25 maggio 1994, in *Riv. giur. Sarda*, 1995, p. 354).

Sul risarcimento del danno patrimoniale futuro ai genitori del minore deceduto in seguito a fatto illecito si segnala una decisione della S. C. secondo la quale spetta ai genitori

<<l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia>>

(Cass., 25 ottobre 2002, n. 15103, in *La nuova giur. civ. commentata*, 2003, p. 415, con nota di A. Thiene).

Contra un orientamento di merito secondo il quale

<<in caso di omicidio di un ragazzo, deve escludersi il diritto dei genitori e dei fratelli della giovane vittima al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante futuro, qualora non risulti che essi si trovino in una situazione tale da poter vantare un diritto agli alimenti nei confronti del congiunto prematuramente scomparso, né risulti in alcun modo che quest'ultimo avesse mai contribuito al mantenimento della famiglia, né, d'altra parte, vi siano elementi per presumere che in tempi ragionevolmente brevi, in cui avrebbe continuato a vivere nel nucleo familiare d'origine, egli avrebbe destinato una significativa quota dei propri redditi ai bisogni della famiglia>>

(Trib. Reggio Calabria, 27 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 1133).

Secondo un orientamento della Cassazione nel liquidare il danno morale il Giudice può tener conto della gravità del reato desunta soprattutto dall'intensità del dolo e dal grado di colpa mentre, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 cc., viene in considerazione l'entità dell'apporto causale della condotta delle parti nella produzione dell'evento, *un aspetto che prescinde dal grado della colpa nel suo complesso* (Cass. 25 ottobre 2002, n. 15103, in *La nuova giur. civ. commentata*, 2003, p. 415, con nota di A. Thiene).

Altra decisione di legittimità riconosce ampia portata al danno morale sofferto *iure proprio* dai congiunti inteso anche come lesione della dignità umana (Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Danno e resp.*, 2001, p. 820, con nota di M. Bona, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 555, con nota di P. Ziviz). Il danno non patrimoniale va invece risarcito *iure hereditario* allorquando venga valutato alla luce del lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (Cass., 25 febbraio, 1997, n.1704, in *La nuova giur. civ. commentata*, 1997, p. 221, con nota di D. Chindemi).

Sul punto la dottrina evidenzia la necessità di distinguere la richiesta avanzata dai congiunti *iure proprio* (per il risarcimento del danno morale sofferto a causa del turbamento provocato dalla morte del familiare) da quella proposta *iure hereditario* (per il risarcimento del danno morale sofferto dalla vittima durante il periodo di sopravvivenza) (in argomento si rinvia a F. Mastropaolo, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, p. 601; cfr. pure R. Scognamiglio, *Il danno morale, contributo alla teoria del danno extracontrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 318).

Con particolare riguardo al danno biologico si richiama una pronuncia della Cassazione che esprime la tesi tradizionale secondo la quale il risarcimento del danno biologico ha funzione di riparazione e reintegrazione degli effetti pregiudizievoli, pertanto la sua liquidazione è strettamente legata all'effettiva durata del pregiudizio, più precisamente al tempo durante il quale il danneggiato ha dovuto o dovrà presumibilmente convivere con la lesione. La Cassazione quindi ribadisce i principi costantemente applicati dai giudici di legittimità per la liquidazione del danno biologico. In particolare: 1) se la vittima decede nel corso del giudizio la liquidazione va effettuata con riferimento alla vita effettiva, non più in relazione alle speranze di vita futura; 2) se il lasso di tempo che intercorre tra il fatto illecito e il decesso è apprezzabile, alla vittima, *rectius* agli eredi, spetta il risarcimento del danno biologico che va pur sempre commisurato al tempo di permanenza in vita (in questo senso Cass., 4 novembre 2003, n. 16525, in *Foro it.*, 2004, I, c. 779).

In altri termini:

<<la risarcibilità del danno biologico *iure hereditatis*, in sostanza, è esclusa, perciò, in ogni caso di morte immediata e sussiste soltanto quando la vittima sopravviva almeno per il tempo limitato indispensabile perché quella perdita di tipo biologico possa realizzarsi>>

(Cass., 19 maggio 2006, n. 11761, in *www.deaprofessionale.it*).

In una più recente e conforme decisione di merito, comunque successiva all'orientamento delle sezioni unite del 2008, con riferimento a distinte somme riconosciute ai superstiti a titolo di danno morale e di danno esistenziale per lesione del rapporto familiare, si afferma che

<<deve essere riconosciuto *iure proprio* il danno non patrimoniale ossia il ristoro di tutte le ripercussioni subite sia di natura sofferenziale, sia di natura dinamico-relazionale, ovverosia esistenziale (*omissis*). Il danno esistenziale, come pure il danno morale vengono indicati dalle S.U. mere sintesi descrittive riferibili a voci di pregiudizio comprese nella macro-categoria del danno non patrimoniale. Tale caratterizzazione non esclude, però, che tale genere di pregiudizi debbano continuare ad essere valutati e risarciti nella loro effettiva consistenza (*omissis*). In pratica il pregiudizio morale e il pregiudizio esistenziale dovranno essere adeguati al caso concreto: si parla, infatti, di equità circostanziata>>

(Trib. Pinerolo, 17 marzo 2009, in *www.personaedanno.it*).

Sul risarcimento dei danni in caso di morte della vittima, in dottrina, si fa rinvio a M. V. De Giorgi, *Voce Danno, Risarcimento del danno da uccisione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, s.d.ma, 1999, vol. X, p. 1ss.; cfr. pure M. Franzoni *Il danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita delle relazioni parentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 980.

In merito alla famiglia di fatto si osserva che già da tempo la giurisprudenza di merito riconosce al convivente *more uxorio* danni morali e patrimoniali (cfr. App. Milano, 16 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, c. 3212).

In questa direzione il convivente (di fatto e *more uxorio*), della persona che abbia subito gravi ed irreversibili lesioni, è legittimato a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale (inteso non solo come *pecunia doloris*, ma anche come alterazione del *ménage* familiare) (così Trib. Milano, 18 giugno 1990, in *Resp. civ. prev.*, 1991, p. 886; in *Giur. merito*, 1992, p. 358).

In base alla configurazione del danno non patrimoniale come pregiudizio che trova la sua chiave di lettura nella *compiuta costituzionalizzazione dell'art. 2059 c.c.*, il Tribunale di Venezia sostiene:

<<al di là degli schemi classificatori (le categorie sono strumento di lettura dei fenomeni e non viceversa), è indubitabile, e lo sostengono persino i fautori del c.d. sistema bipolare, che all'interno del danno non patrimoniale (dove di recente, si ripete, è stata fatta confluire la voce danno alla salute) oltre al *pretium doloris* connesso al danno morale, tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno biologico esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, idiosincratici o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio rilievo costituzionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati attraverso il crivello costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato ristoro (*omissis*).

Il sistema tabellare in uso nell'indicare in riferimento a ciascuna tipologia di congiunti una forbice compresa tra un minimo ed un massimo, proprio perché disancorato dal sistema della percentuale sul danno biologico, reca al suo interno tanto la componente interna della sofferenza quanto quella relativa al diverso atteggiarsi dell'esistenza per effetto della perdita delle gioie connesse al mantenimento della relazione parentale (*omissis*).

In questo contesto, pensare di affiancare oltre al danno non patrimoniale da perdita del congiunto, secondo il modello sopra esposto, anche in via autonoma un pregiudizio di tipo esistenziale significherebbe operare un'indebita duplicazione delle poste>>

(Trib. Venezia, 31 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Premesso che nel caso di specie i conviventi *more uxorio* erano il fratello (vittima di incidente) e la sorella, il Giudice, nel riconoscere il danno non patrimoniale alla sorella superstite, sostiene che

<< piaccia, o non, quella tra B. e D. era una relazione di vera e propria convivenza *more uxorio*. Pretendere, come sostiene la difesa della convenuta, di limitare la tutela delle relazioni di fatto soltanto a quelle che, in astratto, sarebbero suscettibili di formalizzazione sul piano giuridico mediante un'unione di diritto, significa fornire del dato giuridico una lettura anacronistica legata ad una visione eticizzante dello Stato e dell'ordinamento (*omissis*).

È facile rilevare che se l'art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non per questo i diritti di quanti abbiano deciso di muoversi all'interno di un contesto affatto peculiare, penalmente sanzionato se dal fatto deriva pubblico scandalo, debbano essere relegati nel campo dell'indifferenza giuridica. D'altro canto la stessa Cassazione, nel dare piena cittadinanza al risarcimento del danno non patrimoniale delle vittime secondarie anche al cospetto di lesioni, ha inteso dare rilievo a quanti, familiari e non, abbiano stabilito un legame affettivo particolarmente intenso con la vittima primaria (cfr. Cass., S.U. 1.7.2002, n. 9556)>>

(Trib. Venezia, 31 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Una risalente decisione di legittimità afferma che nell'ipotesi della c.d. famiglia di fatto, intesa come

<<una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare che, come nell'ambito di una qualsiasi famiglia, si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale>>

(Cass., 28 marzo 1994, n. 2988, in *Il dir. fam. e persone*, 1996, p. 873),

la morte del convivente fa nascere nel *partner* il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.* e del danno patrimoniale *ex art. 2043 c.c.*

La convivenza, per essere rilevante, deve pertanto essere

<<caratterizzata da inequivocità, serenità e stabilità, da non confondere con i meri rapporti sessuali, che possono anche dar luogo alla nascita di figli naturali (*omissis*). La diffusione del fenomeno della famiglia di fatto pone l'esigenza di rivalutare il matrimonio rapporto, da tenere ben distinto dal matrimonio atto, in funzione della rilevanza di un'autonoma formazione sociale che si sviluppa anche in assenza di un momento iniziale di spessore istituzionale. Il mutato atteggiamento nei confronti della convivenza stabile scaturisce da una pluralità di esigenze: quella di tutelare il rapporto di coppia e di regolamentare i connessi profili patrimoniali, e quella, del tutto diversa, ma ancor più pressante, della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio>>

(In questo senso Cass., 4 aprile 1998, n. 3503, in *Giur.it.*, 1999, p. 1608, con nota di G. Palermo).

La "crisi d'identità" della famiglia *come società naturale fondata sul matrimonio*, ai sensi dell'art. 29 Cost., è anche legata all'importante presenza che si riscontra, nella realtà sociale, delle famiglie di fatto. L'art. 29 Cost., nel riconoscere la famiglia come società naturale, rinvia al modello di famiglia proprio del momento storico in cui la norma è destinata ad operare; ne consegue che la società naturale, *rectius* la famiglia intesa come formazione sociale *ex art. 2 Cost.*, è un istituto che comunque esige garanzia e tutela legislativa. La Cassazione ha sostenuto che

<<l'attuale movimento per la estensione della tutela civile ai PACS (patti civili di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) conduce appunto alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune, e dunque prima o poi anche i "nuovi parenti" vittime di rimbalzo lamenteranno la perdita del proprio caro>>

(Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *www.deaprofessionale.it*).

Si osserva che dopo un primo periodo di netta chiusura verso la famiglia di fatto - in passato non veniva concesso il risarcimento del danno da uccisione del convivente perché il vincolo era inerente

a un rapporto non tutelato dall'ordinamento (in questo senso cfr. Cass. pen., 21 settembre 1981, in *Resp. civ. prev.*, 1982, p. 405) - da tempo i Giudici sono orientati ad attribuire rilevanza giuridica a questa formazione sociale (come necessariamente avviene per tutte le realtà diffuse, socialmente accettate e insopprimibili) quando presenta una convivenza stabile e duratura, anche se ancora negano una piena equiparazione alla famiglia legittima, soprattutto in ordine ai profili successori (in argomento cfr. M. Sesta, *La tutela della donna nelle relazioni familiari*, in *Atti del Convegno Le libertà della donna in Europa e nel Mediterraneo*, Foggia, 6 - 2003).

Oggi il danno non patrimoniale viene riconosciuto essenzialmente ai soggetti che dimostrino un intenso legame affettivo con la vittima valutabile non solo in base al grado di parentela, ma soprattutto in relazione ai loro rapporti, nonché alla personalità ed alla sensibilità dei soggetti interessati, in altri termini in base alle peculiarità del caso concreto. Il risarcimento dei pregiudizi subiti dai congiunti, infatti, non può basarsi esclusivamente sulla convivenza con il danneggiato; la convivenza, per quanto stabile e duratura, non sembra essere affatto un sicuro indice dell'esistenza di pregiudizi in capo ai congiunti. Pertanto anche per la famiglia di fatto l'attenzione deve essere diretta a riscontrare una sostanziale intensità e stabilità del legame tra i soggetti conviventi.

4. Segue: il danno da uccisione

Il danno da uccisione non è regolato da nessuna norma del nostro ordinamento per cui il problema resta affidato alla discrezionalità dei Giudici: mentre le corti di merito sono per lo più orientate a risarcire la *loss of life* la Cassazione segue da anni l'orientamento, pressoché costante, volto a negare tale risarcimento. Così la S.C. nel ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita della vita riconosce il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita della vittima (nel caso di specie 10 giorni) (Cass., 16 maggio

2003, n. 7632, in *Giur. it.*, 2004, p. 495, si rinvia alla nota critica di M. Bona sul “pensiero debole” della S.C).

In questa direzione si muove un'altra decisione che esclude la risarcibilità del danno da perdita della vita ritenendo

<<assolutamente consolidato il principio che distingue tra lesione del bene della vita (sanzionato penalmente e civilmente con la configurazione di un danno morale) e il bene della salute, trasmissibile agli eredi del defunto, nel caso in cui la morte sia sopravvenuta alla lesione dopo un apprezzabile intervallo>>

(Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Danno resp.* 2001, p. 820, con nota di M. Bona, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 555, con nota di P. Ziviz),

pur sottolineando l'esistenza di una discrasia

<<tra la morte immediata e lesioni mortali, con conseguente disparità di trattamento per i superstiti>>

(Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Danno resp.* 2001, p. 820, con nota di M. Bona, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 555, con nota di P. Ziviz).

Per i Giudici di legittimità non sussiste alcun ostacolo alla trasmissibilità *iure hereditario* del danno biologico subito dalla vittima: chi attende lucidamente l'estinzione della propria vita (nel caso di specie la vittima decedeva 4 ore circa dopo l'incidente) subisce un danno “catastrofico” a carico della psiche (considerato dalla psichiatria nordamericana nella scala DSM III degli eventi psicosociali stressanti di sesto livello, ovvero quello più elevato) che, se positivamente accertato, va considerato essenzialmente come “sofferenza” esistenziale e non già come dolore.

Già secondo un risalente orientamento di merito il danno biologico *iure hereditario* va risarcito solo se sia intercorso un apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione e il decesso (così Trib. Milano, 2 settembre 1993, in *Riv. giur. circolazione e trasporti*, 1994, p. 832; Trib. Firenze, 10 dicembre 1994, in *Resp. civ. prev.*, 1995, p. 159, con nota di G. Giannini; cfr. pure Trib. Bologna, 25 ottobre 1994, *Dir. econom. assicurazione*, 1995, p. 577, con nota di G. Facci).

In senso conforme parte della dottrina che ammette, per il periodo di sopravvivenza della vittima, il danno biologico da morte *iure hereditario* (si rinvia a E. Navarretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, p. 127).

Secondo un altro orientamento è più corretto configurare il danno da uccisione come *iure proprio* in quanto permette, tra l'altro, di sganciare la titolarità del diritto dalla qualità di erede facendo così emergere le posizioni degli stretti congiunti che hanno effettivamente subito il danno (vedi M. Franzoni, *Il danno alla persona*, in (a cura di P. Cendon), in *Il diritto privato oggi*, Milano, 1995, p. 477; cfr. pure M. V. De Giorgi, *Voce Danno, Risarcimento del danno da uccisione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, s.d.ma, 1999, vol. X, p. 6).

Si osserva che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita estingue in capo al soggetto scomparso ogni diritto di risarcimento derivante dal sinistro (Cass., 20 gennaio 1999, n. 491, in *Mass. giust. civ.*, 1999, p. 115; Cass., 17 novembre 1999, n. 12756, in *Riv. giur. circolazione e trasporti*, 2000, p. 308; in *Danno resp.*, 2000, p. 995, con nota di L. Fanelli e Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633, in *Mass. giust. civ.*, 2000, p. 331 che ha negato agli eredi il risarcimento del danno per la perdita della vita, in quanto è da ritenersi inconcepibile il risarcimento relativo ad un bene insuscettibile di essere reintegrato anche solo per equivalente).

Tale indirizzo si pone sulla scia della nota sentenza della Corte cost. 372/1994, secondo la quale il c.d. danno biologico da morte è una *formula equivoca*,

<<vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita del leso con menomazioni invalidanti>>

(in questo senso Corte cost., 27 ottobre 1994, n.372, tra le altre, in *Foro it.*, 1994, I, c. 329, con nota di G. Ponzanelli; in *Il corr. giur.*, 1994, p. 1455, con nota di G. Giannini; in *Riv. it. medicina legale*, 1995, p. 1267; in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 3029, con nota di F. D. Busnelli).

La Consulta riconosce, *ex art. 2059 c.c.*, ai congiunti del soggetto deceduto il danno biologico *iure proprio* affermando che il danno alla salute, nel caso di specie, è

<<il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al *pretium doloris* in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento>>

(Corte cost., 27 ottobre 1994, n.372, tra le altre, in *Foro it.*, 1994, I, c. 329, con nota di G. Ponzanelli; in *Il corr. giur.*, 1994, p. 1455, con nota di G. Giannini; in *Riv. it. medicina legale*, 1995, p. 1267; in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 3029, con nota di F. D. Busnelli).

Diverso è l'orientamento di merito che ammette il risarcimento *iure hereditario* in favore dei congiunti delle vittime del c.d. danno da perdita della vita. La morte costituisce infatti la suprema lesione della salute per cui

<<sarebbe illogico e paradossale non garantire tutela risarcitoria quando la lesione sia stata tanto grave da provocare la soppressione del bene stesso>>

(Trib. S. Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2003, in *Giur.it.*, 2004, p. 496, con nota di M. Bona).

In senso conforme il Trib. Bari, 20 marzo 2004, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 28, p. 81, con nota di M. Rossetti, riconosce, *iure hereditario*, il danno da perdita della vita risarcibile in base al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c. Altra decisione di merito ha configurato la

<< la perdita della vita alla stregua di un danno esistenziale, ossia di un danno prodotto all'esistenza di un soggetto, distruggendola del tutto>>

(Trib. Vibo Valentia, 28 maggio 2001, in *Foro it.*, 2001, c. 3198, con nota di R. Caso; in *Giur. it.*, 2002, p. 952, con nota di M. Bona).

Secondo una diversa pronuncia nel caso di morte, sia istantanea che non, spetta alla vittima il risarcimento del danno biologico nella misura massima del 100 % (in questo senso cfr. Trib. Cassino, 8 aprile 1999, in *Giur. it.*, 2000, p. 1200, con nota di M. Bona).

Il problema del risarcimento del danno biologico da morte è emerso sulla considerazione della illogicità dell'orientamento che non ammetteva la risarcibilità di questo pregiudizio proprio *allorché ricorresse nella sua estensione massima con il totale azzeramento del valore-uomo* (così G. Giannini, *Il danno alla persona come danno biologico*, Milano, 1986, p. 125 ss.).

Si aggiunga che una parte della dottrina considera il diritto alla vita quale presupposto di qualsiasi altro diritto della personalità e non quale nuovo diritto (cfr. M. Franzoni *Il danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita delle relazioni parentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 990).

Ancora la giurisprudenza - in una fattispecie ove il danno parentale conseguente alla morte del congiunto è stato chiesto e liquidato (*ex art. 2059 c.c.*) come danno morale subito *iure proprio* direttamente dai familiari - richiama puntualmente, seppure come *obiter* sistematico, il danno morale e biologico del defunto (trasmissibili *iure hereditario*), nonché il danno da morte considerato

<<come perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall'art. 2 Cost. (*omissis*) nel senso di diritto ad esistere, come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea.

La dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi nazionali ed europee è a prova scientifica, ed attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attività elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non è mai immediata, con due eccezioni: la decapitazione o lo spapolamento del cervello.

In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito, è trasferibile *mortis causa*, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali (*omissis*).

Il danno da morte dei congiunti (c.d. danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (*omissis*); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale sia in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli>>

(Cass., 12 luglio 2006, n. 15760, in *www.deaprofessionale.it*).

Altra decisione della S.C., nel tracciare un quadro analitico del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto (in particolare del danno esistenziale), afferma che si tratta di un pregiudizio

<< non già “riflesso” o “di rimbalzo” bensì “diretto”, dagli stretti congiunti del defunto sofferto *iure proprio*, in quanto l’evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l’estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).

Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.

Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.

Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in *re ipsa*, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l’illecito ha reso invece impossibile (*omissis*).

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l’analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d’altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell’art. 2059 c.c.>>

(Cass., 12 giugno 2006, n.13546, in www.deaprofessionale.it).

5. Il danno all’integrità psicofisica del familiare

La sfera esistenziale dei familiari, naturalmente oltre a quella della vittima primaria, può subire radicali cambiamenti in seguito all’illecito che ha causato un grave infortunio al loro congiunto (sacrifici, rinunce a ferie, tempo libero, svaghi, ecc.). Il familiare che si fa carico dell’assistenza diretta al malato, infatti, in molti casi è costretto a scelte di vita importanti quali, ad esempio,

l'abbandono del lavoro o una sensibile riduzione dell'attività lavorativa; in altri termini la sua vita cambia profondamente.

Com'è noto, in passato, la giurisprudenza ha espresso un orientamento sfavorevole alla tutela dei congiunti della vittima di lesioni personali (diversamente se la vittima cessa di vivere) sostenendo che

<< non è risarcibile il danno non patrimoniale del genitore per lesioni da reato subite dal figlio minore, poiché trattasi di una conseguenza mediata e indiretta del fatto dannoso>>

(già Cass., 21 maggio 1976, n. 1845, in *Resp. civ. prev.*, 1977, p. 282).

L'ammissibilità del risarcimento, comporterebbe infatti per il responsabile

<<una sola liquidazione nel caso di omicidio (a favore dei prossimi congiunti della vittima) e una duplice liquidazione nel caso di lesioni (a favore del leso e dei prossimi congiunti)>>

(Cass., 16 dicembre 1988, n. 6854, in *Resp. civ. prev.*, 1990, p. 422).

Contra un orientamento che ha riconosciuto il danno morale ai familiari per un caso di lesioni di eccezionale gravità subite dal figlio,

<<ovvero quando il soggetto offeso ha riportato danni permanenti di così rilevante entità, con la compromissione delle più importanti funzioni vitali (come quella cerebrale e motoria) da concretare uno stato simile alla morte>>

(Trib. Verona, 4 marzo 1991, *Giur. merito*, 1992, p. 823; il giudizio è stato confermato da App. Venezia, 11 febbraio 1993, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 984, con nota di G. Comandé, che ha considerato il danno subito dai genitori sotto l'aspetto del danno alla vita di relazione).

In senso conforme la Cassazione ha riconosciuto il ristoro del danno morale ai congiunti della vittima sostenendo: tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali volti ad escludere il risarcimento dei danni non patrimoniali in capo ai congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali (peraltro riconosciuti nel solo caso di morte della vittima), per affermare la risarcibilità di tali danni occorre rivisitare il problema del nesso di causalità, ovvero la relazione causale tra fatto illecito ed evento può essere anche indiretta e mediata, purché il danno si presenti come un effetto normale

secondo il principio della cosiddetta regolarità causale. Ciò, nella specie, consente ai Giudici di affermare:

<<ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire *iure proprio* contro il responsabile>> (Cass., S.U., 1 luglio 2002, n. 9556, in *Foro.it.*, 2002, c. 3060, , con nota di A. Palmieri; in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 1003).

Oggigiorno può dirsi consolidato il suddetto orientamento che prevede la risarcibilità dei danni subiti dai familiari. Sul punto si richiama una decisione di merito che ha previsto il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. esistenziale al marito della vittima di un grave sinistro stradale. Le gravi lesioni subite dalla danneggiata infatti,

<<in particolare la compromissione del patrimonio psichico, impediscono l'esplicazione del suo ruolo nell'ambito del rapporto coniugale, e quindi risultano lesi i diritti inviolabili e rilevanti costituzionalmente della famiglia, e compromessi dalla grave invalidità ben oltre la soglia minima entro la quale non è ammissibile il risarcimento in ossequio al principio di tolleranza>>

(App. Firenze, 29 gennaio 2009, in *www.personaedanno.it*).

In senso conforme altra decisione di merito - Trib. Modena, 5 febbraio 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro - che ha riconosciuto in favore della moglie, il cui marito aveva riportato gravissime lesioni in seguito ad incidente stradale, il danno esistenziale per il peggioramento della vita, sia sul piano strettamente personale sia sul piano professionale. In merito alla prova del danno il Tribunale ha sostenuto che in taluni casi è possibile ricorrere a *valutazioni prognostiche e presunzioni*.

Segue tale orientamento pure il Trib. Milano, 23 dicembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro, che liquida separatamente il danno biologico e il danno morale subiti dal figlio vittima di un sinistro stradale, mentre alla madre riconosce il danno derivante dall'alterazione dei

pregressi equilibri familiari (in seguito all'incidente il figlio aveva infatti riportato gravi lesioni con conseguente riduzione dell'autonomia), alterazione che le ha imposto di *riorganizzare l'esistenza in relazione alle nuove esigenze*.

Pure la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale - a prescindere dal fatto che possa avere natura di autonoma categoria - alla moglie di un uomo coinvolto in un grave incidente stradale. Il danno patito dalla vittima primaria del sinistro, infatti, ha inciso non soltanto sulla sfera interiore della donna, ma anche sul rapporto con il proprio marito (App. Roma, 15 dicembre 2010, in *www.personaedanno.it*).

Un recente giudizio di Cassazione ha riconosciuto alla madre, che nel caso di specie aveva lasciato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio bisognoso di assistenza in ragione delle gravi delle lesioni psicofisiche riportate in seguito a incidente stradale, il danno esistenziale delineato come

<<pregiudizio del fare eredituale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare>>.

(Cass., 6 aprile 2011, n. 7844, in *www.personaedanno.it*).

SEZIONE III – *La lesione del rapporto genitoriale*

1. La perdita del feto

La giurisprudenza ha riconosciuto il danno esistenziale per la perdita del feto subita in seguito a incidente stradale. Secondo il Giudice il pregiudizio esistenziale conseguente all'interruzione forzata della gravidanza (*vista come evento che si ripercuote grandemente e talvolta permanentemente sull'esistenza della persona*) non si identifica né con il danno biologico, né con il danno morale; occorre pertanto superare lo schema risarcitorio attuale e pensare alla nuova

categoria del *c.d. danno esistenziale* (in questo senso già Giud. Pace Casamassima, 10 giugno 1999, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 1336, con nota di P. Ziviz).

Altra decisione riconosce il danno esistenziale per l'interruzione forzata della gravidanza a seguito di incidente stradale, precisando

<<che le figure del risarcimento da danno psichico e da danno morale non soddisfano adeguatamente il tipo di danno subito in conseguenza dell'avvenuto aborto, e deve perciò farsi ricorso al c.d. "danno esistenziale", consistente nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona salvaguardate sempre dall'art. 2 Cost., quali in questo caso specifico poteva essere il danno alla serenità familiare, il danno per la perdita di un figlio, per il disagio, per la sofferenza subita, per la mancata maternità, ecc.>>

(Trib. Torre Annunziata, 20 marzo 2002, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 18, p. 56).

Si osserva che la perdita del feto comporta la perdita assoluta della capacità di vita del nascituro nella sua proiezione futura. La giurisprudenza di cui sopra tuttavia non riconosce il risarcimento in capo agli eredi del nascituro perché quest'ultimo non ha ancora acquistato la piena capacità giuridica *ex art. 1 c.c.*, ma la sola legittima aspettativa a nascere (sano) e a vivere. In argomento e in base ad un'interessante prospettiva una decisione di merito - dopo aver accertato la sussistenza della relazione causale tra la morte del feto e la mancata effettuazione dei dovuti accertamenti clinici e strumentali, e collocato il danno da uccisione del concepito nell'area dell'art. 2059 c.c. (in raccordo con le norme costituzionali di cui agli artt. 2, 29 e 30) - afferma:

<<la lettura tradizionale dell'art. 2059 c.c., volta ad istituire una correlazione necessaria tra tale disposizione normativa e quella di cui all'art. 185 c.p., renderebbe più agevole il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in esame, stante la più ampia definizione del concetto di uomo recepita nel sistema penalistico. L'uomo, infatti, ha inizio, nel sistema del diritto penale vigente (che non conosce una norma espressa quale l'art. 1 c.c.), a partire dal momento in cui il concepito acquista la capacità di vita autonoma (la gravidanza della A. era alla 41^a settimana). Uomo non è più soltanto il nato o il nascente (*ex art. 578 c.p.*) ma il capace di vita autonoma, anche se ancora nel ventre materno. Nella capacità di vita autonoma riposa il carattere differenziale tra l'uomo e il concepito, ai fini delle corrispondenti forme distinte ed autonome di tutela penale (*omissis*).

Tale ordine concettuale, trasponibile nel sistema privatistico attraverso la norma di rinvio di cui all'art. 2059 c.c. e ai fini della tutela aquiliana (anche *ex art. 1, 2°co, c.c.*), esclude che possa essere revocata in dubbio la configurabilità di

un rapporto parentale tra il feto e i suoi genitori (che sarà, a seconda della prospettiva che si assume, o in potenza, qualificabile quindi in termini di aspettativa di diritto, ovvero in atto) >>

(Trib. Terni, 13 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto ai genitori il risarcimento del danno da *lesione del rapporto esistenziale* precisando che

<<il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello c.d. morale soggettivo, consistente nel patema d'animo e nella sofferenza patiti a causa della morte de familiare, e pertanto questo deve essere riconosciuto unitamente a quello senza che si dia luogo ad una duplicazione di risarcimento (*omissis*).

Anche in questo caso occorre procedere ad una valutazione equitativa del danno, tenuto conto della limitata funzione di ristoro della contingente sofferenza provata che deve attribuirsi alla liquidazione di tale specie di danno>>

(Trib. Terni, 13 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Secondo il Trib. di Roma la perdita del feto, causata dal negligente ritardo con cui i sanitari sono intervenuti, provoca in capo alla donna un pregiudizio non patrimoniale - che va personalizzato al di là delle tabelle - e deve essere inteso come

<<modificazione peggiorativa dello stato somato-psichico ed esistenziale, comprensivo di tutte le funzioni vitali, culturali, sessuali, ricreative, estetiche volte all'esplicazione della personalità umana negli ambienti sociali in cui normalmente l'individuo opera indipendentemente da un effettivo pregiudizio alla capacità di guadagno>>

(Trib. Roma, 6 luglio 2009, in www.personaedanno.it).

2. Il diritto alla salute del nascituro e la nascita indesiderata

Già la giurisprudenza meno recente ha riconosciuto alla madre, oltre al danno biologico e al danno morale, il danno esistenziale da mancata diagnosi, per negligenza, imprudenza o imperizia del medico, di gravissime malformazioni fetali. La mancata diagnosi aveva impedito alla donna di interrompere la gravidanza o, comunque, di prepararsi all'evento; precisamente in seguito alla nascita della figlia malformata la madre aveva subito un danno biologico di natura psichica (sindrome ansiosa depressiva probabilmente insanabile) con connesse difficoltà nella vita di

relazione, un danno morale (in conseguenza del carattere penale dell'illecito) e, quale categoria giuridica autonoma, un danno esistenziale risarcibile *ex art.2043 c.c.* (Trib. pen., Locri-Siderno 6., ottobre 2000, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 409, con nota di P. Ziviz, ove, secondo l'A., l'*handicap* del neonato non è ascrivibile all'errore del medico sicché a quest'ultimo non potrà essere addossato il danno alla salute riportato dal bambino; a carico del medico si prospetta essenzialmente una responsabilità per il pregiudizio patito dai genitori; in *Giur.it.*, 2001, p. 735, con nota di M. Bona; in *Danno resp.*, 2001, p. 393, con nota di F. Bilotta; in *Il dir. fam. e persone*, 2001, p.1039, con nota di G. Cassano).

<< La nascita indesiderata determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (*omissis*) la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono>>

(App. Perugia, 15 dicembre 2004, in *www.dirittoegiustizia.it*).

Secondo la Corte di appello, pertanto, la tardiva diagnosi di malformazioni fetali produce in capo ai genitori un danno esistenziale, al quale deve aggiungersi il lucro cessante se i soggetti danneggiati non hanno potuto godere da subito della somma risarcitoria perché, come nel caso di specie, il Giudice di primo grado non ha riconosciuto il danno esistenziale. In argomento una recente decisione della S. C. riconosce il danno parentale *iure proprio*, subito per lesione dei diritti inviolabili della persona sia alla gestante sia al padre

<<che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano>>

(Cass., 30 novembre 2011, n. 25559, in *www.personaedanno.it*).

Non si deve dimenticare che qualora le malformazioni siano attribuibili alla colpa di un terzo, oltre ai genitori anche il neonato ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti e comunque evitabili, poiché è stato violato il suo diritto a nascere sano.

In questo senso si è sostenuto che il concepito vanta una legittima aspettativa a nascere come individuo sano ed il pregiudizio da lui sofferto assume autonoma rilevanza oltre a produrre (di riflesso) ulteriori conseguenze dannose per i suoi prossimi congiunti (già Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Foro it.*, 1991, I, c. 261).

Il Trib. La Spezia, 9 ottobre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro, accertata la responsabilità dei medici per gravissime lesioni neurologiche riportate dal nascituro durante il parto e causate da asfissia neonatale, ha riconosciuto alla neonata il risarcimento del danno esistenziale - inteso quale lesione di valori costituzionalmente protetti - ed in favore dei genitori sia il danno morale sia quello esistenziale. In senso conforme si è espresso il Trib. Como, 4 febbraio 2009, in *www.personaedanno.it*, per il caso di un neonato che aveva riportato una grave invalidità permanente, a seguito di emorragia per la quale è stata accertata la parziale responsabilità omissiva degli operatori sanitari. Secondo il Trib. Venezia, 6 luglio 2009, in *www.personaedanno.it*, le gravissime malformazioni cerebrali riportate da una neonata, per gli errori commessi da un ostetrico al momento del parto, producono in capo alla vittima un danno biologico, morale e patrimoniale e, a ciascuno dei genitori, un pregiudizio morale, esistenziale nonché patrimoniale.

Si osserva che il danno da vita ingiusta (c.d. *wrongful life*) configura un'ipotesi di pregiudizio esistenziale che esige tutela.

In argomento una parte della dottrina sostiene che nel caso di malformazioni del feto cagionate da terzi il nascituro, una volta venuto ad esistenza, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno biologico-esistenziale (cfr. G. Sebastio, *Le malformazioni del feto*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. I, p. 13).

Secondo una decisione della Cassazione il diritto a nascere sani

<<significa solo che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso - si deve escludere in capo al figlio nato con una grave patologia genetica il diritto al risarcimento del danno per "vita ingiusta">>

(Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, in *Foro it.*, 2004, c. 3327, con nota di A.L. Bitetto; in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 1348, con nota di M. Gorgoni).

In argomento si richiama una più recente decisione di merito relativa alla nascita di un figlio affetto da una grave patologia congenita (che poteva essere evidenziata attraverso un ulteriore e corretto controllo ecografico, che avrebbe permesso alla madre di scegliere se continuare o meno la gravidanza) ove vengono liquidati in favore della madre sia il danno biologico/psichico sia il danno morale sia il danno esistenziale (Trib. Lecco, 9 novembre 2009, in *www.personaedanno.it*).

Il Trib. Venezia - in un caso di *malpractice medica* ad opera degli addetti alla sala parto che, al momento della nascita, hanno cagionato ad un bambino gravi malformazioni psicofisiche - ha affermato:

<<al di là degli schemi classificatori (le categorie sono strumento di lettura dei fenomeni e non viceversa, in tale senso già prima delle Sezioni Unite del 2008, v. Cass. 22884/2007), è indubitabile che all'interno del danno non patrimoniale (dove da oltre un lustro, si ripete, è stata fatta confluire la voce danno alla salute) oltre al *pretium doloris* connesso al danno morale, tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno biologico esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, non idiosincratici o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio rilievo costituzionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati attraverso il crivello costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato ristoro>>

(Così Trib. Venezia (ord.), 3 agosto 2009, in *www.personaedanno.it*, che nella specie ha disposto un elevato risarcimento in favore del bambino e dei suoi genitori).

In materia la Cassazione, in una recente decisione, nel condividere le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale ha confermato il risarcimento del danno non patrimoniale subito da entrambi i genitori a causa della diagnosi tardiva di gravi malformazioni del nascituro. Più precisamente:

<< la nascita indesiderata (*omissis*) determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici “valori costituzionalmente protetti”, ma la propria vita quotidiana, l’esistenza concreta, con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora, finiscono per consistere proprio nei “rovesciamenti forzati dell’agenda”>>

(Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro. Nel caso di specie è stata liquidata in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di lesione di valori inerenti la persona, la somma di 200.000 euro in favore di ciascuno dei genitori - *ergo* anche per il padre che, al

pari della madre, subisce il danno provocato da inadempimento del sanitario - utilizzando come parametro di riferimento quello del calcolo del danno biologico).

Si ricorda che il lemma nascita indesiderata, spesso utilizzato nelle nostre aule di giustizia è mutuato dagli ordinamenti di *common law* ove si riconoscono al riguardo due tipi di azioni: le azioni di *wrongful birth* esercitate dai genitori che lamentano la nascita in sé (avvenuta in seguito a gravidanza indesiderata o non interrotta) e le azioni di *wrongful life* relative ai casi in cui il bambino è affetto da malformazioni.

Una gravidanza indesiderata, che nella specie è seguita ad un fallito intervento di sterilizzazione, determina in capo ai genitori un danno costituito dal costo di mantenimento del figlio e in capo alla madre il danno biologico e il danno morale (in questo senso cfr. Trib. Venezia, 10 settembre 2002, in *Giust. civ.*, 2003, p. 2597, con nota di S. Baldassari).

SEZIONE IV - *La lesione dei diritti del minore*

1. Violenza sessuale, lesioni e maltrattamento dei minori

Oltre a quanto già inquadrato dalla giurisprudenza nel novero del danno esistenziale è stato riconosciuto il pregiudizio in esame ai congiunti della vittima, nella specie a padre madre e sorella di una minore, che ha subito di violenza carnale. Secondo il Giudice la condotta delittuosa - intervenuta peraltro in un contesto familiare già ampiamente pregiudicato dal precario equilibrio psichico della persona offesa - ha comportato una grave alterazione della quotidianità familiare dei congiunti della ragazza che si sono trovati certamente lesi nella libera esplicazione della loro personalità e dei loro interessi. Più precisamente la lesione ha riguardato la qualità e la regolarità della loro vita quotidiana gravemente perturbata e compromessa sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria persona sia con riguardo alla dinamica fisiologica delle loro relazioni familiari. Il reato ha quindi provocato la perdita della serenità familiare, nonché la

compromissione delle relative dinamiche affettive endofamiliari. Il danno esistenziale è risarcibile con valutazione equitativa *ex art. 2043 c.c.* e si pone come terzo rispetto al danno patrimoniale e al danno morale. Il riconoscimento della plurioffensività del fatto illecito rimanda ai valori di solidarietà sociale espressi dalla nostra Costituzione, la vittima non è più vista come soggetto isolato, ma è posta in stretto rapporto con le persone che costituiscono il suo mondo di affetti (cfr. Trib. Agrigento, 4 giugno 2001, in *Danno e resp.*, 2002, p. 63, con nota di S. Rondelli; in *Il Corr. giur.*, 2002, p. 523, con nota di M. Cerato; in *Fam*, 2002, p. 260, con nota di R. Florit; in *Fam e dir.*, 2001, p. 513, con nota di P. Cendon).

Più di recente, sempre con riguardo a un caso di violenza sessuale a danno di una minorenne, il Giudice ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla vittima e dai suoi familiari, e precisamente: alla vittima è stato riconosciuto sia danno biologico (accertato mediante CTU medico-legale) sia il pregiudizio non patrimoniale identificato nella compromissione arrecata alla vita di relazione ed alla sessualità della minore. Di particolare interesse è il risarcimento disposto in favore dei genitori della minore per la violazione della serenità, attuale e futura, del nucleo familiare e per la sofferenza patita (in questo senso cfr. Trib. Varese, 10 dicembre 2010, in *www.personaedanno.it*).

Va da sé che a seguito di un evento devastante quale il reato di violenza sessuale le lesioni subite possono avere anche una valenza esistenziale sia per la vittima sia per i suoi familiari (in argomento si rinvia a A. Rossomando, *Le conseguenze non patrimoniali della violazione della libertà sessuale*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon - P. Ziviz, Milano, 2000, p. 508 ss.; A. Minunni, *Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. II, p. 1655 ss.). Lo stesso dicasi in ordine ai maltrattamenti subiti da minori in merito ai quali oggigiorno si assiste ad una vera e propria *escalation*, come per i casi di violenza sessuale. Da una recente decisione della S.C. penale - in ordine alla domanda risarcitoria di

danni non patrimoniali avanzata dalle madri di alcuni bambini che avevano subito maltrattamenti in una scuola materna - emerge quanto segue:

<<con riferimento al danno patito dalle madri la corte territoriale ha precisato che le somme liquidate ricomprendono il danno morale e quello esistenziale, uniformandosi ai criteri indicati nella giurisprudenza civile delle Sezioni Unite, ritenendo altresì conglobate nella somma risarcitoria interessi e rivalutazione monetaria. Siffatta motivazione appare immune da vizi logici o interne contraddizioni e destituisce di fondamento l'asserita violazione della norma di cui all'art. 1223 c.c.>>

(Cass., pen., 3 maggio 2011, n. 17049, in *www.personaedanno.it*).

Secondo l'App. Perugia, 24 novembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di P. Russo - per un caso di specie di lesioni subite da una bambina aggredita da un cane - se l'evento lesivo produce un *vulnus* sia all'integrità fisica sia alla sfera dinamica della persona, il danno da liquidare sarà sempre il danno biologico, ma con una personalizzazione tale da permettere la riparazione integrale: si risarcirà pertanto il danno biologico statico, come pure il danno biologico dinamico.

Per una fattispecie simile cfr. pure Trib. Nola, 22 gennaio 2009, in *www.personaedanno.it* che si esprime in favore del riconoscimento del danno esistenziale per la *sofferenza futura*.

2. Danno da “mancato svago giornaliero” e da mancato sostegno scolastico

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto il danno esistenziale, nella specie da incidente stradale, per la *forzata privazione del consueto svago giornaliero* del bambino coinvolto, da intendersi come mancati contatti con amici e compagni, impossibilità di andare a scuola e di dedicarsi al gioco (vedi Giud. Pace Sora, 30 dicembre 2000, in *Arch. giur. circolazione e sinistri stradali*, 2001, p. 756, *ivi* il riconoscimento del danno esistenziale, biologico e morale).

In altra fattispecie il pregiudizio in esame, unitamente al danno biologico e morale, è stato riconosciuto per la lesione all'integrità fisica che va a pregiudicare anche il diritto, garantito dall'art. 2 Cost.,

<<alla più ampia e libera scelta delle modalità di estrinsecazione e realizzazione della propria personalità e quindi dei propri talenti>>

(Trib. Ivrea, 3aprile 2004, *Giur. merito*, 2004, p. 1674).

Si segnala inoltre un caso di specie relativo alla mancata assistenza ad un minore portatore di grave *handicap*: più precisamente il Comune non aveva fornito assistenza specialistica e sostegno scolastico al minore disabile. Il Giudice ha accolto la domanda diretta al risarcimento del danno esistenziale che va provato, anche in via presuntiva, e costituisce la conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona (così TAR Puglia, 12 novembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro; in senso conforme cfr. TAR Sardegna, 11 novembre 2010, in *www.personaedanno.it*).

Da ultimo anche il TAR Sardegna, 1 dicembre 2011, in *www.personaedanno.it*, con nota di P. Russo, si è pronunciato sul caso di un minore portatore di grave *handicap* al quale era stato assegnato dall'amministrazione scolastica un numero di ore di sostegno settimanali ridotto e insufficienti. Nella fattispecie il Giudice ha riscontrato la violazione dei diritti del minore disabile, costituzionalmente garantiti e protetti, che costituisce il presupposto per il risarcimento del pregiudizio in esame.

E' stato inoltre riconosciuto il danno esistenziale ad una giovane studentessa la quale, nonostante l'opzione esercitata dai genitori per lo svolgimento di attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica, si era vista privata della didattica e costretta a fermarsi, per mesi, nell'aula della propria classe durante lo svolgimento delle lezioni di religione cattolica. In merito al *vulnus* subito il Tribunale sostiene:

<<se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, trova in esso indubbiamente collocazione la vecchia figura del danno esistenziale, elaborata da dottrina e giurisprudenza per dare ristoro ai danni incidenti sulla sfera esistenziale della persona. Questi danni, in base alla statuizione delle citate sezioni unite della Cassazione, possono oggi trovare ristoro purché comportino una lesione apprezzabile del valore costituzionale della persona, in un'ottica di temperamento fra la tolleranza a determinate tipologie di danni c.d. bagatellari, dovuta in base al costume sociale, e la solidarietà, che impone il risarcimento dei danni incidenti seriamente sul valore persona>>

(Trib. Padova, 30 luglio 2010, in *www.personaedanno.it*).

SEZIONE V – *La lesione del vincolo familiare*

1. **Violazione dei doveri familiari**

Il problema è stato affrontato dalla Cass., 7 giugno 2000, n.7713, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 923, con nota di P. Ziviz; in *Dir. e giust.*, 2000, p. 23, con nota di G. Dosi; in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2219, con nota di G. Giacalone; in *Il corr. giur.* 2000, p. 873, con nota di G. De Marzo; *Danno resp.*, 2000, p. 835, con note di P.G. Monateri e di G. Ponzanelli; in *Giur. it.*, 2000, p. 1352, con nota di F.G. Pizzetti, che, com'è noto, ha previsto il risarcimento del danno esistenziale per la ritardata corresponsione dell'assegno di mantenimento al figlio minore. Si osserva che sul carattere non patrimoniale del danno esistenziale, la S.C. riferisce al “nuovo” danno quanto già previsto dalla Corte costituzionale in tema di danno biologico nella celebre sentenza 184/1986.

Più di recente, secondo la giurisprudenza di merito, la condotta del padre che si è sempre disinteressato della figlia naturale, in aperta violazione dei diritti garantiti dall'art. 30 Cost., produce in capo alla persona lesa un danno esistenziale come pure un pregiudizio morale (in questo senso Trib. Venezia, 30 giugno 2004, in *Dir. e giust.*, 2004; si rinvia pure al Trib. Belluno, 23 marzo 2004, in *Giust.*, 2004, p. 2598, secondo il quale il mancato riconoscimento del figlio naturale non comporta un danno ingiusto risarcibile).

Altra decisione di merito ha riconosciuto alla moglie, in stato interessante, il danno esistenziale causato dalla condotta gravemente riprovevole del marito (al quale è stata addebitata la separazione) posta in violazione dei doveri, *ex art.* 143 c.c., di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché dei principi enunciati dagli artt. 29 e 31 Cost. Secondo il Giudice il risarcimento del danno, *ex art.* 2043 c.c., è dovuto per il verificarsi di una modificazione peggiorativa della sfera personale della moglie (in un periodo particolarmente

delicato quale è quello della gestazione) intesa come l'insieme delle attività, dei vissuti affettivi, emozionali e relazionali in cui si esplica la personalità. Nel caso di specie non è stata riscontrata in capo alla vittima alcuna patologia, *ergo* alcun danno biologico (vedi Trib. Milano, 4 giugno 2002, in *Foro it.*, 2002, II, c. 2290, con nota di O. B. Castagnaro; in *Resp. civ. prev.*, 2002, 1440, p. 1257, nota di P. Cendon - G. Sebastio).

In altra fattispecie di responsabilità endofamiliare è stato riconosciuto alla moglie - costretta per mesi a fare la badante alla suocera inferma, nonché mortificata e maltrattata dal marito - il risarcimento del pregiudizio di natura psichica temporaneo, come pure il risarcimento del danno relativo alla compromissione della sfera relazionale, di carattere permanente, che attiene la sfera della dignità (in questo senso Trib. Venezia, 14 maggio 2009, in *www.personaedanno.it*). Per un caso analogo un Giudice di appello ha affermato che il danno che deriva dai maltrattamenti subiti dalla moglie è

<<determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e cioè sia l'interesse alla integrità morale, sia quello alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale. Per tali ragioni, tanto il danno morale soggettivo, quanto il danno esistenziale, possono essere risarciti senza che possa ravvisarsi una duplicazione del risarcimento>>

(App. pen. Salerno, 8 gennaio 2009, in *www.personaedanno.it*).

Di recente una Corte territoriale - nel riconoscere alla moglie il risarcimento del danno esistenziale come autonomo titolo di danno, nella specie conseguente al comportamento tenuto dal marito, ha richiamato alcuni punti cardine in tema di responsabilità endofamiliare e di danno esistenziale: 1) la liceità del ricorso a presunzioni e ad ogni elemento probatorio ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda; 2) la responsabilità per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio *ex artt.* 143 e segg. c.c.; 3) il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di diritto inviolabile (in questo senso cfr. App. Roma, 14 giugno 2011, in *www.personaedanno.it*).

L'App. Roma, 12 maggio 2010, in *www.personaedanno.it*, in tema di separazione personale tra

coniugi, nell'accogliere l'impugnazione incidentale avanzata dalla moglie-vittima, afferma che la violazione del dovere di fedeltà coniugale (*ex art. 143 c.c.*), dalla quale conseguono l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebito della separazione personale, determina nel coniuge offeso un danno esistenziale, di tipo endofamiliare, meritevole di riparazione.

Il Trib. di Monza, nel richiamare i principi espressi da Cass. 8827/2003, sostiene che la prolungata interruzione dei rapporti tra la madre (non affidataria) ed il figlio, ovvero il sostanziale annullamento della funzione genitoriale materna, produce in capo alla madre sia un danno morale sia un danno esistenziale, anche se il padre affidatario non è da ritenersi l'esclusivo responsabile del mancato esercizio del diritto di visita. Più precisamente:

<<se nella valutazione delle responsabilità si devono assumere tanto le omissioni e le mancanze da parte del padre, quanto i limiti della personalità, le discontinuità e le carenze emotive della madre, ciò non può certo condurre ad un giudizio di assoluzione del sig. R, al più alla considerazione del concorso delle diverse condotte nella causazione dell'evento pregiudizievole, al fine della graduazione del risarcimento secondo la regola fissata dall'articolo 1227, richiamato dall'articolo 2056 c.c. (*omissis*). In conclusione, il tribunale ritiene che il sig. R, nella sua veste di genitore affidatario, sia venuto meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio, e che tale condotta antigiuridica abbia provocato un grave pregiudizio al diritto personale della sig.ra F alla piena realizzazione del rapporto parentale con N, senza contare il danno che ne risulta inferto al medesimo minore per la perdita dell'insostituibile relazione affettiva con la madre>>

(Trib. Monza, 2 dicembre 2004, in www.dirittoegiustizia.it).

Più di recente il Trib. di Messina ha previsto il risarcimento del danno patrimoniale e del pregiudizio esistenziale subito da due ragazze che, per lungo tempo, sono state trascurate dal proprio padre. Sul danno esistenziale la decisione afferma che si tratta di una voce di danno

<<di cui è semplice percepire la consistenza e la incidenza: una relazione familiare prima esistente e che quindi arricchiva l'individuo sotto il profilo personale (ed anche economico) viene meno e quindi si può presumere secondo l'*id quod plerumque accidit* una modificazione *in peius* della vita del soggetto, non limitata al momento del dolore, ma anche proiettata nel futuro in quanto viene meno l'apporto, l'affetto la cura e l'assistenza che aiutano l'individuo a realizzarsi nel suo complessivo percorso esistenziale (*omissis*). L'assenza del genitore, che consapevolmente ometta il riconoscimento e comunque l'adempimento dei doveri derivanti dalla procreazione può quindi venire in evidenza sotto un duplice profilo: il danno economico ed il danno esistenziale>>

(Trib. Messina, 11 settembre 2009, in *www.personaedanno.it*).

L'addebito della separazione configura anche la risarcibilità, *ex art. 2043 c.c.*, di un danno biologico temporaneo: nel caso di specie il marito ha fatto mancare ogni assistenza alla moglie malata di mente (Trib. Firenze, 13 giugno 2000, in *Danno resp.*, 2001, p. 741, con nota di G. De Marzo).

Ai fini della nostra analisi rileva l'applicazione del principio di eguaglianza giuridica e morale tra i coniugi - intesa nel senso di identità di ruoli e di prerogative tra i coniugi - enunciato nell'art. 29, 2° co, Cost. e riaffermato dall'art. 143 c.c., che consente di salvaguardare appieno la personalità di ciascun coniuge, rimuovendo definitivamente ogni disparità e ogni limitazione della libertà.

In dottrina si è osservato che

<<il principio di eguaglianza dei coniugi e i valori di unità della famiglia, la sua astratta designazione a luogo privilegiato di educazione del minore e le stesse misure di soccorso delle famiglie disagiate costituiscono soltanto il profilo emergente di un programma legislativo più ampio, che si qualifica in modo particolare per la serie delle disposizioni espressamente intese a rimuovere le cause sociali dei fenomeni di degradazione e di crisi dei ruoli della comunità familiare>>

(M. Bessone, *Commentario della Costituzione a cura di G. Branca*, sub artt. 29-31, Bologna, 1976, p. 3).

Degna di nota al riguardo è la l. 4 aprile 2001, n. 154, in particolare l'art. 2, che ha introdotto nel codice civile il titolo IX-bis, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, ivi la previsione dei provvedimenti da adottare *quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente* (art. 342-bis c.c.). Tale disposizione - chiaramente diretta a contrastare ogni violenza maturata all'interno del nucleo familiare - è finalizzata a tutelare soprattutto il soggetto debole del rapporto che, di norma, è la donna.

La violazione dei doveri familiari - che spesso è legata a problemi relativi al consumo di sostanze stupefacenti, all'abuso di alcool, o ad altre forme di dipendenza (come il gioco d'azzardo), e

l'elenco potrebbe continuare - ha ripercussioni negative sull'esistenza di tutti i componenti la famiglia. Di più, i pregiudizi esistenziali che derivano da comportamenti illeciti nell'ambito della famiglia, *rectius* dalla violazione dei doveri familiari, non sempre sono pienamente riparabili attraverso il ricorso ai tradizionali strumenti previsti dal I libro del c.c. (quali l'addebito della separazione), laddove i mezzi offerti dalla *lex Aquilia* - la cui applicazione non deve comunque riguardare la sfera di affetti che non tollera alcuna invadenza del diritto - possono risultare più efficaci sotto il profilo riparatorio. In argomento, una decisione di merito, afferma che

<<non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio può essere fonte di un danno risarcibile in via aquiliana, né il mero addebito della separazione, ossia la consapevole violazione di tali obblighi causalmente ricollegabile al fallimento dell'unione può essere sanzionata *ex art. 2043 c.c.*, pena lo stravolgimento della funzione propria della responsabilità civile quale strumento volto a riallocare le esternalità negative in un'ottica non solo compensatrice, ma di deterrenza adeguata (*omissis*).

Occorre allora mantenersi nel solco della differenziazione remediale, mantenendo nell'alveo di quelli tipici della crisi dell'unione anche condotte tali da legittimare una pronuncia di addebito e limitando il ricorso al presidio della responsabilità civile al cospetto di condotte dolosamente, anche in termini di dolo eventuale, o gravemente colpose, eziologicamente ricollegabili alla lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela nell'ambito del consueto giudizio di bilanciamento proprio del settore in questione>>

(Trib. Venezia, 3 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Nel caso di specie la sola fine dell'unione, seppure problematica, non è stata di per sé ritenuta idonea a produrre un pregiudizio esistenziale, laddove è stato riconosciuto il danno biologico temporaneo (nonché patrimoniale per le spese mediche sostenute), il danno morale (con stima meramente equitativa avulsa dal ricorso a parametri tabellari) e, sempre in via equitativa, il danno da lesione della dignità:

<<senza temere di operare alcuna duplicazione di poste di danno, la modalità con cui l'attrice ha dovuto prendere atto del fallimento dell'unione, invero già da tempo avvertita sotto il profilo del venir meno dell'*affectio coniugalis*, si connota come crassamente lesiva della dignità dell'attrice>>

(Trib. Venezia, 3 luglio 2006, in www.iuritalia.it).

Per un'autorevole dottrina

<<famiglia e danno esistenziale mostrano, in sostanza, di trarre linfa da matrici sostanzialmente simili e di fare capo, sui rispettivi terreni, a lemmari non molto distanti fra loro>>

(P. Cendon, *Dov'è che si sta meglio che in famiglia?*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, pp. 958 e 941 ss.; P. Cendon - G. Sebastio, *Lei, lui e il danno. La responsabilità civile tra coniugi*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 1257).

A tal fine si distinguono gli illeciti di tipo esofamiliare:

<<i torti che siano stati, cioè, posti in essere da un terzo estraneo alla famiglia contro uno o più componenti di quest'ultima, oppure contro l'insieme della cellula domestica>>

(P. Cendon, *Dov'è che si sta meglio che in famiglia?*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, pp. 958 e 941 ss.; P. Cendon - G. Sebastio, *Lei, lui e il danno. La responsabilità civile tra coniugi*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 1257).

da quelli di tipo endofamiliare ove l'autore è un soggetto appartenente alla famiglia.

Si ricorda infine che pure il diffuso fenomeno comunemente chiamato *stalking* (o lato oscuro delle relazioni interpersonali), che si manifesta con persecuzioni, pedinamenti, minacce, aggressioni soprattutto verbali, in altri termini con molestie, violenze psichiche e fisiche (in alcuni casi sfocia nell'omicidio della vittima) tali da cambiare radicalmente la vita della vittima causando depressione, perdita della fiducia in sé stessi e compromissione delle relazioni interpersonali, è diretto a produrre un pregiudizio esistenziale in capo alla vittima (sul tema cfr. F.M. Zanasi, *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Milano, 2006). Tale fenomeno è inquadrabile sia negli illeciti *endofamiliari* sia in quelli *esofamiliari*: si va infatti dallo *stalker* che è un *ex partner* della vittima (ed è il fenomeno più diffuso), al conoscente, all'amico o al collega di lavoro, fino alla persona sconosciuta; si aggiunga che a volte lo *stalker* è la donna.

Si ricorda che il legislatore al fine di disciplinare lo *stalking*, e di accentuare la repressione penale dei delitti sessuali, ha emanato il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, che introduce gli *atti persecutori ex art. 612-bis c.p.* che, si osserva, reca l'espressione *alterare le proprie abitudini di vita*.

La giurisprudenza, già prima dell'intervento legislativo, riconosceva il danno esistenziale subito dalle vittime, nella specie una donna ed il suo *partner*, in ragione delle continue molestie, ingiurie e minacce arrecate dall'*ex* convivente della donna, individuando nell'art. 2 Cost. la norma di riferimento del danno esistenziale che

<<è assorbente, anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, del danno morale, in quanto comprendente anche i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche (*omissis*) che non si traducano in una vera e propria malattia>>

(Trib. Milano, 15 marzo 2001, in *Giur.it.*, 2002, p. 78, con nota di G. Cassano).

SEZIONE VI – *Il danno esistenziale nell'esercizio di attività medica*

1. Il contagio da trasfusione, l'errata diagnosi e il consenso informato

La trasfusione di sangue - cui ha fatto seguito un'epatite - effettuata contro il consenso del paziente il cui rifiuto era fondato su motivi religiosi configura danno esistenziale; infatti a parere del Giudice con tale intervento *che offende ed incide sull'esistenza di una persona*, non è stata pienamente rispettata l'identità della vittima (in questo senso Trib. Pordenone, 11 gennaio 2002, in *La nuova giur. civ. commentata*, 2002, I, p. 663, con nota di F. Viglione, che ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno morale-esistenziale e del danno biologico).

Analogamente è stato riconosciuto il danno esistenziale al paziente che, per errata diagnosi, è stato sottoposto a cure mediche inappropriate e tali da procurargli un'inutile sofferenza (così Trib. Genova, 29 novembre 2002, in *La nuova giur. civ. commentata*, 2003, I, p. 786, con nota di G. Sebastio).

Altra giurisprudenza, in argomento, ha precisato che il danno esistenziale serve a coprire quei pregiudizi alla persona che altrimenti non troverebbero adeguata soddisfazione, tuttavia

<<nella fattispecie l'attrice non ha chiarito quale ulteriore danno alla persona ella ha patito oltre quelli già risarciti con il danno biologico e con il danno morale; né si può affermare genericamente che sussiste sempre un danno esistenziale per il solo fatto che il danneggiato vede modificare le sue abitudini di vita a causa dell'evento lesivo, perché così opinando vi sarebbe sempre un danno esistenziale>>

(Trib. Ivrea, 24 gennaio 2005, in www.giuraemilia.it).

Anche l'omessa informazione del paziente circa interventi sanitari può essere causa di pregiudizio esistenziale (Trib. Venezia, 4 ottobre 2004, in www.iuritalia.it). La necessità del consenso informato - che può essere inteso come l'accettazione espressa, da parte del paziente, del trattamento sanitario cui verrà sottoposto - discende dal principio costituzionale della inviolabilità della persona umana e qualora, come nel caso di specie, detto consenso sia prestato dal paziente in base alla falsa rappresentazione delle sue condizioni di salute, non può ritenersi efficace (vedi Trib. Modena, 24 maggio 2004, in www.giuraemilia.it; cfr. pure Trib. Reggio Emilia, 20 luglio 2004, in www.giuraemilia.it). Secondo il Trib. Bologna

<<il dovere di informazione del paziente, al fine di ottenere un consenso consapevole è (*omissis*) uno specifico obbligo del medico, il quale, proprio perché l'oggetto della sua prestazione è solo di mezzi e non di risultato, deve informare il paziente sulla natura dell'intervento, nonché sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, al fine di metterlo nelle condizioni di poter formulare un consenso consapevole>>

(Trib. Bologna, 30 dicembre 2004, in www.giuraemilia.it).

Si ricorda infine il dovere del medico di fornire al paziente la più idonea informazione sulle diagnosi e sulle prognosi, sulle effettive possibilità di guarigione, sulle eventuali alternative terapeutiche, nonché sulle prevedibile conseguenze di un determinato trattamento è oggetto di previsione nel *Codice di deontologia medica*. Detto codice prevede inoltre che il medico possa prescindere dal consenso del paziente per gli interventi d'urgenza e per ogni azione da intraprendersi in stato di necessità e pericolo di vita.

2. Negligenza e imperizia del personale ausiliario e medico-chirurgico

Un orientamento di merito ha riconosciuto al paziente - per lesioni causate dall'imperito *modus operandi* del personale ausiliario - il danno biologico temporaneo e permanente, il danno morale (nel caso di specie, infatti, si sono ravvisati gli astratti elementi costitutivi del reato di lesioni personali colpose), nonché il danno esistenziale (per il presumibile riverberarsi delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attitudini relazionali della vittima). Per ogni conseguenza dannosa occorsa al paziente si afferma la responsabilità della struttura sanitaria,

<<oltre che in via contrattuale ed extra-contrattuale diretta, anche in applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c.>>
(Trib. Monza, 23ottobre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

Altra decisione di merito, in base al richiamo di un consolidato orientamento della S. C., sostiene

<<che la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario, al pari del medico dipendente ospedaliero, deve qualificarsi contrattuale, non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal "contatto sociale" >>
(Trib. Bari, 20 novembre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

Nella fattispecie in seguito ad intervento chirurgico è sorta in capo alla paziente una nuova patologia, oltre al peggioramento del suo quadro clinico, pertanto il danno cagionato dalla non diligente esecuzione della prestazione professionale viene risarcito come danno biologico e morale, mentre resta escluso, per mancanza di prova, il diritto del coniuge al risarcimento del danno esistenziale (richiesto per le ripercussioni negative subite a causa delle vicende sanitarie della moglie). Più precisamente:

<<il "danno esistenziale" richiesto consiste in un *quid pluris* rispetto al danno morale, che presuppone - alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione nelle note sentenze nn. 8827 ed 8828/2003 - che vi sia allegazione e prova o degli effettivi impedimenti sofferti dal danneggiato rispetto ad attività precedentemente svolte o della necessità di porre in essere, in conseguenza dell'illecito, attività che concorrono a ridurre i margini di esplicazione della persona umana (il C. nulla ha invece provato a riguardo)>>
(Trib. Bari, 20 novembre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

Più di recente il Trib. Treviso, 11 gennaio 2010, in www.personaedanno.it, ha previsto un risarcimento personalizzato del danno morale ed esistenziale patiti da una donna diventata incontinente a seguito di un errore medico.

Secondo la Cass. pen., 29 gennaio 2008, n. 4451, con nota di A. Negro, in www.personaedanno.it, incorre nel reato di falso ideologico - commesso da p.u. in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c. p. - il medico che, senza sottoporre il paziente ad una visita, attesti falsamente un'alterazione psichica e rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio che, nel caso di specie, ha portato ad una limitazione della libertà personale del paziente. La S.C. ha evidenziato la necessità di risarcire in capo alla vittima sia il danno morale sia quello esistenziale.

Altra decisione di merito, dopo aver accertato la responsabilità dell'azienda sanitaria e dello psichiatra, nonché la corresponsabilità per imprudenza e mancanza di professionalità della vittima, ha riconosciuto ai familiari di quest'ultima il danno patrimoniale ed il danno esistenziale per lo sconvolgimento degli assetti relazionali e delle abitudini di vita. Il caso di specie riguardava un paziente affetto da gravi patologie psichiche che aveva ucciso un educatore in servizio presso la stessa struttura, peraltro giudicata inadatta al paziente *de quo*, che lo ospitava (Cfr. Trib. Bologna, 8 febbraio 2008, in www.personaedanno.it, con nota di A. Negro).

Un'ulteriore fattispecie di *malpractice* medica riguarda invece i postumi di una grave lesione subita da una piccola paziente in seguito a vaccinazione. Sul pregiudizio sofferto dalla vittima il TAR, in base al richiamo della Cass. 6572/2006, ha affermato che il mancato riconoscimento del danno morale o esistenziale

<<non può non incidere, come riconosciuto in precedenti analoghi (*omissis*) sui valori costituzionalmente tutelati (art. 2 e 38 Cost.) in particolare sul diritto ad affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita irreparabilmente compromessa>>

(Tar Lazio, 9 luglio 2009, in www.personaedanno.it; in argomento, più di recente, v. Cass., 12 settembre 2011, n. 18641, in www.personaedanno.it, ove si afferma che le tabelle milanesi, indicate dalla S.C. come criterio di riferimento su tutto il territorio nazionale, non hanno affatto cancellato il danno morale e il pregiudizio esistenziale).

Da ultimo la S. C., in tema di prova del danno alla salute subito dal paziente (nella specie un militare) a causa di una prestazione sanitaria gravemente negligente e omissiva che non gli ha consentito di scegliere cure adeguate, ha affermato:

<<nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico>>

(Cass., 15 dicembre 2011, n. 27000, in www.personaedanno.it).

SEZIONE VII - *Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro subordinato*

1. Il *mobbing* e il *bossing*

Dall'ambiente di lavoro possono sicuramente derivare disagi esistenziali che vanno riconosciuti alla vittima sempre che esista un nesso di causalità tra gli atti posti in essere e il danno subito. Le lesioni della personalità del lavoratore, prodotte dal comportamento illegittimo del datore di lavoro o di altro dipendente, incidono sulla dignità, libertà e identità personale e professionale del lavoratore (che corrisponde all'identificazione di sé con il proprio ruolo professionale) e, come tali, vanno giustamente riparate anche attraverso il risarcimento del danno esistenziale.

Un orientamento dottrinale privilegia una dimensione "sociale" dell'identità partendo dalla società, dalla comunità, ove l'individuo opera e svolge la propria personalità:

<<come tale, l'identità personale non è, allora, quella che il soggetto dà di sé stesso e neppure quella che gli viene imputata dai pubblici poteri: bensì quella che risulta secondo la oggettiva misura dell'apprezzamento sociale e come tale impegna e vincola i consociati al rispetto>>

(in questo senso cfr. V. Scalisi, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.* I, 1984, p. 434; vedi pure M. Parpaglion, *I diritti della personalità dei lavoratori*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. III, p. 2008 ss.).

I comportamenti che danno luogo a questi pregiudizi sono assai diversi e vanno dalle molestie sessuali, al *mobbing*, alla forzata inattività, al trasferimento e al licenziamento illegittimo.

Il lemma *mobbing* indica l'atteggiamento ostile, la pressione psicologica posti in essere da uno o più soggetti - superiori gerarchici (*mobbing* verticale) o colleghi di pari grado numericamente superiori alla vittima (*mobbing* orizzontale) o, più raramente, da sottoposti contro il superiore (*mobbing* ascendente) - con comportamenti ripetuti finalizzati ad ottenere le dimissioni o il trasferimento del mobbizzato, o comunque idonei a dequalificarlo professionalmente, in altri termini a escluderlo e isolarlo con grave pregiudizio della sua personalità morale, della sua dignità, e con possibili risvolti negativi anche sul suo stato di salute.

Le condotte vessatorie, mirate a colpire soggetti ben determinati, generalmente non sono isolate, ma ripetitive e prolungate nel tempo ed hanno lo scopo di perseguire obiettivi strategici.

Secondo un Autore il *mobbing* si concretizza in azioni volte a privare la vittima della possibilità di esprimersi in azienda e di aver contatti sociali con i colleghi, a screditarla, a pregiudicare la sua situazione professionale, a compromettere la sua salute (H. Leymann, *Mobbing. La persecution au travail*, Paris, 1996, p. 28 ss.).

Il danno che ne deriva pertanto non attiene esclusivamente alla sfera patrimoniale o psicofisica del danneggiato, ma pure a quella esistenziale perché anche il lavoro ha forte valenza esistenziale. Il *mobbing*, per la componente persecutoria che lo contraddistingue, crea sicuramente un danno al lavoratore i cui costi gravano anche sull'intera collettività: si pensi al calo di produttività o al costo sociale delle malattie che da esso possono derivare. Spesso accade che i disturbi psichici lamentati dalla vittima non vengano ricondotti al *mobbing* ritenendo che il problema riguardi esclusivamente

la persona del lavoratore, mentre sono proprio le conseguenze del *mobbing* a incidere profondamente sulla psiche della persona offesa, creando disturbi di adattamento che non sempre scompaiono con la risoluzione dei problemi legati al lavoro. Anche nei casi in cui il *mobbing* non causi un danno biologico provoca comunque un peggioramento della qualità della vita, soprattutto correlata all'ambiente di lavoro: difficili rapporti con i colleghi, ambiente di lavoro ostile, mansioni avvilenti, mancanza di aspettative, perdita di autostima e progressivo isolamento, in altre parole una vera e propria compromissione di equilibri già raggiunti cui consegue la necessaria ricerca di nuovi equilibri. Va da sé che da questo quadro emergeranno ripercussioni negative sulle attività realizzatrici del lavoratore, sulla sua reputazione, sulla serenità familiare che vanno

<<quasi sempre iscritte (*omissis*) sotto il segno di una peggior qualità della vita: mansioni avvilenti, silenzio con i capi, risorse sprecate, scontri coi colleghi, atmosfere difficili, buio sul futuro>>

(così P. Cendon, *Esistere o non esistere*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, Vol. I, p. 23; M. Bona, P.G. Monateri, U. Oliva, *La responsabilità civile nel mobbing*, Milano, 2002).

In tema di danno esistenziale da *mobbing* le sezioni unite hanno affermato:

<<stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno>>

(Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in www.deaprofessionale.it; richiamata, tra le altre, da Cass., 15 settembre 2006, n.19965, in www.deaprofessionale.it; da Cass., 30 dicembre 2009, n. 27888, in www.personaedanno.it; da Cass., Sez. lav., 5 ottobre 2009, n. 21223, in www.personaedanno.it; sempre in senso conforme, cfr. Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063, richiamata da TAR Puglia, 10 gennaio 2011, in www.personaedanno.it, per una fattispecie di sostituzione improvvisa ed illegittima di un lavoratore da una posizione di prestigio, tale da comportare demansionamento professionale).

Nel caso di specie - precisamente sul danno da dequalificazione professionale - la S. C. prospetta la responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro in base alla quale il danno deriva dalla violazione degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 2103 c.c. Seguendo il ragionamento della Corte si

nota che dall'inadempimento del datore di lavoro non deriva automaticamente un danno in capo al lavoratore, e pertanto risulta necessario provarlo. Più precisamente:

<<in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (*omissis*) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) (*omissis*) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, *ex art. 115 c.p.c.*, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove>>

(Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *www.deaprofessionale.it*).

Si ricorda che pure la giurisprudenza di merito, già Trib. Milano, 30 novembre 2001, in *Riv. critica dir. lav.*, 2002, p. 110, con nota di A. Guariso, ha riconosciuto al pubblico dipendente il danno esistenziale per l'improvviso venir meno di una posizione professionale consolidata, in quanto detto cambiamento comporta una lesione della dignità personale.

Più di recente la Cass., Sez. lav., 8 agosto 2011, n. 17084, in *www.personaedanno.it* - pur rigettando in concreto, per difetto di prova, il ricorso incidentale con cui è stato chiesto il danno alla vita di relazione conseguente ad un demansionamento - ha confermato in diritto la configurazione del danno esistenziale così come delineato dalla suddetta pronuncia delle sezioni unite.

Segue tale orientamento il Trib. Bologna, 21 settembre 2010, in *www.personaedanno.it*, che ha riconosciuto, ad una professionista ingegnere in servizio da undici anni presso una società, e costretta a dimettersi a causa del demansionamento e dei comportamenti mobbizzanti e pesantemente diffamatori subiti, il risarcimento del danno morale ed esistenziale patiti dalla lavoratrice in misura complessiva pari a 45.000 euro, somma calcolata in via equitativa. Nel segno

del riconoscimento del danno esistenziale da demansionamento - nella specie subito da un maresciallo dell'Esercito - si è espresso pure il TAR Lombardia, 11 febbraio 2010, in www.personaedanno.it.

Pure il Trib. di Reggio Calabria ha previsto il risarcimento del danno esistenziale da demansionamento, precisando tuttavia che tale risarcimento è frutto di più componenti, anche molto diverse fra loro, che si presentano

<<come componenti dell'unico risarcimento globale e complessivamente liquidabile. Componenti delle quali non potrebbe omettersi la menzione e le ragioni di determinazione, almeno nel corpo della motivazione con cui si riconosce il ristoro totale; a prezzo, in caso contrario, di privare le parti di ogni verifica sul procedimento logico di determinazione di esso, sottraendo la liquidazione ad ogni obbligo di motivazione e di controllo dell'operato del giudice, di cui non sarebbe in alcun modo verificabile l'eventuale arbitrarietà delle determinazioni>>
(Trib. Reggio Calabria, 15 luglio 2009, in www.personaedanno.it).

In senso conforme un'altra decisione di merito che ha riconosciuto il danno esistenziale patito da un medico in servizio presso un ospedale campano e costretto a trasferirsi a causa delle sistematiche e durature vessazioni subite ad opera del primario, integranti una fattispecie di *mobbing*. Così la motivazione:

<<quanto al danno esistenziale o morale in senso ampio va preliminarmente ricordato che per esso si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddittuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Esso necessita di precise indicazioni e prove (sul punto Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572) che parte istante ha fornito all'esito dell'istruttoria. E' infatti emerso che le vicissitudini subite sul luogo di lavoro hanno avuto sul ricorrente gravi ripercussioni sulla vita familiare e sociale>>

(Trib. Benevento, Sez. lav., 27 ottobre 2009, in www.personaedanno.it; sempre per una fattispecie di dequalificazione professionale subita da un medico-chirurgo si è pronunciato il TAR Campania, 8 maggio 2009, in www.personaedanno.it, riconoscendo il danno esistenziale come *un peggioramento definitivo della qualità di vita del danneggiato cui è legato un mutamento radicale delle sue abitudini, ed abbraccia quelle compromissioni dell'esistenza quotidiana che siano naturalisticamente accertabili e percepibili*; in senso conforme cfr. pure Trib. Modena, Sez. lav., 18 gennaio 2010, in www.personaedanno.it; per un'analisi delle caratteristiche della figura del danno esistenziale e per le considerazioni circa l'attualità del pregiudizio in esame si rinvia a Cass., Sez. lav., 1 luglio 2009, n.15405, in www.personaedanno.it).

Va da sé che un grave demansionamento ad opera del datore di lavoro, perpetratosi in un lungo arco di tempo, rechi al lavoratore un danno all'immagine che, secondo l'orientamento espresso dall'App. Roma, Sez. lav., 1 dicembre 2009, in *www.personaedanno.it*, va inquadrato *nell'ambito della categoria del danno esistenziale, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost.*, e va risarcito in via equitativa. Un esplicito richiamo all'art. 2 Cost., con preciso riferimento al diritto alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettante al lavoratore, si legge pure in altra decisione di merito che nella specie riconosce alla vittima del demansionamento

<<un pregiudizio di ordine esistenziale che, non essendo allegato quale derivante da lesioni all'integrità psicofisica o determinanti degenerazioni patologiche di tipo psicofisico, è suscettibile di autonomo risarcimento>>

(Trib. Trento, Sez. lav., 18 gennaio 2011, in *www.personaedanno.it*),

e ne prevede la liquidazione in via equitativa. Il danno da demansionamento, non è pertanto assorbito dalla componente relazionale del danno biologico, ma costituisce una voce *sul piano morale ed esistenziale* (così Trib. Bologna, 19 settembre 2009, in *www.personaedanno.it*); in altri termini, rappresenta una modificazione peggiorativa della propria vita obiettivamente riscontrabile in relazione al precedente stile di vita della vittima (cfr. Trib. Ravenna, 23 marzo 2009, in *www.personaedanno.it*).

Secondo il Tribunale di Agrigento il riconoscimento del danno esistenziale (da *mobbing*) va inteso come pregiudizio alla sfera relazionale-sociale e tutelato dal combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2059 c.c. Nella motivazione si legge:

<<nella categoria del danno non patrimoniale (*omissis*) superata la bipartizione nelle componenti del danno morale e del danno biologico, la figura aggiuntiva del danno esistenziale si presta a salvaguardare il profilo relazionale-sociale dell'individuo, che viene così protetto in tutte le attività e manifestazioni espressive della personalità.

Sulla scorta di tali principi, il lavoratore vittima del *mobbing* che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell'equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona>>

(Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, in *www.dirittoegiustizia.it*).

Nel caso di specie il Tribunale ha condannato un dirigente scolastico *per comprovate azioni mobbizzanti* commesse nei confronti di un direttore amministrativo al risarcimento del danno (patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale).

Ad una lavoratrice vittima del *mobbing*, è stato liquidato il danno esistenziale in via equitativa avuto riguardo alla natura, all'intensità e alla durata delle compromissioni esistenziali (nella fattispecie il pregiudizio delle attività realizzatrici viene assimilato all'inabilità temporanea parziale conseguente a malattia) (così Trib. Pinerolo, 14 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 424, con nota di F. Nisticò).

Il diniego di permessi orari - alla dipendente pubblica portatrice di *handicap* - espone l'amministrazione al risarcimento del danno esistenziale la cui liquidazione va commisurata al valore economico delle ore lavorate ingiustamente (in questo senso Trib. Lecce, 2 marzo 2004, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 17, p. 86, con nota di G. Cassano). Pure il mancato godimento del riposo settimanale produce in capo al lavoratore il danno in esame che, come ha espressamente riconosciuto la Cassazione, ha il fine di riparare

<<tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (es. impedimento alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, sereno svolgimento della propria vita lavorativa)>>

(Cass., 3 luglio 2001, n. 9009, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 1177).

Sempre a parere della S.C. tale danno non va escluso dall'ambito dei diritti inviolabili, e deve essere

<<allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle presunzioni, allorché non si versi nell'ambito del pregiudizio alla salute in senso stretto, in relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è oggettivamente accertabile), nei suoi caratteri naturalistici (incidenza su di una concreta attività, pur non reddituale, e non mero patema d'animo interiore) e nel nesso di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost.>>

(Cass., 3 luglio 2001, n. 9009, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 1177).

Pure le molestie sessuali subite sul luogo di lavoro concorrono a formare il fenomeno sommerso del *mobbing*. A riguardo una recente decisione della Cass., Sez. lav., 19 maggio 2010, n. 12318, in www.personaedanno.it, per una fattispecie di molestie sessuali subite da una lavoratrice, ha riconosciuto il pregiudizio esistenziale con riferimento al clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro, e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della persona danneggiata.

In senso conforme la giurisprudenza di merito ha riconosciuto alla lavoratrice vittima di molestie sessuali il danno esistenziale per omessa tutela, da parte del datore di lavoro, della personalità morale del lavoratore con violazione dell'art. 2087 c.c. Più precisamente:

<< il riferimento alla necessaria tutela anche della personalità morale e della dignità umana da parte del datore di lavoro consente di qualificare come illecito contrattuale (art. 2087 c.c.) ogni comportamento che cagioni ingiustificatamente al lavoratore un pregiudizio alla sua personalità umana e dunque appronta una tutela all'uomo in sé, sanzionando con il risarcimento ogni atteggiamento che travalichi il diritto ad ottenere dal lavoratore una corretta prestazione, nel presupposto, ovvio, che si tratti della parte più debole del rapporto e quindi, in astratto, disposta (o costretta) a subire pressioni od umiliazioni pur di mantenere la sua fonte di reddito>>

(Trib. Pisa, 3 ottobre 2001, in *Lav. e giust.*, 2002, p. 456, con nota di R. Nunin).

In tema di riconoscimento del danno esistenziale da contratto di lavoro si sostiene che l'art. 2087 c.c. in quanto norma aperta possa, in combinato disposto con i precetti costituzionali, tutelare gli aspetti esistenziali della vita del dipendente, pertanto le lesioni della sua dignità e della sua personalità realizzate attraverso condotte persecutorie e discriminatorie sono da considerarsi inadempimento dell'obbligo contrattuale previsto all'art. 2087 c.c. Secondo un orientamento espresso dalla dottrina il danno collegato alla lesione dei diritti della persona

<<derivante da atti di esercizio del potere imprenditoriale, che ledano la "personalità" del prestatore *ex* art. 2087 c.c., in collegamento agli artt. 2, 3, 41, comma 2 Cost., non deve essere considerato "aggiuntivo" rispetto ad altre voci di danno: deve poter costituire anche l'unica voce di danno possibile>>

(in questo senso L. Montuschi, *Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, p. 329).

Per un Giudice di merito i comportamenti persecutori e vessatori possono essere fonte di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale. Nello specifico:

<<per quanto riguarda l'origine della responsabilità del datore di lavoro, nonostante l'assenza di una definizione legislativa del *mobbing* dottrina e giurisprudenza concordano sulla riconducibilità delle vessazioni psicologiche poste in essere in azienda, quale ne sia l'autore, ad una violazione dell'obbligo di sicurezza e di protezione dei dipendenti previsto dall'art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro. Come osservato dalla Corte di cassazione, il contenuto dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere nell'ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto alla integrità psicofisica del lavoratore, dal momento che l'integrità psicofisica e morale dell'individuo trova riconoscimento giuridico non solo quale interesse tutelato dalle leggi ordinarie e speciali, ma anche da norme di rango costituzionale, quali in particolare l'art. 32 Cost., che garantisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo (*omissis*). Peraltro, sul datore di lavoro grava anche il più generale obbligo espresso dall'art. 2043 c.c.>>

(Trib. Milano, 30 giugno 2006, in www.iuritalia.it).

Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice vittima del *mobbing* il risarcimento del danno (patrimoniale) alla professionalità, del danno biologico, del danno morale soggettivo, nonché del danno (non patrimoniale) all'immagine professionale; tuttavia,

<<sotto il diverso profilo del danno esistenziale, inteso, come detto, in termini di alterazione della qualità della vita in relazione alle attività attraverso cui si realizza la personalità, ritiene questo giudicante che la domanda svolta dalla ricorrente debba essere respinta, mancando in ricorso deduzioni specifiche in ordine a quali aspetti della vita della signora M. A. avrebbero subito una modificazione peggiorativa>>

(Trib. Milano, 30 giugno 2006, in www.iuritalia.it).

Come si può notare le caratteristiche e i modi di manifestazione del *mobbing* sono vari e riguardano realtà assai diverse. Un peculiare tipo di *mobbing* è quello conosciuto come *bossing* o *mobbing* pianificato che corrisponde ad una strategia aziendale volta ad allontanare alcuni lavoratori scavalcando la disciplina in materia di licenziamenti; com'è stato sostenuto

<<il *bossing* è una forma di terrorismo psicologico che viene programmato dall'azienda stessa o dai vertici aziendali come vera e propria strategia di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure di semplice eliminazione di una persona indesiderata>>

(H. Ege, *I numeri del mobbing. La prima ricerca italiana*, Bologna, 1998, p. 16; Id., *La valutazione peritale del danno da mobbing*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2002).

Per un caso di *bossing* è stato revocato il trasferimento illegittimo (richiamando l'art. 41, 2° co. Cost.), e riconosciuto in capo al dipendente il danno esistenziale sostenendo che

<<non a caso il *mobbing* è stato definito come violenza morale e non a caso il danno esistenziale appare particolarmente congeniale a tale situazione. E' la qualità della vita del lavoratore mobbizzato a risentirne principalmente, con tutte le conseguenze anche nell'ambito familiare>>

(Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in *Lav e giust.*, 2002, p. 938, con nota di D. Carlomagno; in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 1018, con nota di P. Ziviz).

La sentenza *de quo* rileva che molto spesso le vittime del *mobbing* non sono soltanto soggetti deboli ma anche dipendenti con troppa personalità o con un'anzianità divenuta troppo onerosa per l'impresa. Circa la configurazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale il Tribunale applica la soluzione più favorevole - in relazione all'onere probatorio - al dipendente, ovvero la responsabilità contrattuale. Il criterio scelto per la valutazione del danno esistenziale è quello equitativo: il parametro di riferimento è dato dalla retribuzione nonché dalla durata del *mobbing*.

Dall'analisi condotta emerge che il *mobbing*, visto come strategia persecutoria mirata nei confronti di uno o più lavoratori, è da sempre presente nel mondo del lavoro, ma solo di recente lo si affronta con il necessario impegno nelle aule di giustizia pur in assenza di una disciplina legislativa. In questa direzione la giurisprudenza più attenta e sensibile ha riconosciuto il danno esistenziale da *mobbing*, relativo alla compromissione delle attività realizzatrici nell'ambiente di lavoro, nonché alla perdita della serenità domestica nell'ambiente familiare (c.d. doppio *mobbing*).

Si tratta a mio avviso di un importante riconoscimento anche perché diretto ad evitare discriminazioni sui luoghi di lavoro ove, a volte, si registra la prevalenza di un certo autoritarismo che va a discapito dei diritti del lavoratore.

2. Il licenziamento illegittimo

Sempre in tema di danni subiti dal lavoratore dipendente si segnala infine il danno esistenziale causato dal licenziamento illegittimo che lede gravemente la dignità del lavoratore privandolo, tra l'altro, di quella retribuzione *sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa* (art. 36 Cost.); la "civiltà del lavoro" impone che il pregiudizio di questi valori, costituzionalmente garantiti, conduca il Giudice ad un'attenta valutazione al fine di riconoscere quelle lesioni alla personalità e alla dignità del lavoratore che - oltre ad avere una chiara valenza economica - producono un danno esistenziale.

Sul punto si richiama la prima decisione che, per un caso di licenziamento illegittimo, fa esplicito riferimento al danno esistenziale visto come figura che rientra in una sorta di ampia accezione del danno biologico. Secondo il Giudice la privazione della retribuzione ha comportato pregiudizio all'integrità psicofisica e all'equilibrio esistenziale del lavoratore (Pret. L'Aquila, 10 maggio 1991, in *Foro it.*, 1993, I, c. 317).

Per un caso di ritardato reintegro nel posto di lavoro la Cassazione, in base alla tanto discussa normativa contenuta nell'art. 18, 4°co., *Reintegrazione nel posto di lavoro*, dello Statuto dei lavoratori (l. 20/5/1970, n.300), modificato dalla l. 11 maggio 1990, n.108, ha condannato

<<il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto>>

(Cass., Sez. lav., 17 dicembre 2007, n. 26561, in *www.personaedanno.it*, con nota di M. Crovetto).

Per la S.C. il risarcimento così determinato per legge copre ogni pregiudizio economico subito dal lavoratore a seguito della sua incolpevole inattività lavorativa, ma ciò non esclude

<<la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori, della prova dei quali è onerato, con le modalità di cui all'art. 414 c.p.c.; una volta fornita tale prova, la liquidazione degli stessi può anche essere effettuata con valutazione equitativa nella ipotesi prevista dall'art. 1226 c.c.>>

(Cass., Sez. lav., 17 dicembre 2007, n. 26561, in *www.personaedanno.it*, con nota di M. Crovetto)

Va da sé che nel novero dei *danni ulteriori* richiamati dalla Cassazione si inserisce il danno esistenziale.

3. Gli infortuni sul lavoro

L'incuria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro - che nel nostro Paese provoca un numero impressionante (oltre mille ogni anno) di "morti bianche" - è lesiva del diritto alla vita e all'integrità fisica del lavoratore, e provoca in capo a quest'ultimo sia un danno patrimoniale sia pregiudizi non patrimoniali.

Per la giurisprudenza amministrativa il danno esistenziale sussiste in caso di malattia professionale e per infortunio sul lavoro subito dal dipendente ospedaliero sottoposto a prolungata esposizione di gas nocivi in sala operatoria. Nel caso di specie il danno esistenziale è stato liquidato in misura pari al 50% del danno biologico (TAR Piemonte, 27 febbraio 2004, n. 335, in *Foro amm. Tar*, 2004, p. 342).

Nello stesso senso l'App. Roma, 23 febbraio 2009, in *www.personaedanno.it*, ha riconosciuto il danno esistenziale da dequalificazione professionale ad un medico in servizio presso una azienda ospedaliera, il quale aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti a contagio, avvenuto in sala operatoria durante un intervento chirurgico, da virus HIV.

Nella specie la Corte ha giudicato congruo valutare il danno subito dalla vittima nella misura del 40% dell'importo calcolato in primo grado a titolo di danno biologico.

In altra fattispecie un Tribunale ha riconosciuto al lavoratore, vittima di un infortunio sul lavoro, il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, quest'ultimo inteso quale modificazione peggiorativa della qualità della vita dovuta alle ridotte possibilità del lavoratore di svolgere la propria individualità e personalità (vedi Trib. Parma, 17 aprile 2003, in *Riv. critica dir. lav.*, 2003, p. 668). In senso conforme altro Giudice di merito che così motiva:

<<con riguardo al danno esistenziale nell'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 6572/2006 e Cass. 4260/2007, 5221/2007, 11278/2007, 26561/2007) ha precisato che con la violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.) vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati nel codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost. (quanto alla tutela dell'integrità fisica), ed agli artt. 1, 2, 4, 35 Cost. (quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore), a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale>>

(Trib. Lanusei, 31 marzo 2009, in *www.personaedanno.it*).

Pare opportuno ricordare anche le lesioni dell'integrità psicofisica del lavoratore causate dall'esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro. Com'è noto la l. n. 3, 16 gennaio 2003, all'art. 51, prevede il divieto di fumare nei pubblici locali chiusi e la nocività del tabacco è da tempo nozione di comune esperienza. La costante giurisprudenza è orientata a riconoscere i danni che ne derivano: così il Trib. Milano, 1 marzo 2002, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 1112 ha considerato i danni da fumo passivo una concausa del decesso della vittima. L'App. Roma, 16 dicembre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro, ha riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno biologico, quanto al danno esistenziale ha rilevato che può avere *autonoma rilevanza ed individuazione*. Nella specie tuttavia non è stato liquidato per mancanza di prova.

Da ultimo la Cassazione, con riguardo all'azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, ha enunciato il seguente principio:

<<in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno>>

(Cass., Sez. lav., 21 aprile 2011, n. 9238, in *www.personedanno.it*).

SEZIONE VIII - Il danno esistenziale nei rapporti con la p.a. La buona amministrazione negata

1. Contravvenzione illegittima

Sussiste l'obbligazione risarcitoria, *ex art* 2043 c.c., per danno patrimoniale ed esistenziale a carico della p.a. (nella specie il Comune di Bologna) che si è rifiutata di revocare d'ufficio contravvenzioni palesemente illegittime. Nella fattispecie una delle vittime era portatore di *handicap*, pertanto la vicenda ha inciso in modo particolarmente negativo sulla sua vita quotidiana, causando frustrazione, disagi, dispendio di energie e di tempo per la difesa (in questo senso Giud. Pace Bologna, 8 febbraio 2001, in *Giur.it.*, 2002, 3, p. 537, con nota di A. Greca; in *Danno resp.*, 2001, p. 982, con note di M. Bona e di A. Castelnuovo; cfr. pure TAR Bari, 25 luglio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 222, con nota di M. Poto, che ha riconosciuto il danno esistenziale - che incide su posizioni costituzionalmente tutelate - per l'emanazione di provvedimenti amministrativi illegittimi).

Più di recente il Tribunale di Roma ha previsto il risarcimento del danno non patrimoniale (qualificato come aggravio del vivere quotidiano consistente nel doversi recare più volte davanti alle autorità competenti per difendere le proprie posizioni di diritto) a favore di un professionista disabile il quale, nonostante avesse la titolarità della necessaria autorizzazione a circolare anche

nelle zone a traffico limitato, si era visto recapitare diverse contravvenzioni dai vigili urbani.

Secondo il Giudice è

<<rinvenibile, in capo a (*omissis*) una situazione giuridica qualificabile come diritto inviolabile della persona, di rango costituzionale, la cui lesione completa la fattispecie di illecito aquiliano. Dalla lettera degli artt. 2 e 3 della Costituzione si evincono, infatti, i principi in forza dei quali le istituzioni favoriscono lo sviluppo del singolo individuo attraverso ogni manifestazione della personalità ed impongono a tutti - in primo luogo a sé stesse - l'adempimento del dovere di solidarietà, impegnandosi ad eliminare ogni genere di ostacolo che impedisca lo sviluppo della persona. A tali impegni hanno dato attuazione, fra le altre, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*omissis*) e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (*omissis*): da tali norme è desumibile, nel nostro ordinamento costituzionale, il diritto degli individui portatori di *handicap* alla tutela differenziata della propria dignità e personalità e ad essere agevolati nello sviluppare la loro persona negli ambiti professionali e personali con il supporto delle istituzioni pubbliche>>

(Trib. Roma, 10 giugno 2009, n. 12760, in www.personaedanno.it).

Sul punto pare opportuno richiamare la Carta di Nizza che all'art. 21, vieta, tra le altre, discriminazioni fondate sull'*handicap*.

Da queste brevi note emerge un orientamento di merito che si pone nel segno dell'accoglimento delle istanze di cittadini che si sentono vessati da azioni o contegni intollerabili della p.a, come pure da un *non facere* della stessa, che si palesa in una mancata risposta alle legittime richieste del cittadino. Sottoporre il soggetto pubblico al principio di responsabilità contribuisce infatti a soddisfare l'esigenza di rispettare la dignità della persona, connessa allo *status* di cittadino, che ogni Stato moderno deve garantire.

Di diverso avviso la Cassazione che nega il risarcimento del danno esistenziale causato dalla sospensione della patente di guida (sospensione applicata in base a provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo) dovendosi escludere

<< la sussistenza di un danno esistenziale alla persona dipendente da un atto dovuto della P.A., assunto con l'adozione delle garanzie accordate al presunto trasgressore, può affermarsi, senza scomodare i sostenitori della irrisarcibilità del danno dipendente da provvedimenti discrezionali di natura pubblica, che, la risarcibilità del danno dipendente dalla adozione del provvedimento restrittivo dell'utilizzazione della patente di guida, dichiarato illegittimo, si restringe all'ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall'utente in dipendenza di un tale provvedimento, ma tale

danno non può ritenersi sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato, il che non è avvenuto nel caso in esame>>

(Cass., 4 agosto 2006, n.17680, in www.iuritalia.it).

2. Barriere architettoniche

La mancata eliminazione di barriere architettoniche che impediscono, ai soggetti portatori di *handicap* fisici, di accedere ai pubblici uffici produce in capo alle vittime un danno esistenziale che può essere liquidato in via equitativa:

<<nel merito la l. 5.2.1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) sancisce quelli che possono essere ritenuti veri e propri diritti delle persone handicappate (*omissis*), e che si traducono in attività che devono esser garantite dai pubblici poteri al fine di permettere una esplicazione della vita sociale il più possibile piena a tali soggetti (*omissis*). La legge, quindi, non prevede un generico interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma un vero e proprio diritto a che lo Stato e gli altri enti pubblici si adoperino al fine di escludere ogni possibile ostacolo alla partecipazione del disabile (*omissis*). Esiste, dunque, il diritto a veder eliminate le barriere architettoniche e l'inadempimento dell'ente che non le abbatta.

Se, quindi, il diritto alla partecipazione alla vita sociale da parte del disabile deve essere riconosciuto in base alla legge detta, la quale altro non è che espressione del principio sancito dall'art. 2 Cost. (*omissis*), la sua lesione non può che causare il risarcimento del danno. In particolare del danno esistenziale (*omissis*) quale ricerca di tutela della qualità della vita, della concreta felicità dell'uomo, come riconosciuto oramai dalla giurisprudenza prevalente>>

(Giud. Pace Gioiosa Jonica, 11 settembre 2006, in www.iuritalia.it).

3. Estromissione da un concorso e diminuzione ingiustificata del voto di laurea

Il risarcimento del danno esistenziale al candidato per la tardiva comunicazione dell'esclusione da pubblico concorso, è stato riconosciuto da un Giudice di pace che così argomenta:

<<ciascuno di noi è ben consapevole di quanto sia stressante sottoporsi a prove di esame soprattutto quando ciò sia fondamentale per risolvere le proprie esigenze lavorative>>

(Giud. Pace Bologna, 18 marzo 2001, in www.giuraemilia.it).

Si precisa che nel caso di specie l'esclusione dal concorso è stata determinata dall'annullamento della graduatoria preselettiva e dalla sua conseguente riformulazione.

Contra il Trib. Reggio Calabria, 16 marzo 2001, in Cassano, 2002, p. 347, che respinge la richiesta di risarcimento del danno esistenziale - da mancata collocazione nella graduatoria di un concorso - in quanto non è stata provata l'incidenza del fatto illecito su un percorso esistenziale, su un progetto di vita proiettati nella loro dimensione intersoggettiva, quindi relazionale. Per il Tribunale il danno esistenziale non può ridursi ad una dimensione puramente interiore, idiosincratca, fondata su dati introspettivi non oggettivamente verificabili.

Il TAR Lazio, 8 settembre 2010, n. 32139, in *www.personaedanno.it* - dopo aver rilevato la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione datrice di lavoro, derivante dalla violazione dei doveri della p.a. nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del *neminem laedere* - ha giudicato fondate le pretese risarcitorie del ricorrente: in particolare, ha ritenuto fondata la domanda relativa al danno esistenziale e di immagine conseguenti alla tardiva nomina relativa alla graduatoria di un concorso. Nella specie i danni sono stati liquidati in via equitativa.

Va da sé che l'ingiusta estromissione da un concorso - per il quale il candidato ha profuso impegno ed energie - ha come conseguenza la mancata realizzazione di aspettative (di carattere non solo economico) che comunque incidono negativamente sulle scelte di vita e sul futuro dell'interessato.

Secondo un orientamento di merito l'attribuzione di un punteggio di laurea conforme alla media degli esami di profitto è qualificabile *quale interesse al bene della vita giuridicamente rilevante*; ne consegue che una riduzione notevole e immotivata del punteggio determini un danno da perdita di *chance*, da liquidarsi in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, nonché, nella specie, un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine e all'onore causato dalla diffusione della vicenda a mezzo stampa. Tale pregiudizio, risarcibile *ex art. 2059 c.c.*, va *inteso come turbamento dello stato*

d'animo in conseguenza dell'offesa subita e come specie di danno esistenziale (così Trib. Bologna, 23 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 445, con nota di P. Cacciagrano).

SEZIONE IX – *Il danno esistenziale delle organizzazioni*

1. Il danno esistenziale degli enti (pubblici e privati)

Il diritto positivo non limita ai soli danni patrimoniali la responsabilità nei confronti delle persone giuridiche le quali, essendo titolari di diritti non patrimoniali: onore, reputazione, identità personale, immagine, possono subire (anche) lesioni di carattere non patrimoniale.

Già un orientamento risalente - sulla nota vicenda di corruzione conosciuta come affare *Lockheed* - considera superata l'equazione tra danno non patrimoniale e danno morale e attribuisce ampio spazio al primo configurato come danno comprensivo

<<di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di tecnico risarcimento, sibbene di riparazione>>

(Cass., 10 luglio 1991, n. 7642, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2481).

Per la S.C. il pregiudizio in esame va verificato nella sua oggettività, secondo l'*id quod plerumque accidit* sul piano del determinismo causale, in relazione a determinati comportamenti illeciti, senza *cadere nell'astrazione di ritenere che la persona giuridica avverta l'offesa attraverso i soggetti fisici che ne fanno parte.*

Si ricorda che in seguito al disastro del Vajont la Cassazione ha riconosciuto il danno morale da reato al Comune, quale ente territoriale esponenziale, per lesioni alla sua identità storica, culturale, politica, economica e sociale costituzionalmente protetta (così Cass., 15 aprile 1998, n. 3807, in *Giur.it.*, 1999, p. 2270, con nota di M.P. Suppa).

E' stato inoltre affermato che la lesione all'immagine della p.a. relativa *alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica* provoca un danno esistenziale (che va tenuto distinto dal pregiudizio morale). Si noti che, nel caso di specie, la lesione all'immagine viene considerata come astrattamente patrimoniale nonché come figura emblematica del danno-evento da liquidarsi in via equitativa (in questo senso si è espressa la Corte dei conti, Sez. Umbria, 18 ottobre 2000, in *Danno resp.*, 2001, p. 1191, con commento di G. Cassano; in senso conforme sul danno all'immagine della p.a., qualificabile come danno-evento e come danno patrimoniale non reddituale, vedi Corte dei conti, reg. Lombardia, 25 giugno 2004, in *Riv. corte conti*, 2004, f. 3, p.160; lo stesso pregiudizio è invece considerato come danno-conseguenza dalla Corte dei conti reg. Emilia Romagna, 11 giugno 2004, in *Resp. civ. prev.*, 2004, f. 3, p. 171).

Secondo altra Corte il danno all'immagine subito dalla p.a. non è un danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma una figura del danno esistenziale (vedi Corte dei conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 1131); ne consegue che al danno all'immagine - inteso nella specie come danno esistenziale (*tertium genus* che si affianca a quello patrimoniale e morale) - si applicano i principi in tema di obbligazioni, in quanto il rimedio risarcitorio può essere riferito ad un interesse anche non patrimoniale del creditore *ex art.* 1174 c.c. (così Corte dei conti, reg. Lombardia, 12 febbraio 2004, n. 143, in *Riv. corte conti*, 2004, f. 1, p. 111).

A parere della Corte dei Conti, Sez. Lazio, 9 giugno 2009, in www.personaedanno.it, l'illecito comportamento dei dipendenti della p.a. lede il diritto all'immagine della p.a. stessa. Nella specie i presidenti di un'azienda di trasporti sono stati condannati al risarcimento (di 180.000 euro ciascuno) del danno all'immagine della p.a. (definito espressamente danno esistenziale), per aver ottenuto dazioni illecite di denaro. Detto orientamento contribuisce a superare un annoso problema: quello della scarsa "considerazione" che solitamente ricevono i pregiudizi non patrimoniali subiti, non solo dalle persone fisiche, ma anche dagli enti. In dottrina si è sostenuto:

<<anche nei confronti dell'ente collettivo, è possibile perciò parlare di compromissione dello svolgimento della propria personalità, nella misura in cui l'obiettivo della realizzazione personale venga identificato con il perseguimento del fine sociale per il quale l'ente stesso è stato costituito>>

(cfr. P. Cendon - P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 345; P. Ziviz, *Equivoci da sfatare sul danno esistenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 821; L. Ponti, *Il danno esistenziale negli enti e nelle società*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. III, p. 2579 ss.);

<<il danno esistenziale, una volta dimostrata ed argomentata la lesione di un *civil right*, può ben essere risarcito anche ad un ente>>

(in questo senso P. G. Monateri, *Alle soglie di nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno resp.*, 1999, p. 5 ss.).

SEZIONE X – Il danno esistenziale per lo svolgimento di attività giudiziaria

1. Irragionevole durata del processo

La realizzazione della giustizia è connessa ad una ragionevole durata del processo - principio che troviamo puntualmente affermato nel nuovo testo dell'art 111 Cost. - pertanto la violazione del termine ragionevole del processo (che secondo la giurisprudenza della Corte europea è ordinariamente di tre anni) può comportare alla vittima un danno non patrimoniale con ripercussioni sulle condizioni, anche di salute, dell'interessato o, per usare un'espressione della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, un

<<pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia circa l'esito del giudizio>>

(Corte europea dir. uomo, 26 ottobre 1988, in *Foro it.*, 1989, IV, c. 389).

Com'è noto la l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), *Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*, all'art. 2, prevede l'equa riparazione sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale - subiti per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - sotto il profilo del mancato

rispetto del termine ragionevole del processo. Ciò che comunque rileva è soltanto il periodo eccedente la durata ragionevole. In argomento si segnalano le più significative decisioni - con particolare riguardo alla fase di prima attuazione del principio - ove discussa appare, tra l'altro, la natura indennitaria o riparatoria dell'equa riparazione.

Il danno da irragionevole durata del processo, che si sostanzia in ansia, patimento e disagio interiore, è un pregiudizio non patrimoniale riconosciuto dalla giurisprudenza unanime:

<<costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte (*omissis*), ed in adesione all'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che la durata irragionevole del processo arreca normalmente alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione del danno non patrimoniale, e che pertanto il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nella fattispecie concreta, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che un pregiudizio siffatto sia stato subito dalla parte istante (*omissis*), e senza che l'entità della posta in gioco nel processo valga ad escludere l'indennizzabilità di detto danno non patrimoniale, potendo eventualmente tale profilo spiegare soltanto un effetto riduttivo dell'entità della riparazione.

Coerentemente con tale impostazione va rilevato che ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell'irragionevole durata del processo, senza che sia necessaria l'analitica descrizione della particolare forma di sofferenza in cui esso si sia concretato, né la prospettazione di specifici riferimenti alla condizione personale dell'istante>>

(Cass., 7 luglio 2006, n. 15588, in *www.deaprofessionale.it*; vedi pure Cass., 7 luglio 2006, n.15586, in *www.deaprofessionale.it*; e Cass., 25 maggio 2006, n. 12402, in *www.deaprofessionale.it*).

Sempre in merito alla prova si è sostenuto:

<<se è vero che anche il danno non patrimoniale (*omissis*) va di volta in volta accertato, e non può essere considerato conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi di una causa, è vero anche che la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. (*omissis*), a condizione che ne siano allegati gli elementi costitutivi e che, per l'appunto, siano addotte le circostanze di fatto o quelle notorie da cui dedurre presuntivamente la sua esistenza>>

(Cass., 17 aprile 2003 n. 6168, *www.deaprofessionale.it*; Cass., 5 novembre 2002, n. 15449; in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 81, con nota di P. Ziviz; in *Danno resp.*, 2003, 266, con nota di G. Ponzanelli; in *Giur. it.*, 2003, p. 21, con nota di A. Didone).

Pertanto, ai fini della prova del danno morale soggettivo, *una volta allegatane l'esistenza*, non è necessario

<<che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza si sia concretata ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale (*omissis*), a differenza delle altre possibili voci del medesimo danno non patrimoniale, quale il c.d. danno esistenziale (*omissis*), ovvero del danno patrimoniale che richiedono, invece, specifica allegazione individuativa e prova>>

(Cass., 23 maggio 2006, n. 12138, in *www.deaprofessionale.it*).

Anche per la giurisprudenza di merito la violazione del termine ragionevole del processo comporta un danno non patrimoniale desumibile da presunzioni semplici che possono fondarsi sulla conoscenza di elementari e comuni nozioni di psicologia; inoltre l'equa riparazione del pregiudizio va effettuata tenendo conto dell' *entità del caso* e della rilevanza della *posta in gioco* (App. Bari, 28 ottobre 2004, in *Giur. loc. Bari*, 2004; App. L'Aquila, 23 luglio 2001, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2781; in *Giur. merito*, 2001, p. 974).

Un'autorevole dottrina ha sostenuto che

<<nell'accogliere una lettura eventistica del danno esistenziale, la giurisprudenza di merito ha - talvolta - riconosciuto la corresponsione dell'equa indennità prevista dalla legge Pinto sulla base della semplice violazione del diritto, costituzionalmente protetto, alla ragionevole durata del processo (*omissis*). La Cassazione, dal canto suo, sembra propensa ad escludere che - a fronte della violazione del termine di ragionevole durata del processo - il pregiudizio non patrimoniale possa essere dato per scontato, sia con riguardo componenti morali che a quelle esistenziali>>

(Vedi P. Cendon - P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 337; si rinvia pure a R. G. Aloisio, *Dell'irragionevole durata del processo ovvero dell'astuzia del legislatore*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2002, 3, p. 477).

Il danno da irragionevole durata del processo presenta pertanto i caratteri propri del danno esistenziale il cui riconoscimento è utile al fine di garantire diritti e libertà fondamentali.

A parere della Consulta, già prima della modifica dell'art. 111 Cost., il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantito dall'art. 24 Cost., implica una ragionevole durata del processo (in questo senso vedi Corte cost., 22 ottobre 1999, n.388, in *Giur. it.*, 2000, p. 1127, con nota di A. Didone, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 12).

Altra giurisprudenza in tema di disservizi relativi all'attività giudiziaria ha sostenuto che

<<i> disservizi e le inefficienze della cancelleria di un ufficio giudiziario, i quali obblighino un avvocato a molti mesi di attesa per avere copia degli atti giudiziari, costituiscono una condotta illecita, che obbliga il ministero a risarcire al professionista il danno esistenziale >>

(Giud. Pace Napoli, 18 gennaio 2006, in *Dir. e giust.*, 2006, f. 9 p. 128).

2. Iniziativa processuale ingiustificata

Secondo il Trib. Bologna l'impatto provocato da un'iniziativa processuale del tutto ingiustificata, sulla vita della persona convenuta in giudizio, va qualificato come danno esistenziale precisamente inteso come *sofferenza che scaturisce dalla menomazione della qualità della vita derivata dall'illecito*. Il Giudice, in linea al nuovo corso del danno non patrimoniale, identifica il riscontro costituzionale del valore leso nell'art. 2 Cost., e considera

<<la qualità della vita come estrinsecazione concreta del diritto alla realizzazione personale >>

(così Trib. Bologna, 2 febbraio 2005, in *www.giuraemilia.it*, nell'accogliere la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria (art. 96 c.p.c.).

Secondo il Trib. Venezia - nel caso di procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato - viene in rilievo,

<<nella prospettiva della rilettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 c.c., la lesione dell'integrità morale dell'individuo prevista dall'art. 2 Cost. non solo nella percezione interna, ma anche nella dimensione critica connessa all'ambiente sociale di appartenenza (*omissis*). Proprio perché si è al cospetto di un bene per definizione facente parte del patrimonio morale di ogni individuo, il danno, nonostante i *dicta* di Cass. 8828 e 8827/2003, può ritenersi ancora

oggi in *re ipsa* (cfr. in ogni caso Cass. 20.10.2005, n. 20320), salvo poi dover apprezzare nel concreto il tipo di pregiudizio subito>>

(Trib. Venezia, 6 luglio 2006, in *www.iuritalia.it*).

Nella fattispecie è stata liquidata la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno (non patrimoniale) alla personalità.

Si segnala infine una decisione del Trib. Modena, 2 febbraio 2007, in *www.personaedanno.it*, che ha riconosciuto il danno esistenziale causato da lite temeraria. Il pregiudizio è stato liquidato, in via equitativa, in una somma pari a 5.000 euro.

3. Ingiusta detenzione.

La detenzione protrattasi ingiustamente per lungo tempo (nella specie più di sette anni) vale per i giudici di merito circa 4 milioni di euro, non solo per danno patrimoniale e biologico, ma anche per pregiudizio esistenziale (1 milione di euro) che nella specie viene inteso come

<<peggioramento oggettivo delle condizioni di vita della vittima in conseguenza di un fatto ingiusto. Il danno esistenziale presuppone, come il danno biologico, il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. e la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (*omissis*). L'entità del danno esistenziale è stata enorme per la durata della carcerazione e il conseguente venir meno di ogni rapporto di relazione con il mondo esterno>>

(App. Genova, 7 febbraio 2003 (sul noto caso Barillà), in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 828, con nota di F. M. Zanasi; in *Danno resp.*, 2003, p. 628 ss., con nota critica di G. Ponzanelli, secondo l'A. l'elevata somma di denaro liquidata a titolo di danno patrimoniale, biologico ed esistenziale (quasi 4 milioni di euro), "non viene vista come strumento essenzialmente riparatorio, ma come svolgente una funzione esemplare che trova nel modulo delle sanzioni private punitive (o pene private) la categoria più vicina e conosciuta").

Secondo la Cassazione (con rinvio alla Corte d'appello di Genova) la riparazione per errore giudiziario, come quella per ingiusta detenzione, ha natura di indennità (relativa alla figura dell'atto lecito dannoso). Il Giudice di legittimità – nel richiamare le sentenze n. 8827 e 8828 del 2003 –

sostiene inoltre che con il riconoscimento del danno esistenziale non si opera un'indebita duplicazione risarcitoria con il danno biologico, poiché il primo

<<è cosa diversa dal danno biologico e non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione della salute della persona, ma si riferisce ai già indicati sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate dal fatto illecito>>

(Cass. pen., 25 novembre 2003, in *Foro it.*, 2004, c. 138; in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 100, con nota di P. Ziviz, cfr. pure il commento di P. Cendon in *www.filodiritto.it*).

Il pregiudizio esistenziale, sempre per la S.C., ha natura sostanzialmente diversa dal danno morale soggettivo il quale

<<si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale (*non facere* ma anche un *facere* obbligato che prima non esisteva) pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali>>

(Cass. pen., 25 novembre 2003, in *Foro it.*, 2004, c. 138; in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 100, con nota di P. Ziviz, cfr. pure commento di P. Cendon in *www.filodiritto.it*).

Più di recente sempre la Cass. pen., 8 maggio 2009, n.19678, in *www.personaedanno.it*, con nota di A. Negro, si è espressa, in senso conforme, con riguardo al caso di un uomo che veniva definitivamente assolto dall'accusa di millantato credito, dopo un'ingiusta carcerazione protrattasi per 25 giorni. La S.C. - nell'annullare il provvedimento della Corte distrettuale nel quale non si era tenuto debito conto delle *circostanziate deduzioni difensive, relative ai gravissimi danni dedotti e documentati, con riferimento ai rapporti personali e sociali ed al danno esistenziale* - sostiene che il danno biologico, morale ed esistenziale sono differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale. Si osserva che tale decisione, nel fare appello a categorie autonome della responsabilità, si pone in contrasto rispetto alle indicazioni fornite dalle S.U. 26972/2008.

Ancora una volta la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di errore giudiziario e ingiusta detenzione, ed ha affermato che, nella specie, sono

<<risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'articolo 2059 c.c., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita>>

(Cass. pen., 18 febbraio 2010, n. 6719, in *www.personaedanno.it*).

Da ultimo la Cass. pen., 7 dicembre 2011, n. 45710, in *www.personaedanno.it*, con nota di P. Russo, è stata chiamata a pronunciarsi per il caso di un immigrato tratto in arresto (per 47 giorni) perché ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi in ordine ai delitti di concorso nel reclutamento e sfruttamento della prostituzione e di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza. L'uomo, che è stato assolto da ogni imputazione nel giudizio di primo grado, aveva subito notevoli pregiudizi a causa della carcerazione quali: il licenziamento, la separazione personale dalla moglie e persino la perdita del permesso di soggiorno, con relativo ordine di espulsione dal territorio dello Stato italiano. La Suprema Corte nel cassare con rinvio il provvedimento impugnato della Corte territoriale - la quale tra l'altro non riconosceva alla vittima nessun pregiudizio di carattere patrimoniale - ha sostenuto che la liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi, ed ha evidenziato la necessità di valutare la durata della custodia cautelare unitamente alle conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali (dirette o mediate), che siano derivate dalla privazione della libertà. Appare evidente come un'ingiusta carcerazione, protrattasi per certo un lasso di tempo, lasci un'impronta permanente nella vita della vittima sotto il profilo psichico, fisico, affettivo, economico e sociale. Il carcere, in particolare, annulla la libertà personale, è espressione di una concezione affittiva della pena, comprime la dignità della persona ed è di ostacolo al reinserimento del detenuto nella società. La detenzione (ingiusta) è pertanto una vicenda emblematica del danno alla persona.

SEZIONE XI - *Il danno esistenziale da lesione dei diritti della personalità e dei diritti reali o personali di godimento*

1. Identità personale e onore

Il risarcimento del danno esistenziale consente di collegare l'obbligazione risarcitoria ad un' indefinita e aperta serie d'interessi costituzionalmente rilevanti; il danno esistenziale, infatti, lede il patrimonio della persona visto come un complesso di beni anche immateriali da conservare e da accrescere. E' il caso della lesione del diritto all'identità personale inteso quale interesse a non veder travisato o alterato all'esterno il patrimonio proprio della persona vuoi intellettuale e professionale, vuoi politico-sociale e ideologico che la giurisprudenza riconosce nella veste di

<<danno esistenziale "statico", che si fonda sulla rilevabilità di un pregiudizio in ogni lesione di un qualunque diritto della personalità, prescindendo dal soggetto leso, per il solo fatto che si tratta di persona (*omissis*) ci si avventura così nell'ultimo territorio insidioso: la liquidazione del danno all'identità personale, definito come la liquidazione dell'impalpabile>>

(Trib. Verona, 26 febbraio 1996, in *Il dir. fam. e persone*, 1997, p. 1436, con nota di M. Dogliotti).

E' inoltre il caso della lesione dell'onore e della reputazione causata dalla diffamazione a mezzo stampa. In questo senso la Corte d'appello di Genova, in base al richiamo di un orientamento espresso dalla Cassazione, ha sostenuto che l'esercizio del diritto di cronaca presuppone il rispetto della continenza (sostanziale e formale) del fatto narrato, più precisamente: la cronaca deve

<<esprimere una narrazione rigorosa e veritiera dei fatti, caratterizzata dalla continenza dell'esercizio del corrispondente diritto, sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo con cui esso si estrinseca (continenza formale); continenza sostanziale è quella per cui i fatti narrati devono corrispondere a verità; continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente (*omissis*) negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti>>

(App. Genova, 7 ottobre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

Orbene, nel caso di specie, alcuni articoli apparsi su quotidiani e contenenti una falsa rappresentazione della realtà hanno determinato un peggioramento oggettivo della qualità della vita della vittima, *rectius* un danno esistenziale. Secondo i Giudici, infatti,

<<del cosiddetto danno esistenziale nella fattispecie deve anzitutto essere ribadita la configurabilità (*omissis*). Il danno esistenziale - la cui identificazione concettuale è scaturita dall'esigenza di estendere il trattamento risarcitorio riconosciuto alla lesione della salute attraverso il ristoro del danno biologico al "danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona" (così Corte Cost. 11.7.2003 n. 233) - si affianca sul piano sistematico e classificatorio, nelle più recenti acquisizioni a cui è approdata l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, al danno morale e al danno biologico, a comporre la ripartizione dell'area dei pregiudizi non patrimoniali in tre distinte categorie a ciascuna delle quali è riferibile una distinta serie di effetti negativi. In particolare, la distinzione tra il danno morale in senso stretto e il danno esistenziale è correlata alla differenziazione, nell'ambito delle ripercussioni non economiche subite dal soggetto, tra quelle di carattere meramente psicologico e quelle che coinvolgono la proiezione esterna dell'individuo riflettendosi sulle manifestazioni di realizzazione della persona. Resta così escluso che la nozione di danno esistenziale possa essere utilizzata in funzione meramente suppletiva, al fine di ricondurre sotto tale qualificazione riflessi pregiudizievoli riferibili alla sofferenza e al patema d'animo non altrimenti risarcibili>>

(App. Genova, 7 ottobre 2006, in www.bd.utetgiuridica.it).

La sentenza *de quo*, in parziale riforma del giudizio di primo grado, provvede ad incrementare congruamente la determinazione quantitativa del risarcimento dei danni liquidando la somma di 20.000 euro a titolo di danno esistenziale ed un'identica somma a titolo di danno morale in senso stretto.

In una recente decisione di legittimità, in base al richiamo delle S.U. 26972/2008, circa il risarcimento del danno derivante dal reato di calunnia aggravata, che lede la dignità e l'onore della persona, si afferma che nel giudizio di merito la vittima

<<pur esplicitamente chiedendo il risarcimento del cosiddetto "danno biologico" e "danno morale", in realtà aveva evidenziato anche profili del danno non patrimoniale che, con semplificazione, e nei limiti di quanto chiarito dalla Sezioni Unite del 2008, possiamo definire "danno esistenziale", con il riferimento alla situazione di grave disagio in cui si era venuto a trovare a seguito dei comportamenti illeciti (*omissis*) che avevano incrinato il suo prestigio sia all'interno del proprio ambiente di lavoro che nei rapporti con gli uffici finanziari>>

(Cass., 12 aprile 2011, n. 8306, in *www.peronaedanno.it*).

2. Crollo di edificio e diminuito godimento dell'abitazione

Secondo un orientamento espresso dal Tribunale di Milano - in relazione ad una fattispecie di crollo parziale di un edificio seguito ad un'esplosione - il danno esistenziale consiste in una violazione del

<< diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità (*omissis*). La tutela costituzionale di tale diritto va individuata nell'art. 2 della Costituzione (*omissis*).

La lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. consente di individuare nel combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e della norma Costituzionale di volta in volta individuata il sistema di liquidazione e riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 2059 c.c.>>

(Trib. Milano, 15 giugno 2000, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 461, con nota di C. Favilli, a distanza di pochi giorni dalla Cass. 7713/2000).

Si osserva che la sentenza *de quo*, già prima delle note decisioni della Cassazione e della Consulta del 2003, si esprime nel segno del pieno riconoscimento del danno non patrimoniale - che comprende il danno morale, il danno biologico *iure proprio* e *iure hereditario*, nonché il danno esistenziale - anche

<<in mancanza di prova di fatto costituente reato in caso di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti>>

(Trib. Milano, 15 giugno 2000, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 461, con nota di C. Favilli, a distanza di pochi giorni dalla Cass. 7713/2000).

Una decisione di Corte d'appello ha riconosciuto al mezzadro e alla sua famiglia, per essersi trovati ad abitare una casa colonica insalubre, il danno esistenziale derivante dal pregiudizio al bene *casa d'abitazione*. Tale danno corrisponde alla lesione del diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 36 Cost.) ad un trattamento nel rapporto di lavoro tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla propria famiglia (in questo senso cfr. App. L'Aquila, 27 febbraio 2001, in *Giur. merito*, 2001, p. 1316).

Secondo altra decisione di merito la forzosa rinuncia a disporre di parte della propria abitazione per un significativo periodo di tempo, integra un'ipotesi di danno esistenziale per diminuito godimento dell'abitazione, ovvero per la sensibile limitazione, subita dalla vittima, delle possibilità di estrinsecare la propria personalità, *rectius* per non poter più fare (così Trib. Ivrea, 22 giugno 2004, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 46, p. 84, con nota di M. Rossetti).

La giurisprudenza ha inoltre ritenuto risarcibile il pregiudizio in esame, subito dal conduttore a causa di comportamenti lesivi tenuti dal locatore, per lesione del diritto all'abitazione da intendersi come

<<scadimento della qualità della vita all'interno dell'immobile locato, che nella specie risulterebbe gravemente compromessa dalle infiltrazioni. L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed é, per l'individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo>>

(Trib. Roma, 8 giugno 2009, in *www.personaedanno.it*; in senso conforme cfr. pure App. Roma, 15 giugno 2010, in *www.personaedanno.it*, *ivi* al conduttore di un immobile locato, rimasto vittima di infiltrazioni di acqua e di umidità nel proprio appartamento, è stato riconosciuto il danno alla salute e il danno esistenziale unitariamente considerati).

Si segnala infine che a fronte di una domanda relativa al risarcimento dei danni subiti dall'attore - per il trasloco dalla propria abitazione divenuta inagibile a causa di lavori di scavo eseguiti da un'impresa senza l'osservanza delle normali regole di prudenza - il Giudice ha riconosciuto al danneggiato (anche) il risarcimento del danno esistenziale per il peggioramento della qualità della vita, intesa come lesione del diritto alla serenità personale (vedi Trib. Brindisi, 17 ottobre 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di A.Negro).

3. Il riconoscimento del danno esistenziale da immissioni

La giurisprudenza ha intrapreso a pieno titolo la via del danno esistenziale, mostrando sensibilità nel riconoscere questo tipo di pregiudizio da immissioni che impediscono la piena valorizzazione

della persona, *rectius* il pieno sviluppo della personalità umana, lungo il percorso della vita che cambia proprio a causa delle immissioni provenienti dal fondo del vicino.

Così il profondo disagio che provoca il rumore sull'equilibrio psicofisico della persona ha portato a riconoscere il danno esistenziale da immissioni acustiche *ex art. 844 c.c.*

Degna di nota al riguardo una sentenza di merito nella quale i Giudici dopo aver accertato il superamento dei limiti di cui all'art. 2 (d.p.c.m. 1 marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) per immissioni rumorose, nel caso di specie provenienti da un'officina meccanica posta nelle vicinanze di abitazioni, hanno vietato al convenuto l'esercizio dell'attività fino all'adozione di adeguati accorgimenti tecnici ed emesso condanna al risarcimento dei danni subiti dai vicini a seguito delle immissioni acustiche.

A parere dei giudicanti il danno in questione non va qualificato come biologico in senso stretto in quanto non è stata accertata

<<un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia>>

(Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 1335, con nota di P. Ziviz; in *La nuova giur. civ. commentata*, 2000, I, p. 558, con nota di L. Morlotti; in *Dir. e giur. agraria e ambientale*, 2000, p. 551, con nota di G. Busetto; sul tema in dottrina cfr. A. Minunni, *Le ripercussioni non patrimoniali delle immissioni*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon - P. Ziviz, Milano, 2000, p. 579; e da ultimo sia consentito il rinvio a M. Tampieri, *Le immissioni*, in *Trattato dei nuovi danni*, diretto da P. Cendon, Padova, 2011, vol. V, p. 567),

ma solo una modifica

<<del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, alterando le normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione, ecc.>>

(Trib. Milano, 21 ottobre 1999, *supra cit.*).

Si tratta in sostanza, secondo il Tribunale, di *danno esistenziale* che consiste nell'alterazione delle normali attività dell'individuo quali il riposo, il *relax*, l'attività lavorativa domiciliare e non, che si

traducono nella lesione della *serenità personale* cui ciascun soggetto ha diritto sia nell'ambito lavorativo sia, a maggior ragione, nell'ambito familiare.

I Giudici pur riconducendo il danno esistenziale nell'area dell'art. 2 Cost. sotto il profilo dell'alterazione della *privacy* anche domestica e di

<<ogni ostacolo alla libertà individuale, sia nell'ambito familiare, ricreativo, sia nell'ambito lavorativo>>

(Trib. Milano, 21 ottobre 1999, *supra cit.*),

ne sostengono tuttavia la natura patrimoniale (così come per il danno biologico) al fine di sottrarlo ai limiti previsti dall'art. 2059 c.c.:

<<la natura patrimoniale del danno ne consente, invero, il risarcimento una volta individuato il fatto illecito che può anche non costituire reato, ma come sovente avviene nei casi di danno esistenziale, solamente violazione amministrativa, anche in considerazione dell'orientamento del legislatore favorevole alla depenalizzazione di fatti che prima erano sanzionati penalmente>>

(Trib. Milano, 21 ottobre 1999, *supra cit.*).

Secondo una dottrina il danno esistenziale è

<<suscettibile di valutazione patrimoniale anche in base a parametri e tabelle che la giurisprudenza potrebbe elaborare sulla base della casistica>>

(P. Ziviz, *La valutazione del danno esistenziale*, in, *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. III., p. 2798 ss.; Id., *Equivoci da sfatare sul danno esistenziale*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 818).

Pur non escludendo a priori per il danno esistenziale un sistema di valutazione tabellare, come avviene per il biologico, mi pare tuttavia che l'applicazione di tale sistema al pregiudizio in esame, considerata la sua natura peculiare, possa incontrare alcune difficoltà.

Altra giurisprudenza riconosce esplicitamente il danno esistenziale per prolungata esposizione a immissioni acustiche intollerabili. Più precisamente si ritiene che il danno esistenziale configuri un'alterazione dell'ambiente di vita, ossia dell'

<<insieme delle condizioni di vita ed ambientali al cui interno l'individuo può svolgere la propria personalità>>

(Trib. Venezia (ord.), 27 settembre 2000, in *Danno resp.*, 2001, p. 524, con nota di P. Laghezza).

La categoria del danno esistenziale

<<tende a dare una cornice giuridica univoca a quella c.d. area intermedia, con cui la giurisprudenza ha inteso sanzionare conseguenze pregiudizievoli, estranee tanto all'ambito del danno morale soggettivo, confinato nei ristretti limiti dell'art.2059 c.c., quanto a quello del danno biologico derivante da una lesione psicofisica, ma pur sempre incidente su una posizione soggettiva di rango costituzionale>>

(Trib. Venezia (ord.), 27 settembre 2000, in *Danno e resp.*, 2001, p. 524, con nota di P. Laghezza).

Nel caso di specie il danno esistenziale si configura come limitazione di alcune manifestazioni relazionali, difficoltà nella conversazione, disturbi del sonno, impossibilità di tenere aperte le finestre e di fruire del giardino dell'abitazione. Per i Giudici tale lesione non può essere riparata mediante la corresponsione di un equivalente in denaro, bensì con il ricorso a un rimedio di tipo inibitorio anche se formulato in termini positivi: nella specie è stata prevista, come specifica misura di abbattimento del rumore, l'installazione di pannelli fonoassorbenti.

Il danno esistenziale - visto come alterazione delle normali attività domiciliari della persona, *ergo* come peggioramento delle condizioni e della qualità della vita - è stato riconosciuto per immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità, anche con riferimento ad un impianto di condizionamento installato a danno di una casa d'abitazione (cfr. Giud. Pace Frosinone, 15 ottobre 2001, in *Giud. pace*, 2002, p. 325, con nota di G. Murino; in *Danno e resp.*, 2003, p. 206, con nota di L. Caputi).

Secondo il Tribunale di Bari, le immissioni acustiche *normalmente non tollerabili* - ovvero quelle che, all'interno dell'abitazione, superano il valore limite differenziale di 3 db nel periodo notturno - possono creare un danno alla salute,

<<quest'ultima da intendersi in senso ampio in guisa da abbracciare non solo l'effettiva lesione dell'integrità psicofisica, ma anche quei fenomeni di alterazione del sonno, lieve labilità emotiva, *stress*, esasperazione, riduzione della capacità di concentrazione ecc. che, seppur transeunti, limitano fortemente lo svolgimento delle ordinarie occupazioni con pericolo d'incidenza negativa sulla qualità e le "condizioni di vita" della persona (c.d. danno esistenziale)>>

(Trib. Bari, 28 giugno 2006, in *www.iuritalia.it*).

Nella fattispecie alle immissioni acustiche, provenienti da un opificio, si sono aggiunte quelle di *inevitabili odori e vapori* di apprezzabile entità. Per il Tribunale non essendo applicabili al caso di specie accorgimenti tecnici tali da ricondurre le immissioni sotto la soglia della normale tollerabilità,

<< in accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, così come proposto dai ricorrenti (*omissis*), deve emettersi il provvedimento di inibitoria>>

(Trib. Bari, 28 giugno 2006, in *www.iuritalia.it*).

Altro Giudice di merito si è espresso nel segno del riconoscimento del danno esistenziale, in favore della vittima costretta da anni a sopportare immissioni superiori alla normale tollerabilità di polveri e rumori provenienti da un'officina confinante con l'abitazione del *plaintiff* (così Trib. Venezia, 18 maggio 2009, in *www.personaedanno.it*, con nota di M. Dragone).

In senso conforme il Tribunale di Chiavari - in merito ad una fattispecie di immissioni acustiche (provenienti dal suono delle campane di una Chiesa) che hanno provocato in capo alla vittima fortissimi e cronici disturbi psicofisici - ha riconosciuto nell'art. 2043 c.c. il fondamento del risarcimento del danno biologico (con valutazione personalizzata), del danno morale, nonché del danno

<<per la lesione del diritto di rilievo costituzionale allo svolgimento e affermazione della propria personalità nelle formazioni sociali in cui gli individui sono ordinariamente inseriti (famiglia, rete di amicizie); detto diritto (*omissis*) direttamente riconosciuto e definito inviolabile dall'art. 2 Cost., è stato progressivamente compromesso ed infine azzerato (per lo meno nella propria abitazione) dal protrarsi fino ad oggi per oltre venti anni di immissioni intollerabili e illecite (*omissis*). La normativa pubblicistica posta a tutela della salute e dell'ambiente è irrilevante e ininfluyente nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità (così come alla illiceità) delle immissioni (*omissis*) ne deriva che, se il

superamento degli *standard* pubblicitici di esposizione al rumore impone la scelta della tutela inibitoria, non può escludersi che risulti intollerabile (o illecita) nel singolo caso un'immissione che rientri nei limiti della normativa pubblicitica; ne consegue ulteriormente che, ai fini della valutazione di tollerabilità del rumore, va escluso l'uso del criterio c.d. assoluto, che fa riferimento ad una rumorosità ammissibile in una certa zona (*omissis*), dovendosi correttamente ricorrere ad un criterio c.d. relativo-comparativo, che valuti in concreto la tollerabilità; a tal fine la ormai costante giurisprudenza di legittimità e di merito fa riferimento al differenziale esistente tra rumorosità di fondo della zona (*omissis*) e intensità massima del rumore prodotto dalla fonte sonora oggetto di verifica, così correntemente individuando come intollerabile il rumore che superi di 3 decibel la rumorosità di fondo>>

(Trib. Chiavari, 9 agosto 2008, in *www.personaedanno.it*, con nota di M. A. Mazzola).

In senso conforme il Tribunale di Napoli che, pur non esprimendosi in termini di danno esistenziale, configura comunque il danno da immissioni come pregiudizio che comporta una limitazione della personalità umana e, come tale, va considerato alla stregua di danno non patrimoniale lesivo di valori costituzionalmente apprezzabili (così Trib. Napoli, 24 giugno 2004, in *Giur. merito*, 2004, p. 2570).

Un orientamento riconosce il danno esistenziale da immissioni acustiche come *danno esistenziale da inquinamento ambientale* che si sostanzia in un'alterazione della qualità della vita tale da violare il diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dall'art. 2 Cost., anche sotto il profilo delle attività di svago, culturali, di intrattenimento, di riposo, di *relax*, ecc. Nel caso di specie di specie i rumori intollerabili e continuativi pur non avendo prodotto in capo agli attori una lesione medicalmente accertabile, hanno determinato *stress*, nervosismo, irascibilità (già riconosciuti dal primo Giudice come lesione del diritto alla salute ed alla serenità domestica).

Si osserva che lo stato di malessere diffuso, non qualificabile come vera e propria patologia, è infatti una componente (assai frequente) del danno esistenziale. I Giudici nell'ammettere, *ex art.* 2043 c.c.,

<<la risarcibilità non solamente dei danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non patrimoniale)>>

(App. Milano, 14 febbraio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 798, con nota di P. Ziviz - F. Bilotta),

ritengono comunque che la prova della lesione di valori fondamentali dell'individuo non sia di per sé sufficiente ai fini del risarcimento del danno esistenziale, essendo necessaria la dimostrazione dell'incidenza, in concreto, di tale lesione sulle attività realizzatrici della vittima. Sicché, continua la Corte,

<<il risarcimento del danno esistenziale, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui>>

(App. Milano, 14 febbraio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 798, con nota di P. Ziviz - F. Bilotta; più di recente e in senso conforme cfr. App. Milano, 29 gennaio 2007, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 395, con nota di F. Mosca, ove rileva che il nostro codice civile non contiene <<alcuna presunzione di danno (*omissis*). Anche se la lesione è "*in re ipsa*", non ne può discendere, quale corollario (*omissis*), che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere quanto meno di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza, costituendo la lesione di valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante, dell'esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso ai principi generali in tema di onere della prova>>; secondo il Trib. Firenze, 23 luglio 2001, in *Foro toscano*, 2001, p. 256, con nota di L. Salerno, il danno cagionato da immissioni superiori alla normale tollerabilità è un danno esistenziale da *stress* psicofisico che può essere accertato anche in via presuntiva, mediante allegazione della lettura dei dati di inquinamento acustico, senza necessità di una prova effettiva).

In altra fattispecie si ritiene che il danno esistenziale da immissioni acustiche, determinando una lesione del *diritto ad una vita serena in ogni sua esplicazione* è un danno che, pur senza qualificarsi come un vero e proprio danno biologico, può considerarsi comunque come una lesione di diritti costituzionalmente garantiti che va risarcita *ex art. 2043 c.c.* (in questo senso vedi Giud. Pace Bologna, 7 maggio 2004, www.giuraemilia.it; secondo il Trib. Monza, 2 novembre 2004, in <http://giuffre.iuritalia.com>, il risarcimento del danno da immissioni, tutela minima di diritti costituzionalmente garantiti, va invece ricondotto all'art. 2059 c.c. senza il limite previsto dall'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso).

Secondo una più recente decisione il danno esistenziale causato da immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità ha piena autonomia e concerne aspetti relazionali della vita. Nel caso di specie era risultato che un contadino, proprietario di una stalla in cui trovavano ricovero un considerevole numero di bovini da latte, aveva arrecato agli attori, con le operazioni di preparazione del mangime per gli animali, rumori e vibrazioni oltre la normale tollerabilità, pregiudicando con ciò il loro riposo e nuocendo alla loro salute (cfr. Trib. Bassano del Grappa, 20 luglio 2010, in *www.personaedanno.it*).

In senso conforme si è espresso il Tribunale di Roma per una fattispecie di immissioni luminose ed acustiche intollerabili provenienti sia dai campi di calcetto e di basket, illuminati da potenti riflettori e situati nelle vicinanze di una Chiesa, sia dalle campane della stessa Chiesa. Il Giudice ha infatti rilevato come l'esposizione a fonti di diversa natura e provenienza preclude il pieno godimento dei ricorrenti della propria situazione abitativa, ed appare lesiva di *diritti fondamentali assistiti anche da garanzia costituzionale (art. 14 Costituzione)* e si traduce *in fonte di possibili nocuenti di natura esistenziale nella più ampia e giuridicamente apprezzabile accezione del termine* (così Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2011, in *www.personaedanno.it*). In linea con il suddetto orientamento si pone un'altra decisione ove si afferma che:

<<secondo i più recenti insegnamenti, l'inquinamento acustico intollerabile comporta un danno esistenziale che, anche se non provoca l'insorgere di una malattia (danno biologico), causa un'alterazione del benessere psicofisico, *stress*, nervosismo, irascibilità, ansia, che pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico (effettiva menomazione dell'integrità psicofisica), può comunque considerarsi una lesione del diritto alla salute suscettibile di risarcimento>>
(Trib. L'Aquila, 28 ottobre 2009, in *www.personaedanno.it*).

Si ricorda che la giurisprudenza ha riconosciuto il danno non patrimoniale alla persona non solo da immissioni acustiche, ma pure da altri fenomeni immissivi quali le immissioni di fumo passivo di sigarette - nel caso di specie provenienti da un bar - che incidono negativamente sul *modo di vivere*

la casa dei danneggiati, e in tal guisa producono appunto un danno non patrimoniale (cfr. Cass., 31 marzo 2009, n. 7875, in *www.personaedanno.it*).

Si è ritenuto inoltre che *un (significativo) disagio esistenziale* deriva anche da immissioni olfattive particolarmente sgradevoli, tali da provocare in chi le subisce

<<uno stato di disgusto, irritazione ed ansia che non possono ricevere trattamenti dissimili da quelli indotti dalle immissioni acustiche>>

(Trib. Gorizia, 24 settembre 2001, in Cassano, 2002, p. 691).

Altra giurisprudenza ha invece negato il risarcimento del danno esistenziale (e biologico) - conseguente a immissioni di vapore acqueo e umidità all'interno di un'abitazione - perché il convenuto non ha contribuito con la propria condotta a provocare lo stato di insalubrità ambientale presente nell'appartamento dell'attore (vedi Trib. Genova, 3 ottobre 2006, in *www.bd.utetgiuridica.it*).

A parere di chi scrive è da condividere l'interpretazione che estende la tutela *ex art. 844 c.c.*, norma di per sé non diretta a difendere interessi riferibili alla persona, all'uomo, al suo diritto alla salute, nonché al suo diritto di condurre una vita tranquilla e serena (ove anche il silenzio ha una notevole valenza); tale interpretazione rappresenta infatti una risposta all'accresciuto bisogno di protezione della persona (in argomento già Cass., 30 luglio 1984, n. 4523, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 1585). In particolare si osserva che secondo la prevalente giurisprudenza le immissioni intollerabili (acustiche, elettromagnetiche, da OGM) provocano un danno ingiusto su beni costituzionalmente protetti che concorrono a determinare la qualità della vita della persona che trova riconoscimento nella figura del danno esistenziale, a volte accompagnato dal danno biologico (medicalmente accertabile), mentre più raramente è dato riscontrare un danno morale in capo alla vittima di immissioni.

SEZIONE XII - Il danno esistenziale nel rapporto obbligatorio

1. Danno esistenziale da inadempimento contrattuale

Con riguardo al danno esistenziale derivante da inadempimento contrattuale si segnalano due casi meno recenti: a) il danno causato dalla ritardata attivazione di un servizio essenziale (servizio telefonico); b) dal notevole ritardo aereo non comunicato dal vettore ai passeggeri. Così un Giudice veronese (a) ha liquidato una somma, determinata in via equitativa, per il danno da ritardo nell'attivazione del servizio; un giudice di Milano (b) ha ritenuto responsabile la compagnia aerea per mancata informazione e assistenza. (Giud. Pace Verona, 16 marzo 2000 e Giud. Pace Milano, 18 dicembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 1159, con nota di F. Bilotta).

In tema di servizio telefonico una più recente decisione che ha condannato la società Telecom a risarcire la somma di 5.500 euro per la volontaria inerzia della stessa - protratta per quasi un anno - nel concedere il trasloco della linea telefonica al nuovo indirizzo di un anziano utente che viveva solo. Nella motivazione si legge: il danno esistenziale è stato ancorato dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 2 Cost.,

<<disposizione da sola idonea a consentire l'apertura ai nuovi diritti. Pertanto, non vi sono ragioni dogmatiche per non continuare a non liquidare il danno esistenziale. Peraltro, nel caso concreto, è stato cagionato un danno esistenziale, anche da lesione di diritti costituzionalmente qualificati>>

(Trib. Montepulciano, 20 febbraio 2009, in www.personaedanno.it; in senso conforme Giud. Pace Cagliari, 15 marzo 2008, in www.personaedanno.it; Trib. Benevento, 12 marzo 2010, in www.personaedanno.it; vedi pure Trib. Roma, 25 maggio 2010, in www.personaedanno.it, ove è stato previsto il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale patito da una società la quale aveva subito l'ingiusta interruzione del collegamento telefonico).

Si deve pertanto ritenere che il ritardo nell'attivazione del servizio telefonico o l'inutile attesa di un aereo che non decolla, possono produrre effetti negativi, non suscettibili di valutazione economica, sulla vita del creditore quali nervosismo e *stress*; in altre parole i disagi e gli impedimenti, subiti dalla vittima in relazione al libero svolgimento delle attività che contribuiscono alla realizzazione individuale, costituiscono una fonte (potenziale) di danno esistenziale.

In senso conforme altra decisione ha riconosciuto il danno esistenziale al passeggero il cui volo aveva subito un ritardo di circa 2 ore. Per il Giudice la disciplina applicabile è quella contenuta negli artt. 1218 e 1681 c.c., nonché nel Regolamento CE 11 febbraio 2004, n. 261 che, al fine di garantire un'elevata tutela dei passeggeri, ha dettato regole in materia di informazione e di assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Ciò premesso il suddetto ritardo, accompagnato da mancanza di informazione e di assistenza,

<<determina quel grave disagio che viene vissuto dal passeggero, con ripercussioni sullo stato d'animo, generando patemi, ansia e irritazione, come nel caso dell'esponente. Tutto ciò è fonte di riconoscimento, anche, del danno c.d. esistenziale, come *quid pluris* rispetto al danno morale; l'allegazione e la prova dei disagi subiti e l'accertamento del nesso causale tra la condotta dell'autore e gli eventi lesivi, può avvenire, però, anche con il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi acquisiti nel giudizio>>

(Giud. Pace Bari, 28 giugno 2006, in www.iuritalia.it; in senso conforme Giud. Pace Milano, 19 febbraio 2010, in www.personaedanno.it).

Diverso parere è stato espresso per un caso simile:

<< l'atipicità dell'illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un'astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata *ex art.* 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione di specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione (*omissis*).

Da questo assunto, discende l'insostenibilità teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilità: la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa. Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile *ex art.* 2059 c.c.; se, viceversa, col termine danno esistenziale si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, già oggi risarcibile *ex art.* 2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma>>

(Giud. Pace Palermo, 10 novembre 2006, in www.iuritalia.it).

Secondo un Giudice di merito il pessimo servizio offerto da un ristoratore per un banchetto di nozze produce in capo agli sposi un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile garantito dalla Carta costituzionale, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 segg.

c.c. In questo senso il Tribunale ha disposto il risarcimento sia del danno morale sia del danno esistenziale, così motivando:

<< quanto al danno morale soggettivo, esso è in questo caso da identificare con la reazione per un verso di rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, per altro verso l'imbarazzo nei confronti degli invitati. Si tratta di una reazione del tutto naturale dinanzi a qualsiasi inadempimento, giacché esso consiste nella violazione di un proprio diritto: ma tale reazione è tanto più grave in quanto dipesa, nella specie, dalla violazione di un contratto nel quale era evidentemente dedotto un interesse anche non patrimoniale, quale l'interesse alla felice riuscita di un banchetto nuziale (*omissis*). Il pregiudizio esistenziale è consistito, qui, descritta la cosa con parole semplici, nella "figuraccia" che gli sposi hanno fatto con i propri invitati. L'impressione che essi hanno sollevato tra gli ospiti, in buona sostanza, è che avessero voluto risparmiare oltre il dovuto (ognun sa che vi è un noto proverbio il quale fotografa il tentativo di celebrare le nozze con poca spesa), in modo da rovinare la serata sia a se stessi che agli invitati (*omissis*). Ritiene il tribunale che questa seconda voce di pregiudizio abbia rilievo maggiore dell'altra. Quantunque le Sezioni Unite abbiano voluto liberare il danno morale soggettivo dal limite della transitorietà, è bensì vero che la rabbia per un torto subito, in definitiva, vada man mano sfumando (*omissis*). Quanto al pregiudizio esistenziale, invece, esso è stato senz'altro più marcato: la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all'ambito lavorativo degli sposi, certamente più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo>>

(Trib. Roma, 13 luglio 2009, in www.personaedanno.it).

Anche la mancata somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.) può determinare per l'utente (oltre al danno patrimoniale) difficoltà e disagi che si traducono in un danno esistenziale, soprattutto allorquando il contratto abbia ad oggetto un bene primario come l'acqua potabile che non viene regolarmente erogata, e l'utente, per il necessario approvvigionamento, debba ricorrere ad un servizio alternativo di autobotti. La S.C. ha riconosciuto in questo caso il disagio per l'approvvigionamento di acqua, senza tuttavia qualificarlo come danno esistenziale; più precisamente:

<<il giudice di pace, nel giudicare secondo equità, ha liquidato il danno non patrimoniale, ritenendo sussistente un disagio dell'utente nel diverso modo di approvvigionamento dell'acqua potabile conseguito all'inadempimento. Nulla a che vedere, dunque, con danno psichico o con la categoria del cd. danno esistenziale>>

(Cass. 27 gennaio 2006, n. 1766, in www.deaprofessionale.it).

In argomento altra decisione secondo la quale la mancanza di acqua potabile, a fronte della quale l'ente gestore non ha apportato alcun servizio sostitutivo per diversi giorni, causa all'utente un danno esistenziale che può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori (cfr. Giud. Pace Nocera Inferiore, 13 luglio 2010, in www.personaedanno.it).

Pure la mancanza di energia elettrica protrattasi nella casa di abitazione del danneggiato per alcuni giorni a causa dell'inerzia della compagnia elettrica, determina una *modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso*, in altri termini un danno esistenziale (in questo senso Giud. Pace Salerno, 12 novembre 2009, in www.peronaedanno.it).

Altra fattispecie riguarda invece un istituto bancario che ha alterato le consuetudini relative alle modalità di pagamento e alla prassi contrattuale applicate ad un cliente imprenditore (nella specie la banca gli ha impedito la movimentazione del conto mediante emissione di assegni bancari, ossia lo strumento utilizzato con più frequenza dal cliente) determinando così in capo a quest'ultimo un danno esistenziale. Tale pregiudizio non riguarda i mancati guadagni o il venir meno di singoli affari, bensì la sfera di espressione della professionalità e della personalità dell'imprenditore; in altri termini c'è stata violazione del diritto del cliente di manifestare appieno la propria personalità e libertà nell'esercizio dell'impresa, e la stessa della libertà d'iniziativa economica (in questo senso cfr. Trib. Trieste, 13 aprile 2007, in www.personaedanno.it, con nota di L. Morello).

A prima vista le decisioni orientate al riconoscimento del danno esistenziale da inadempimento contrattuale possono suscitare perplessità perché il *vulnus* sembra emergere da un rapporto obbligatorio solo attraverso forzature anche se, com'è noto, ai sensi dell'art.1174 c.c., l'interesse del creditore può avere anche natura non patrimoniale, più precisamente:

<<l'art. 1174 c.c. sottolinea che l'interesse che il creditore deduce in obbligazione può essere di natura non patrimoniale. Ciò vuol dire che la mancata corrispondenza tra quanto il debitore fa (o non fa) e quanto il debitore avrebbe dovuto fare (o non fare), in base al contratto, può riverberarsi su momenti della vita del creditore non suscettibili di valutazione economica>>

(in questo senso F. Bilotta, nota a Giud. Pace Verona, 16 marzo 2000 e Giud. Pace Milano, 18 dicembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 1160).

Il pregiudizio in esame, infatti, deriva frequentemente dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali; va da sé che saranno oggetto di risarcimento solo i danni prevedibili, *ex art. 1225 c.c.*, e non quelli rientranti nella sfera idiosincratica della vittima e non portati a conoscenza del debitore. La prevedibilità del danno *ex art 1225 c.c.*

<<consentirà, d'altro canto, di evitare una proliferazione dei danni risarcibili oltre gli ambiti che possono ragionevolmente essere ricondotti nel calcolo economico posto alla base della stipulazione del contratto. Si potrà, cioè, parlare di danni prevedibili - e come tali risarcibili - soltanto ove la sfera esistenziale appaia direttamente correlata all'interesse del creditore, risultando pertanto scontato un riflesso esistenziale negativo a carico di quest'ultimo in caso di inadempimento>>

(si fa rinvio a P. Cendon - P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 320).

Ai fini del risarcimento la giurisprudenza ha ammesso il cumulo delle azioni (contrattuale ed extracontrattuale) qualora si assuma che con un unico comportamento siano stati violati sia gli obblighi derivanti da contratto sia il generale dovere del *neminem laedere* (vedi per tutti Cass., 21 giugno 1999, n. 6233, in *Mass. giust. civ.*, 1999, p. 1444). Diversamente le S.U. 26972/2008 hanno affermato che

<<se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, tra le altre, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 38 con nota P. G. Monateri, in *Riv. it. medicina legale*, 2009, 2, p. 451, in *Resp. e risarcimento*, 2008, f. 11, p. 14, in *Mass.*, 2008).

Si osserva che l'art 2056 c.c., norma di rinvio per il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., riserva al danno extracontrattuale un trattamento sostanzialmente uniforme a

quanto previsto per il danno da inadempimento; le differenze risultano dal mancato rinvio agli artt. 1224 (ciò discende dalla natura di debito di valore dell'obbligazione aquiliana) e 1225 c.c.

Si segnala infine che secondo un recente *revirement* della giurisprudenza di legittimità la perdita del tempo libero, nella specie, per ripristinare un'utenza telefonica illegittimamente sospesa, così come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, non costituisce

<<un diritto fondamentale della personalità tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.) e sovranazionale (dalla C.E.D.U. ovvero dalla Carta di Nizza, alla quale è assegnato lo stesso valore dei Trattati dell'Unione europea), giacché il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, libera di scegliere come impiegarlo, così da differenziarsi profondamente dai diritti inviolabili dell'uomo (*omissis*). La lesione di un tale "immaginario" diritto non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale>>

(Cass., 27 aprile 2011, n. 9422, in *Vita not.*, 2011, p. 1588 ss.).

Tale orientamento è comunque diretto a rafforzare i principi espressi dalle S. U. 26972/08, ove non sono ritenuti meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi

<<consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirla risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale>>

(Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, *supra cit.*).

Com'è noto nel nostro ordinamento non esiste la previsione di un diritto alla felicità, tuttavia il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, come pure alla serenità non sembrano potersi identificare nel *diritto ad essere felici*, come invece sostengono invece le S. U.

2. Vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata riconosciuto dalla giurisprudenza corrisponde ai disagi subiti dal turista, correlati alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma di viaggio previsto.

L'interesse leso è quello di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago, di riposo. Lo scopo perseguito da chi va in vacanza

<<è preminentemente quello di ottenere uno stacco dallo *stress* della vita quotidiana (per il quale è quindi condizione indispensabile la realizzazione del programma scelto all'uopo)>>

(Giud. Pace Siracusa, 26 marzo 1999, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 1205, con nota di M. Serra; Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2555).

Il danno da vacanza rovinata è un danno non patrimoniale, più precisamente un pregiudizio esistenziale che si sostanzia soprattutto in una limitazione del libero sviluppo della personalità.

Secondo un'opinione dottrinale

<< il tema del danno da "vacanza rovinata" si inserisce, da un lato, nella progressivamente sempre più accentuata (in senso commerciale e organizzativo) struttura del turismo ormai divenuto fenomeno di massa, e, dall'altro, nella complessa e complessiva evoluzione della società e nella sempre più sentita esigenza di tutela della persona in tutte le sue attività latamente "realizzatrici">>

(in questo senso E. Guerinoni, *Il danno da vacanza rovinata*, Piacenza, 2003, p. 109).

Altra dottrina precisa che il danno da vacanza rovinata rappresenta un aspetto del danno contrattuale caratterizzato dalla lesione di un interesse non patrimoniale del turista (sul punto si fa rinvio a G. Loffari, *La vacanza rovinata*, in *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. III, p. 2442; v. pure F. Morandi, *Il danno da vacanza rovinata*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon - P. Ziviz, Milano, 2000, p. 640). E' quindi un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale,

<<anche in considerazione della preminenza attribuita dalla Carta costituzionale ai diritti e valori propri della persona e non suscettibili di diretta valutazione economica>>

(così M. Ferretti - E. Pasquinelli, *La vacanza rovinata*, in *Persona e danno, Trattati*, a cura di P. Cendon, Milano, 2004, vol. IV, p. 3738).

La giurisprudenza, per un caso di ritardo dell'aereo che trasportava i turisti in un luogo di vacanza, ha condannato la compagnia aerea - per il mancato rispetto del diritto all'informazione e all'assistenza dei passeggeri - al rimborso del biglietto di viaggio ed al risarcimento del danno da *stress* e/o da vacanza rovinata, sostenendo che

<< le vacanze costituiscono un "bene" che viene acquistato, nel caso del lavoratore, per il recupero delle energie, e più in generale, per un fine di riposo o di svago>>

(Giud. Pace Bologna, 22 marzo 2001, in www.giuraemilia.it; per lo stesso caso di ritardo aereo cfr. Giud. Pace Imola, 29 giugno 2001, in www.giuraemilia.it).

Una decisione del Tribunale di Roma ha condannato l'organizzatore di un viaggio acquistato da una coppia per il viaggio di nozze come pacchetto turistico "tutto compreso" al risarcimento, non solo del danno patrimoniale cagionato, ma anche del danno esistenziale per la parziale rovina del viaggio di nozze. Il *tour operator* è stato ritenuto colpevole di violazione dell'art. 8 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (che recepisce la direttiva europea n. 314/1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", che richiama la convenzione di *Bruxelles* sul contratto di viaggio del 1970, ratificata con l. n. 1084/1977), norma che è stata in seguito inglobata nel *Codice del consumo*, agli artt. 82 segg. (così Trib. Roma, 4 agosto 2009, in www.personaedanno.it; in senso conforme cfr. Trib. Salerno, 13 gennaio 2009, in www.personaedanno.it, ove si parla di lesione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicitare la propria personalità anche in vacanza; già Giud. Pace Milano, 20 febbraio 2003, in *Giud. pace*, 2003, p. 310, ha espressamente riconosciuto il danno esistenziale in capo al turista).

Altra giurisprudenza di merito ha riconosciuto ad una coppia di sposi in viaggio di nozze il danno da vacanza rovinata. Così si legge in motivazione:

<<la copertura normativa del danno non patrimoniale subito dagli attori va rinvenuta nell'art. 2 della Costituzione, in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicitare la propria personalità

anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad un'esperienza così emotivamente significativa nel percorso di vita di una persona come il viaggio di nozze>>

(Trib. Salerno, 13 gennaio 2009, in *www.personaedanno.it*; in senso conforme sul danno da vacanza rovinata cfr. Trib. Saluzzo, 25 febbraio 2009, in *www.personaedanno.it*; Giud. Pace Verona, 2 gennaio 2009, in *www.personaedanno.it*; Giud. Pace Napoli, 24 dicembre 2009, in *www.personaedanno.it*).

In argomento si richiama una non più recente decisione della Corte di giustizia CE ove per l'inadempimento del contratto di viaggio viene riconosciuta al danneggiato

<<l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale>>

(Corte di giustizia CE, 12 marzo 2002, causa 168/00, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 360, con nota di E. Guerinoni);

Si osserva che il pregiudizio qualificato dalla Corte di giustizia come danno morale presenta in realtà caratteristiche proprie del danno esistenziale, quali la compromissione di attività ricreative e di svago.

Da ultimo si richiama una recente decisione di merito che riconosce ad un turista, che ha dovuto rinunciare a parte delle proprie vacanze perché gravemente infortunatosi all'interno di una struttura alberghiera, oltre al danno biologico e morale anche un pregiudizio ulteriore che deriva da una più intensa *sofferenza da privazione* qualificabile come danno esistenziale, ovvero quel pregiudizio che nasce

<<dall'impossibilità di svolgere specifiche attività cui il danneggiato era effettivamente e con una certa continuità dedito (*omissis*), di continuare a godere della villeggiatura marittima in condizioni di buona salute e dunque di porre in essere le attività che notoriamente si ricollegano alla medesima>>

(Trib. Roma, 1 luglio 2011, in *www.personaedanno.it*).

Si ricorda infine che negli Stati uniti già da tempo si riconosce al viaggiatore il risarcimento del danno per l'*emotional distress* determinato dai disagi e afflizioni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'operatore turistico.

3. Illegittimo protesto

Al fine di non lasciare spazi scoperti nella tutela di diritti soggettivi è stato riconosciuto il danno esistenziale da illegittima elevazione di protesto che si sostanzia nello *stress* emotivo, come pure nell'*alterazione delle normali abitudini di vita* conseguenti la lesione del diritto alla qualità della vita tutelato dall'art. 2 Cost. La giurisprudenza precisa inoltre che tale violazione dà origine a danno esistenziale risarcibile purché ricorrano le seguenti condizioni:

<<1) violazione del “diritto alla qualità della vita” e/o “alla libera estrinsecazione della personalità”, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso; 2) ingiustizia del danno secondo gli usuali parametri dell'art. 2043 c.c. o in base a presunzioni di legge; 3) nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose; 4) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno; 5) mancanza di danno biologico>>

(Trib. Milano, 8 giugno 2000, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 923, con nota di P. Ziviz).

Secondo la S.C. da un'illegitima levata di protesto deriva una lesione della reputazione che

<<si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (*omissis*). Essa va valutata *in abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (“amor proprio”). Sennonché una volta provata detta lesione, il danno è *in re ipsa*>> (Cass., 3 aprile 2001, n. 4881, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 1177, con note di S. Peron e di P. Ziviz; cfr. pure Cass., 23 marzo 1996, n. 2576, in *Danno e resp.*, 1996, p. 320).

Più di recente e sempre per una fattispecie di protesto illegittimo la Cassazione, confermando la pronuncia della Corte di appello che valutava negativamente per violazione del dovere di correttezza e buona fede la condotta di un istituto bancario e riteneva risarcibile il danno esistenziale patito dal cliente, ha tuttavia precisato

<<che il danno esistenziale non può essere considerato *in re ipsa*, ma può essere provato - come è avvenuto nel caso di specie - mediante la prova presuntiva>>

(Cass., 10 novembre 2010, n. 22819, in *www.personaedanno.it*).

4. Alcune riflessioni conclusive

Dall'analisi fin qui condotta dei principali orientamenti giurisprudenziali sul danno alla persona emerge la presenza di numerosissime interpretazioni ed applicazioni del danno esistenziale, forse perché sono infinite e diverse fra loro le rappresentazioni della vita e della storia di ogni persona umana, tuttavia ogni decisione dovrebbe essere comunque diretta alla piena tutela della vittima del fatto illecito che ha leso la libertà e la dignità della stessa. La lesione di fondamentali valori quali la libertà e la dignità della persona, nelle varie forme in cui può manifestarsi, non ammette infatti limiti specifici alla tutela minima che è quella risarcitoria, sia nelle fattispecie di responsabilità contrattuale sia in quelle di natura extracontrattuale.

Proprio sulla dignità, assai spesso richiamata nelle decisioni esaminate, si ricorda che gli ordinamenti nazionali e sovranazionali evidenziano la centralità della persona e della sua dignità come bene primario. Della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona) si ricorda il Capo I, dedicato alla *dignità*, e l'articolo 1 che recita: *la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*, come pure il preambolo alla Carta ove si apprende che *l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà*.

La tutela della dignità è pertanto un principio generale che il diritto comunitario deve garantire. Nella nostra Carta costituzionale la dignità trova un fondamento generale; si ricorda che - oltre a disposizioni che richiamano il concetto di dignità - questa è espressamente prevista all'art. 3, che prevede la *pari dignità sociale* di tutti i cittadini; all'art. 36, secondo il quale la retribuzione del lavoratore deve essere sufficiente ad assicurare *una esistenza libera e dignitosa* allo stesso e alla sua famiglia; nonché all'art. 41, che individua nella *dignità umana* un limite alla libertà d'iniziativa economica privata.

Quel che si nota è un nesso inscindibile tra persona e dignità. La nozione di dignità è concetto assai ampio e non facilmente determinabile che nel richiamare ideali e valori di un certo momento storico/sociale è destinato a mutare nel tempo. A volte la dignità è stata considerata come diritto autonomo la cui lesione giustifica la pretesa risarcitoria, in altri momenti la dignità è stata posta in relazione ad altri diritti per specificarli e rafforzarli; definire la dignità non è quindi un compito facile per l'interprete. La Consulta (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, in *Giur. cost.*, 1999, p. 2994) ha sostenuto che i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. sono *sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona*.

La dignità dunque è un valore costituzionale di riferimento che non può essere sottoposto a restrizioni di sorta e, unitamente alla libertà, deve servire da criterio guida per il Giudice nell'applicazione della legge ed al legislatore nella sua formazione.

Sul delicato compito che la giurisprudenza dovrà svolgere un'autorevole dottrina sostiene:

<< basteranno anche pochi magistrati, non importa se oscuri o famosi, di cassazione o di merito, del Nord o del Sud. Purché – questo sì – giudici attenti alle cose più che non ai dogmi, refrattari agli *slogans*, capaci di guardare al mondo senza preconcetti, decisi a promuovere, sul terreno risarcitorio, quella piena valorizzazione della persona verso cui appare rivolto lo sviluppo della nostra società>>

(P. Cendon, *Prospettive del danno esistenziale*, in *Dir. fam. e persone*, 2000, I, p. 262).

Lungo il percorso della piena realizzazione dell'eguaglianza e della dignità e del pieno sviluppo della personalità, un particolare riguardo andrà riservato alla protezione dei soggetti deboli, ovvero soggetti in stato di evidente svantaggio e/o di manifesta inferiorità, soprattutto quando siano vittime di un illecito: minori, anziani, disabili, malati, poveri, immigrati. Offrire protezione anche ai membri più deboli del tessuto sociale - come ad esempio garantire l'accesso al lavoro ad un disabile, permettendogli così di inserirsi e di affermare la sua dignità di individuo - è sicuramente un indice di civiltà giuridica.

Si ricordi infine che tra i danni alla persona assume notevole rilievo il danno all'ambiente che consiste, anche, in una *offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale* (in

questo senso già Cass. pen., 5 aprile 2002, n. 22539, in *Giur. it*, 2003, p. 697. Sulla centralità della persona anche in tema di danni all'ambiente sia consentito il rinvio a M. Tampieri, *Immissioni intollerabili e danno alla persona*, Milano, 2006, p.75 ss., ove ulteriori riferimenti dottrinali).

Allo stato dell'arte si può con buon grado di approssimazione affermare che, tra i danni alla persona, la figura del danno esistenziale è destinata a rivestire un ruolo importante nella categoria del danno non patrimoniale alla quale, com'è noto, appartengono il danno biologico che, per consolidata tradizione dottrinale e giurisprudenziale, viene definito come lesione dell'integrità psicofisica, il danno morale che può a mio avviso definirsi una lesione dell'anima, ed il danno esistenziale ovvero un pregiudizio arrecato ad un progetto di vita, non importa se ambizioso o ludico, ma comunque finalizzato alla realizzazione della personalità dell'individuo che risulta compromessa a causa dell'illecito aquiliano. Si osserva che detti pregiudizi sono sempre lesivi di beni essenziali per l'esistenza di ogni individuo.

Resta pur sempre auspicabile un intervento del legislatore - al quale è pur sempre rimessa la selezione degli interessi meritevoli di tutela, delle forme e delle modalità di protezione - che nel disegno generale e organico della materia, finalizzato al pieno rispetto ed alla completa realizzazione dei principi costituzionali, tenga conto altresì della figura di danno esaminata al fine di ampliare i margini di tutela quando colpita dall'illecito risulta essere la persona umana.

INDICE DEGLI AUTORI

ALOISIO R. G.
BALDASSARI S.
BARGELLI E.
BESSONE M.
BILOTTA F.
BITETTO A. L.
BONA M.
BUSETTO G.
BUSNELLI F. D.
CACCIAGRANO P.
CAPUTI L.
CARBONE P. L.
CARLOMAGNO D.
CASSANO G.
CASTAGNARO O. B.
CASTELNUOVO A.
CECCHI P.
CENDON P.
CERATO M.
CHINDEMI D.
COMANDÈ G.
CROVETTO M.
DE GIORGI M. V.
DE MARZO G.
DEMORI A.
DI MAJO A.
DIDONE A.
DOGLIOTTI. M.
DOSI G.
DRAGONE M.
EGE H.
FACCI G.
FAVILLI C.
FLORIT R.
FRANZONI M.
GIACALONE G.
GIANNINI G.
GORGONI M.
GRECA A.
GUARISO A.
GUERINONI E.
LAGHEZZA. P.
LOFFARI G.
MANTERO M.
MASTROPAOLO F.
MAZZOLA M. A.
MERZAGORA BETOS I.
MINUNNI A.
MONATERI P.G.
MONTUSCHI L.
MORANTI F.
MORELLO L.
MORLOTTI L.
MINUCCI P.
MINUNNI A.
MURINO G.
NAVARRETTA E.
NEGRO A.
NISTICÒ F.
NUNIN R.
OLIVA U.
PALERMO G.
PALMIERI A.
PARPAGLIONI M.
PASQUINELLI E.
PECCENINI F.
PEDRAZZI G.
PERON S.
PIZZETTI F.G.
PONTI L.
PONZANELLI G.
POTO M.
RONDELLI S.
ROSSETTI M.
RUSSO P.
SALERNI L.
SCALISI V.
SCOGNAMIGLIO R.
SEBASTIO G.
SERRA M.
SESTA M.
SUPPA M.P.
TAMPIERI M.
THIENE A.
TOIA A.
VIGLIONE F.
ZANASI F.M.
ZIVIZ